Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 27 febbraio — Numero 48

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Legge 28 dicembre 1922, n. 1871, *concernente la conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n 1858, col quale al compromesso col comune di Savona, approvato con la legge 17 luglio 1910, n. 523, per la cessione di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città, è sostituito il nuovo

compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colle deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1922

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 15 febbraio 1923, n. 321, che converte in legge i Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348 e 20 gennaio 1921, n 85, circa l'autorizzazione concessa al Ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, coi quali si autorizzava il Ministro della marina a vendere navi che non avessero più efficienza bellica.

Art. 2.

La presente legge è applicabile anche alle vendite di navi concluse anteriormente alla sua pubblicazione in base al decreto Luogotenenziale n. 43 del 6 gennaio 1916, quando sia stata soddisfatta la condizione prescritta dall'art. 1 del Regio decreto 11 marzo 1920, numero 348, relativa al parere del Comitato degli Ammiragli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 18 febbraio 1923, n. 322, che converte in legge i RR. decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i RR. decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, anche per conseguenza il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, ed il 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643 (allegati alla presente legge), concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 315, che vieta l'abbattimento degli olivi nella provincia di Porto Maurizio e la spedizione della legna di olivo dal territorio della Provincia stessa.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta, nell'interesse della stabilità dei terreni, del regime delle acque e della tutela economica dell'olivicultura, la necessità di vietare, nel territorio della provincia di Porto Maurizio, l'abbattimento degli alberi di olivo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi Ministri della giustizia e degli affari di culto, e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio della provincia di Porto Maurizio sono vietati l'abbattimento degli olivi ed il taglio dei rami principali degli olivi.

E' altresì vietata la spedizione di legna d'olivo, dal territorio della Provincia, sia per ferrovia, sia per mare,

sia con qualunque mezzo di trasporto su via ordinaria.

I divieti suddetti avranno vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto e potranno essere abrogati e modificati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

I contravventori al divieto di cui al primo comma del precedente articolo, saranno puniti con ammenda pari al decuplo del valore della legna tagliata, con lo arresto fino ad un mese o con la confisca della legna.

I privati vettori che eseguano trasporti di legna d'olivo, vietati dal secondo comma del precedente articolo, saranno puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

Sarà in ogni caso confiscata la legna.

Art. 3.

Agli agenti scopritori delle contravvenzioni spetta una quota di compartecipazione ai proventi, pari al quinto dell'ammenda effettivamente pagata dal contravventore.

Essi, all'atto dell'accertamento della contravvenzione, provvederanno al sequestro della legna di olivo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — OVIGLIO — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 316, riguardante l'aumento, con storno di fondi, della spesa autorizzata per la costruzione della ferrovia direttissima Firenze-Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato poi lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' ridotta di L. 27.000.000 l'autorizzazione di spesa concessa con la legge 12 luglio 1908, n. 444, art. 1, lettera *d)*, per la costruzione della direttissima Genova-Tortona, ed è aumentata di L. 27.000.000 l'autorizzazione di spesa concessa con la stessa legge, art. 1, lettera *e)*, per la costruzione della direttissima Firenze-Bologna.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 260, col quale vengono sospesi a tempo indeterminato, gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e viene concessa una sessione di esami di riparazione per coloro ai quali è consentito ripetere prove fallite.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, numero 991, ed i Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1779, 28 settembre 1919, n. 1862, 28 ottobre 1921, n. 1631, e 11 giugno 1922, n. 1069;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie sono sospesi, dal 1° gennaio 1923, a tempo indeterminato.

Art. 2.

Per i candidati ai detti esami, ai quali, a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 991, è consentito di ripetere prove fallite, sarà tenuta nel marzo 1923 una sessione di esami di riparazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 263, concernente la revisione delle contabilità delle spese militari di cui al R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2415.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2415;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 21 dicembre 1919, numero 2415, circa la revisione delle contabilità delle spese delle Amministrazioni militari, sono estese alle contabilità delle spese eseguite fino a tutto l'esercizio finanziario 1920-921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 265, col quale cessano di aver vigore le disposizioni portate dal decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 110, recante norme per disciplinare la macellazione dei suini.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, numero 1389, che stabilisce le norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, delle finanze e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla pubblicazione del presente decreto, cessano di aver vigore le disposizioni portate dal decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 110, recante norme per disciplinare la macellazione dei suini.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica, ai sensi del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI — OVIGLIO — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 febbraio 1923, n. 324, che proroga la data di entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287, e del R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316, che modificano la competenza dei pretori e dei conciliatori.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 26 del R. decreto 20 settembre 1922, numero 1316, col quale fu stabilito che la legge 15 settembre 1922, n. 1287, entrerà in vigore il giorno 1° marzo 1923;

Ritenuto che, dovendo procedersi al riordinamento generale delle circoscrizioni giudiziarie ed alla riforma del Codice di procedura civile, conviene evitare che la nuova legge, sulla competenza dei pretori e dei conciliatori, entri in vigore prima che i vari uffici giudiziari abbiano la loro definitiva sistemazione in conformità delle nuove circoscrizioni che saranno prossimamente stabilite e che le modificazioni da apportarsi al Codice di procedura civile sieno attuate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La data 1° marzo 1923, stabilita nell'art. 26 del Regio 20 settembre 1922, n. 1316 per l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1922, n. 1287 che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, è prorogata al giorno 1° ottobre 1923, nel qual giorno avranno attuazione anche le norme contenute nel citato regolamento.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ACCORDI e CONVENZIONI

firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, in esecuzione delle stipulazioni di Rapallo del 12 novembre 1920 annessi alla legge 21 febbraio 1923, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 21 febbraio 1923, n. 43.

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DELLE STIPULAZIONI DI RAPALLO DEL 12 NOVEMBRE 1920;

CONVENZIONE CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE ED IL TRAFFICO DI FRONTIERA FRA ZARA ED I TERRITORI LIMITROFI;

CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO E DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FINANZA;

ACCORDI GENERALI;

PROTOCOLLO.

ACCORDO CONCLUSO FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, PER L'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE A RAPALLO IL 12 NOVEMBRE 1920.

S. M. il Re d'Italia e S. M. il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, avendo preso in considerazione le difficoltà da superare ed i problemi da risolvere per giungere all'esecuzione definitiva delle convenzioni stipulate a Rapallo il 12 novembre 1920, ed ispirandosi agli stessi sentimenti coi quali fu concluso il Trattato di Rapallo, cioè al desiderio di stabilire fra i due Stati un regime sincero e di cordiali relazioni per il bene comune dei due Popoli, hanno deliberato di concludere accordi a tale effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. CARLO SCHANZER, senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. VOISLAV ANTONIEVITCH, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario;

i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

I.

ZARA.

All'atto della ratifica del presente accordo il Governo italiano darà alle autorità competenti gli ordini necessari per lo sgombero della terza zona di occupazione e per la consegna del rispettivo territorio alle autorità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel termine di dodici giorni a decorrere dalla ratifica stessa.

Il Governo del Regno d'Italia ed il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nell'interesse delle relazioni fra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo, appongono la loro firma alla convenzione concernente il regime doganale ed il traffico di frontiera tra Zara ed i territori limitrofi, la quale dovrà entrare in vigore nello stesso termine contemplato nella prima parte del presente articolo.

Traffico di frontiera e facilitazioni doganali.

Il Governo italiano dichiara che il territorio di Zara è all'infuori del territorio doganale del Regno d'Italia, e che, per conseguenza, tutte le merci provenienti dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni entreranno nel detto territorio liberamente ed franchigiad i qualsiasi sorta.

Nel traffico tra il territorio di Zara ed il territorio limitrofo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sono accordate reciprocamente le facilitazioni che regolano d'abitudine il traffico di frontiera fra Stati limitrofi.

I diritti od altre tasse di esportazioni, le proibizioni od altre restrizioni che potrebbero essere adottate per le esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti specialmente indicati in un elenco annesso alla convenzione, in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, determinata dalla convenzione stessa.

Inoltre, i prodotti provenienti ed originari del territorio di Zara, indicati in un secondo elenco annesso alla convenzione, saranno ammessi all'entrata nella suddetta zona in traffico di frontiera, senza pagare diritti doganali o altre tasse, nella quantità annua corrispondente ai bisogni della popolazione della stessa zona di frontiera.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna a non prendere alcuna misura eccezionale contro le esportazioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimentari di qualsiasi genere.

II.

FIUME.

Dopo che saranno stati dati gli ordini di sgombero di Sussak, che dovrà essere compiuto entro cinque giorni a datare dalla ratifica del presente accordo, una Commissione mista di tre italiani e di tre jugoslavi, assistita da esperti, procederà:

a) a sorvegliare le operazioni di sgombero di Sussak;

b) a delimitare la frontiera tra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e lo Stato libero di Fiume, in conformità delle disposizioni del Trattato di Rapallo 12 novembre 1920;

c) ad aprire il traffico con Fiume;

d) ad organizzare dal lato tecnico ed amministrativo i servizi del porto;

e) ad organizzare il funzionamento dello Stato di Fiume, in base all'articolo 4 del Trattato di Rapallo.

La Commissione dovrà compiere i propri lavori nel termine di un mese a decorrere dalla sua prima riunione. Questo termine potrà essere prorogato di comune accordo.

In caso di divergenza, le due Alte Parti contraenti faranno ricorso, in via amichevole, all'arbitrato secondo l'articolo 5 del Trattato di Rapallo.

La Commissione dovrà pure formulare proposte allo scopo di organizzare un traffico di frontiera in favore di Castua, secondo i principi adottati per Zara.

La Commissione si riunirà ad Abbazia immediatamente dopo la ratifica del presente accordo.

III.

ACCORDI GENERALI E PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO E DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FINANZA.

Le Convenzioni stipulate fra il Governo del Regno d'Italia e il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in materia

di accordi generali, per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle leggi di finanza, saranno ratificate contemporaneamente al presente accordo.

IV.

ACCORDI ECONOMICI E CULTURALI.

I Governi delle due Alte Parti contraenti procederanno senza ritardo alla stipulazione degli accordi economici interessanti i due Paesi, ed intraprenderanno immediatamente i negoziati per la conclusione degli altri accordi preveduti negli articoli 6 e 8 del Trattato di Rapallo.

Il presente accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e l'hanno munito del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.
(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

CONVENZIONE CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE ED IL TRAFFICO DI FRONTIERA FRA ZARA ED I TERRITORI LIMITROFI.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di procedere all'esecuzione delle disposizioni contenute nell'accordo stipulato in data odierna e concernenti il territorio di Zara, hanno deliberato di concludere una Convenzione a quest'effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza CARLO SCHANZER, senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

Sua Eccellenza VOISLAV ANTONIEVITCH, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario;

i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

REGIME DOGANALE.

Art. 1.

Il territorio di Zara, sebbene si trovi sotto la sovranità del Regno d'Italia, non è compreso nel territorio doganale di detto Regno.

L'Italia s'impegna a non stabilire nessun diritto speciale sulla esportazione delle merci destinate al territorio di Zara, nè proibizioni o restrizioni riguardanti tali esportazioni.

Art. 2.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni s'impegna a non adottare alcuna misura eccezionale contro le esportazioni dal Regno nel territorio di Zara, dei prodotti alimentari di qualsiasi genere.

In ogni caso, i diritti o altre tasse d'esportazione, le proibizioni o altre restrizioni che potessero essere adottate nei riguardi delle esportazioni dal detto Regno in generale, non potranno estendersi alle esportazioni nel territorio di Zara dei prodotti indicati nell'elenco qui annesso (allegato *A*), in quanto questi prodotti provengano e siano originari dalla zona del territorio del Regno, i cui limiti sono segnati nel piano qui annesso (allegato *B*).

Art. 3.

I prodotti indicati qui appresso, provenienti e originari dal territorio di Zara e destinati ad essere consumati nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni menzionata nell'articolo 2, saranno ammessi all'entrata nella suddetta zona, in esenzione da ogni diritto doganale o da tasse di qualsiasi specie:

Fieno; paglia; erbe per l'alimentazione del bestiame; foglie secche; piante vive; legumi freschi; legno in tronchi grezzi; legna da ardere; carbone di legna; torba e carbone di torba; sansa disseccata; panelli ed altri residui di grani e di frutti oleosi torchiati; ceneri da liscivia; ingrassi; feccia di vino; vinacce; spazzature; limi; prodotti della macinazione dei cereali importati temporaneamente dalla suddetta zona di frontiera per essere macinati nel territorio di Zara, tenuto conto della percentuale di rendimento; carne in quantità non superiore a dieci chili; farina di cereali e di legumi in quantità non superiore a dieci chili; pane e paste alimentari in quantità non superiore a dieci chili; burro e formaggio in quantità non superiore a cinque chili; ghiaccio artificiale.

I prodotti indicati nel prospetto annesso (allegato *C*), provenienti e originari dal territorio di Zara, godranno della stessa esenzione alla loro entrata nella suddetta zona di frontiera, fino alla concorrenza della quantità annua rispettivamente indicata nel detto prospetto, e in questi limiti quantitativi essi non saranno sottoposti a vincoli, a proibizioni d'importazione, nè ad imposte interne, che non siano egualmente applicati agli stessi prodotti fabbricati nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

L'entrata in franchigia da diritti non sarà accordata ai prodotti summenzionati che fossero importati per via postale, qualunque sia la loro quantità, anche nel caso che siano destinati ad abitanti della suddetta zona di frontiera.

Le disposizioni per regolare queste concessioni, nonchè le misure da adottare nei casi di abuso, saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti.

Art. 4.

Nei punti della frontiera tra il territorio di Zara e la zona adiacente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nei quali se ne riconosca il bisogno, saranno ammessi in franchigia dai diritti di dogana e di bollo i medicamenti che gli abitanti della suddetta zona si recassero ad acquistare nelle farmacie situate nel territorio di Zara, in base a ricette del medico, nelle piccole dosi corrispondenti alla condizione degli acquirenti. Per le importazioni entro questi limiti si potrà derogare all'obbligo di presentare la ricetta, nel caso in cui si tratti semplicemente di droghe medicinali o di preparazioni chimiche o farmaceutiche, portanti sull'involucro l'indicazione farmaceutica precisa e delle quali la vendita e l'uso siano ammessi liberamente nel territorio dove dovranno essere consumate.

Art. 5.

I sudditi delle Alte Parti contraenti che avessero le loro abitazioni o le loro fattorie nel territorio di Zara e dei beni rustici nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all'articolo 2, oppure che avessero le loro abitazioni o le loro fattorie in detta zona e dei beni rustici nel

territorio di Zara, hanno diritto di trasportare nelle loro abitazioni e nelle loro fattorie, attraverso la linea di frontiera tra il detto territorio di Zara e la zona suddetta, anche per vie non doganali, in esenzione dai diritti doganali d'importazione o di esportazione, e da ogni tassa od imposta e senza che essi possano essere sottoposti a proibizioni di importazione od esportazione, tutti i prodotti raccolti nelle loro proprietà, e ciò durante tutto il periodo che va dal principio della stagione dei raccolti fino alla fine di dicembre.

Le persone che si trovino nelle condizioni indicate nel primo alinea del presente articolo hanno pure il diritto di trasportare attraverso la suddetta linea di frontiera, godendo delle stesse esenzioni da diritti, tasse o proibizioni, gli animali, i carriaggi, e tutti gli strumenti ed utensili necessari per i lavori agricoli, nonchè i materiali di costruzione necessari per la riparazione dei fabbricati esistenti nelle dette proprietà ed i viveri necessari per il mantenimento degli operai e degli animali, per la durata dei lavori agricoli o della riparazione dei fabbricati.

Le disposizioni sopra menzionate si applicano pure nei casi in cui le persone suddette abbiano da eseguire dei lavori forestali o inerenti a dei diritti di servitù forestale.

Tutte queste disposizioni sono applicabili anche ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giuridiche del territorio di Zara che posseggano beni rustici o diritti fondiari nella zona del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, di cui all'articolo 2, come pure ai rappresentanti dei corpi morali e delle persone giuridiche di questa zona che posseggano beni rustici o diritti fondiari nel territorio di Zara.

Le disposizioni per regolare tali concessioni e le misure da adottare nei casi di abuso saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti.

Art. 6.

I proprietari o gli affittuari di terre separate dalle proprie abitazioni e dalle fattorie rispettive dalla frontiera che divide il territorio di Zara dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sono autorizzati a trasportare dalle loro case e dalle loro fattorie nelle terre suddette il bestiame per il pascolo, in esenzione da diritti doganali d'importazione e d'esportazione.

Quando il ritorno dal pascolo abbia luogo nella stessa giornata, gli uffici doganali competenti si limiteranno ad esercitare la loro sorveglianza con misure sufficienti ad impedire abusi, senza tuttavia sottomettere il bestiame al regime doganale dell'importazione temporanea. In ogni caso, questo regime non potrà essere adottato che in seguito a regole da stabilire di comune accordo fra i Governi dei due Stati contraenti.

Art. 7.

Ai proprietari od affittuari delle terre in località situate sul territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ma separate l'una dall'altra dal territorio di Zara, sarà permesso di trasportare attraverso il detto territorio, senza alcun impedimento doganale, i prodotti ed il bestiame alle stesse condizioni e negli stessi limiti indicati negli articoli 5 e 6.

Art. 8.

Il movimento degli animali fra il territorio di Zara e la zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni di cui all'articolo 2 sarà generalmente esente da ogni misura sanitaria.

Tuttavia, quando nel detto territorio o nella detta zona si verificassero casi di afta epizootica o di altre malattie di natura largamente contagiosa, gli animali della specie o delle specie soggette al contagio, provenienti dalle regioni infette, dovranno per essere ammessi ad attraversare la frontiera, essere muniti di un certificato rilasciato dall'autorità comunale competente, da cui risulti che gli animali indicati nel certificato provengono da località esente dalla epizoozia.

Allorchè nel territorio di Zara oppure nella zona di frontiera suddetta fossero constatate manifestazioni di peste bovina, ogni movimento di bestiame e ogni transito di prodotti e di residui di animali, come pure il transito della paglia, dei foraggi, ecc., entro il detto territorio e la detta zona saranno proibiti.

TESSERE DI FRONTIERA.

Art. 9.

Gli abitanti del territorio di Zara e della zona di frontiera del Regno dei Serbi-Croati e Sloveni di cui all'articolo 2 potranno liberamente varcare la frontiera e circolare nel detto territorio e nella detta zona senza conformarsi alle disposizioni concernenti i passaporti, ma a condizione che essi siano muniti di una « tessera di frontiera » rilasciata dalle autorità colle modalità indicate negli articoli seguenti.

Essi potranno passare e circolare anche a cavallo, in vettura o con altro veicolo qualsiasi, a condizione di conformarsi alle disposizioni doganali che regolano il passaggio di questi mezzi di trasporto attraverso la frontiera.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare la tessera di frontiera i fanciulli di età inferiore ai dodici anni, purchè siano accompagnati da adulti muniti di tessera di frontiera.

Art. 10.

Agli effetti delle disposizioni dell'articolo precedente sono considerati come abitanti del territorio e della zona ivi menzionati:

a) tutte le persone dimoranti abitualmente nel territorio di Zara o nella detta zona o che, pure abitando al di fuori del territorio o della zona suddetti, vi posseggano dei beni rustici in proprietà od in affitto o tengano in essi un esercizio a scopo di lucro;

b) il personale alla dipendenza dei proprietari o degli affittuari di cui alla lettera a) da essi impiegato in modo permanente pei loro lavori o nella loro industria, nel territorio di Zara o nella zona suddetta;

c) i rappresentanti e gli impiegati dei corpi morali e delle persone giuridiche che posseggano nel territorio suddetto o nella suddetta zona un esercizio a scopo di lucro, in quanto i detti rappresentanti o impiegati esplichino abitualmente le loro funzioni nel luogo ove l'esercizio è situato.

Art. 11.

Le tessere di frontiera di cui all'articolo 9 devono essere conformi al modello qui unito (allegato *D*) e sono rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza della circoscrizione del paese rispettivo.

Perchè siano valevoli le tessere di frontiera devono essere sottoposte al visto o da parte dell'autorità consolare dell'altro Stato o da parte delle autorità di questo medesimo Stato che hanno competenza a rilasciarle.

La validità delle tessere di frontiera è limitata ad un anno, ma se esse sono destinate ad impiegati di un esercizio che funzioni per un periodo più breve, la loro validità è limitata alla durata del funzionamento dell'esercizio, alla fine del quale esse possono essere prorogate fino al termine di un anno.

Le tessere di frontiera devono riprodurre la descrizione della persona, secondo le disposizioni in vigore per i passaporti.

Art. 12.

In caso di estrema urgenza (morte, malattie improvvise, funerali e simili) i funzionari incaricati del controllo alla frontiera possono rimettere alle persone non munite di tessera di frontiera un « permesso di passaggio » secondo il modello qui allegato (allegato *E*), valevole per entrare una sol volta dal territorio di Zara nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e viceversa.

Questi permessi devono essere vistati, nel momento dell'entrata nell'altro Stato, dall'ufficio di controllo di frontiera di questo medesimo Stato, e sono valevoli per tre giorni.

Art. 13.

Le tessere di frontiera ed i permessi di passaggio di cui agli articoli precedenti e le loro vidimazioni sono esenti da ogni diritto di bollo o di altra specie.

Art. 14.

Salvo le eccezioni previste dalle presenti disposizioni, il passaggio della frontiera, mediante tessere di frontiera o permessi di passaggio non può aver luogo che nei punti di transito fissati di comune accordo tra le rispettive autorità politiche e doganali.

Tali punti devono essere indicati sulle tessere di frontiera o sui permessi di passaggio.

Art. 15.

I medici, le levatrici ed i veterinari residenti nel territorio di Zara, possono, in caso di urgenza (sopratutto in caso di sinistri), essere ammessi ad esercitare la loro professione nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Negli stessi casi, i medici, la levatrici ed i veterinari residenti nella zona suddetta possono essere ammessi ad esercitare la loro professione nel territorio di Zara.

A quest'effetto il consenso dato dalle autorità competenti deve risultare da una annotazione da farsi sulla rispettiva tessera di frontiera nel momento in cui questa è rilasciata.

Nei casi summenzionati i medici, le levatrici ed i veterinari potranno varcare la frontiera anche per vie secondarie, di giorno e di notte, a piedi, a cavallo, in vettura o su altro veicolo qualsiasi, purchè essi abbiano ottemperato alla verifica da parte dell'ufficio doganale. Essi possono portare, inoltre, in esenzione da qualsiasi diritto, gli oggetti necessari all'esercizio della loro professione (strumenti, fasciature, medicamenti), in quantità che sia ciascuna volta proporzionata ai bisogni pei quali è richiesta la loro assistenza.

MANUTENZIONE DELLE STRADE.

Art. 16.

Le Alte Parti contraenti avranno cura di disporre che le autorità e le Amministrazioni che hanno l'obbligo di provvedervi in base alle rispettive leggi, vigilino, secondo le esigenze del traffico, alla manutenzione, nonchè allo sgombero della neve, delle strade e delle vie pubbliche attraversate dalla frontiera, tra il territorio di Zara ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Per quel che si riferisce alle strade che escono dalla linea di frontiera e vi entrano, o che corrono per qualche tratto lungo la frontiera o ne sono tramezzate, le Alte Parti contraenti si metteranno d'accordo per determinare quali debbano essere mantenute secondo le disposizioni di cui sopra e con quali modalità.

Allorchè il materiale per la selciatura di una delle strade di cui si tratta sia stato finora estratto da una cava attualmente situata nel territorio dell'altro Stato, la fornitura ed il trasporto delle selci dovranno essere facilitate con modalità da stabilire, d'accordo fra le rispettive amministrazioni competenti.

APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA.

Art. 17.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni si impegna a non eseguire, a non fare eseguire, a non permettere che sia eseguito nella zona del Lago di Boccagnazzo e nei dintorni attribuiti al suddetto Regno, nessun lavoro od opera, la cui conseguenza potesse essere quella di alterare in qualsiasi modo il volume e la qualità dell'acqua di cui la città di Zara ha il godimento, o rendere più difficile la derivazione dell'acqua stessa.

Art. 18.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni accorda al Governo del Regno d'Italia la facoltà di eseguire e di fare eseguire, nella zona del lago attribuita al Regno dei Serbi Croati e Sloveni e nei suoi dintorni, le opere ed i lavori atti ad assicurare alla città di Zara la quantità d'acqua necessaria nel caso in cui essa risultasse insufficiente per qualsiasi causa.

Art. 19.

Il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegna a non intraprendere e a non permettere che vengano intrapresi lavori od opere che possano in qualsiasi modo alterare le sorgenti e le correnti d'acqua che alimentano il vecchio acquedotto di Murvizza. Esso si impegna pure a garantire la piena libertà di esecuzione da parte del Governo italiano di tutti i lavori eventualmente necessari nei terreni circostanti per conservare la potenza idrica del bacino di Murvizza, senza portar pregiudizio alle esigenze locali, e a dare libero accesso ai tecnici ed agli operai che debbono procedere a questi lavori.

Le indennità da versare, se del caso, ai proprietari dei terreni suddetti saranno a carico del Governo italiano.

Art. 20.

Alle persone residenti nelle isole di Ugliano, Eso, Rivanj e Sestruni è conservato il diritto di approvvigionarsi di acqua nei pozzi pubblici di Zara senza portar pregiudizio ai bisogni locali.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma. Essa entrerà in vigore entro il termine di 12 giorni a partire dalla ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del proprio sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

ALLEGATO *A*.

Elenco delle merci del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, la cui esportazione nel territorio di Zara è esente da ogni diritto o tassa, e non può essere sottoposta a proibizioni o a re-

strizioni, in quanto questi prodotti provengano o siano originari dalla zona del territorio del detto Regno, i cui limiti sono stabiliti nell'articolo 2:

Olio d'oliva
Vino
Aceto
Bestiame da macello
Volatili
Uova
Latte fresco
Formaggi freschi
Ricotta
Pesce fresco e salato
Crostacei e molluschi
Cacciagione
Ortaggi e legumi freschi e secchi
Patate
Frutta fresche e secche
Cereali
Lana
Legna da ardere
Scope e spazzole ordinarie

ALLEGATO *B* (*seguito*).

DESCRIZIONE DELLA LINEA
DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA.

A cominciare dal punto di partenza della frontiera settentrionale del territorio di Zara sulla costa del Canale di Zara, la linea di delimitazione segue la costa del mare tutto intorno al continente dell'antico distretto di Zara fino al Mare di Novegradi; segue la costa del mare di Novegradi fino alla linea che separa da Novegradi la frazione di Possidaria; segue questa stessa linea fino al punto in cui essa raggiunge la frazione di Islam Greco; segue la linea di separazione fra Novegradi e le frazioni di Islam Greco e Smilcich fino a che essa incontra il territorio del distretto giudiziario di Bencovaz; discende lungo la linea di separazione fra questo distretto ed il distretto giudiziario di Zara fino ad incontrare la linea di separazione fra il distretto giudiziario di Zara ed il distretto giudiziario di Zaravecchia; segue la stessa linea fino alla costa del Canale di Zara; dopo aver attraversato questo Canale entra nel Canale di Mezzo e tocca la punta meridionale dell'Isola di Eso; segue nella direzione nord la costa occidentale dell'isola stessa e, dalla punta estrema settentrionale di questa stessa isola, che resta così compresa nella zona, va ad attaccarsi alla punta settentrionale dell'isola di Ugliano, da cui essa attraversa nuovamente il Canale di Zara per ricongiungersi al suo punto di partenza sulla costa, all'estremità settentrionale del territorio di Zara.

ALLEGATO *C*.

Elenco dei prodotti del territorio di Zara, la cui importazione nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è ammessa fino alla concorrenza annua delle quantità rispettivamente qui sotto indicate, in esenzione da ogni diritto o altre tasse d'importazione e che non può essere sottoposta a proibizioni o restrizioni qualsiasi, in quanto questi prodotti siano destinati al consumo nel territorio del detto Regno, i cui limiti sono fissati come all'articolo 2:

	Contingente annuo	
1. Olio di oliva	Ettolitri	100
2. Vino comune da tavola	»	1000
3. Aceto	»	30
4. Sapone ordinario	Quintali	300
5. Candele di cera	»	150
6. Corde e canapa grezza	»	300
7. Reti	»	200
8. Lane greggie o lavate	»	100
9. Lavori in legno (casse, letti, sedie o sedili, fusti)	»	300
10. Pelli greggie, fresche o secche	»	150
11. Cappelli di paglia	»	15
12. Zappe, badili, vomeri ed altri utensili agricoli	»	100
13. Utensili d'uso domestico in lamiera di ferro	»	100
14. Vetri e bottiglie di vetro	»	30
15. Cereali	»	1000
16. Pesci freschi e salati	»	200
17. Paste alimentari	»	500
18. Polveri insetticide	»	5

Nota. — Sono ammesse fuori dei contingenti e per conseguenza non sono comprese nelle quantità sopra indicate, le piccole quantità dei suddetti prodotti, che non oltrepassino cinque chilogrammi per gli articoli ai numeri 9, 10, 12 e 13 e due chilogrammi per gli altri, purchè siano trasportate a mano da persone traversanti la frontiera e destinate al loro uso personale e giornaliero.

ALLEGATO *D*.

TESSERA DI FRONTIERA.

FIRMA DEL TITOLARE

. . . .

Connotati.	Si certifica che il Sig. . . . .
Statura	. . . .
Corporatura	titolare di questa tessera, nato a . .
Colorito	. . . .
Capelli	il giorno . . . .
Barba	appartenente al comune di . . . .
Occhi	. . . .
Naso	di professione . . . .
Bocca	. . . .
Fronte.	dimora abitualmente nel comune di .
Segni particolari . . .	. . . .

e { possiede dei beni rustici / tiene in fitto dei beni rustici / tiene un esercizio a scopo di lucro } a . . . .

oppure: è al servizio del Sig. . . . .
proprietario di beni rustici a . . . .
è occupato in permanenza a . . . .
oppure: è rappresentante (o impiegato) di . . . . .
che possiede un esercizio a . . . .

Il Sig. . . . . è per conseguenza autorizzato a passare la frontiera fra il territorio di Zara e quello della zona limitrofa del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per la via di . . . .
e di restare liberamente nel detto territorio di Zara e nella zona di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Questa tessera non può essere impiegata per viaggi al di là del suddetto territorio di Zara e della suddetta zona di frontiera.

Questa tessera è valevole fino a . . . .

Ogni abuso d'impiego di questa tessera ne annulla la validità.

(Data) . . . . . . il giorno . . . .

Visto Autorità che rilascia la tessera

. . . .

ALLEGATO *E*.

PERMESSO DI PASSAGGIO.

rilasciato al Signor . . . .

dimorante a . . . .

per entrare una sola volta nel territorio di . . . .

passando per la via di . . . .

valevole fino a . . . .

(Data) . . . . . . giorno . . . .

Visto Autorità di controllo alla frontiera

. . . .

Avvertenza. — Il permesso di passaggio può essere rilasciato dall'autorità di controllo alla frontiera in caso di urgenza (morte, malattia subitanea, funerali, ecc.). Esso dovrà essere vistato dall'autorità della frontiera dell'altro Stato e la sua durata non può oltrepassare tre giorni.

Il permesso di passaggio non può essere impiegato per viaggi al di là del territorio di Zara o di quello della zona limitrofa del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO E DELLE CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FINANZA.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di fornire agli organi competenti dei loro Stati i mezzi convenienti affinchè possano cooperare ad impedire e punire il contrabbando dal territorio dell'uno nel territorio dell'altro Stato, hanno stabilito di Concludere una Convenzione a tale effetto ed hanno nominato Loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. CARLO SCHANZER, Senatore del Regno, Suo ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. VOISLAV ANTONIEVITCH, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga a cooperare nei modi stabiliti nelle disposizioni seguenti, a ciò che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle dei monopoli di Stato dell'altra Parte contraente, siano prevenute e punite.

Art. 2.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti darà istruzioni ai suoi funzionari incaricati di prevenire o di reprimere le contravvenzioni alle leggi di dogana o dei monopolî di Stato, affinchè, non appena siano informati che si stia preparando o che sia stata già commessa una contravvenzione alle leggi suddetti dell'altra Parte contraente, essi facciano di tutto, nel primo caso, per impedirne l'esecuzione con tutti i mezzi di cui dispongono, ed in entrambi i casi, ne facciano denunzia all'autorità competente del proprio Paese.

Art. 3.

Le autorità di finanza di una Parte dovranno portare a conoscenza delle autorità di finanza dell'altra Parte le contravvenzioni alle leggi di dogana e dei monopoli di Stato che siano state ad essi segnalate, e dare notizia di tutti i fatti e relativi particolari che abbiano potuto scoprire.

Sono autorizzati a fare tali comunicazioni e a dare tali informazioni: in Italia, la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, le dogane principali e gli ufficiali della guardia di finanza; nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni la Direzione Generale delle dogane e le dogane principali.

Art. 4.

Nel caso in cui la dogana di una delle Alte Parti contraenti, allo scopo di scoprire od accertare una frode tentata o commessa a detrimento dei diritti doganali o dei monopoli di Stato del proprio paese, abbia bisogno di conoscere il movimento delle merci che siano oggetto della frode, potrà rivolgersi alla dogana dell'altra Parte contraente per avere informazioni delle operazioni da essa compiute, dei documenti rilasciati o delle registrazioni effettuate nei riguardi delle dette merci.

La dogana alla quale sia stata rivolta la richiesta sarà tenuta a soddisfarla senza indugio, salvo i casi in cui, secondo i regolamenti della propria amministrazione, sia ad essa all'uopo necessaria un'autorizzazione speciale da parte dell'autorità superiore.

In questo caso essa dovrà affrettarsi a promuovere detta autorizzazione ed a conformarsi alle istruzioni che le verranno impartite dalla competente autorità superiore.

Art. 5.

Nell'intento di prevenire e di scoprire i tentativi di contrabbando, le autorità dirigenti delle finanze, gli impiegati delle dogane e dei monopolî di Stato, come pure gli agenti della guardia di finanza delle due Alte Parti contraenti si aiuteranno premurosamente a vicenda, non solamente comunicandosi a questo scopo nel più breve termine le loro osservazioni, ma mantenendo reciprocamente continui rapporti, allo scopo di prendere di comune accordo le misure più atte al raggiungimento del risultato prefisso.

Art. 6.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna ad impedire che provviste di merci da potersi considerare come de-

stinate ad essere fraudolentemente introdotte nel territorio dell'altra Parte, siano accumulate vicino alla frontiera, o che vi siano depositate, senza che vengano sottoposte a misure di precauzione sufficienti per prevenirne il contrabbando.

Come regola generale, non sarà permesso di stabilire depositi di merci estere non nazionalizzate in prossimità della frontiera, in località ove non esistano uffici doganali.

Nel caso in cui fosse necessario derogare da tale regola, l'autorità doganale porrà sotto chiave questi depositi e li sorveglierà.

Se, in un caso speciale, non potesse essere provveduto a porli sotto chiave, verranno adottate altre misure di controllo atte a raggiungere, nel più sicuro modo possibile, lo scopo prefisso.

Le provviste di merci estere nazionalizzate e di merci nazionali non potranno oltrepassare nei distretti di frontiera le esigenze del commercio lecito, cioè del commercio proporzionato al consumo locale nel proprio paese. In caso di sospetto che le provviste di merci estere nazionalizzate o di merci nazionali oltrepassino le esigenze del consumo locale e che siano destinate al contrabbando, questi depositi dovranno essere sottoposti, per quanto le leggi lo consentano, a controlli doganali speciali, allo scopo di prevenire il contrabbando.

Art. 7.

Su richiesta delle autorità competenti di finanza o giudiziarie di una delle Alte Parti contraenti, quelle dell'altra Parte dovranno prendere o promuovere dalle autorità competenti del loro paese, le misure necessarie per stabilire i fatti e a raccogliere le prove degli atti di contrabbando commessi o tentati in pregiudizio dei diritti doganali o dei monopolî di Stato, e per ottenere, a seconda delle circostanze, il sequestro provvisorio delle merci.

Le autorità di ciascuna delle Alte Parti contraenti dovranno corrispondere alle suddette richieste, come se si trattasse di contravvenzioni alle leggi doganali ed ai monopolî di Stato del proprio paese.

Allo stesso modo, i funzionari della dogana e dei monopolî di Stato, e gli agenti della guardia di finanza di una delle Alte Parti contraenti, potranno, in seguito a richiesta rivolta all'autorità da cui dipendono le autorità competenti dell'altra Parte, essere chiamati a deporre davanti all'autorità competente del loro paese sulle circostanze relative alla contravvenzione tentata o commessa in pregiudizio dell'altra Alta Parte contraente.

Art. 8.

Nessuna delle Alte Parti contraenti permetterà sui propri territori associazioni aventi per iscopo il contrabbando sui territori dell'altra Parte, nè riconoscerà validi i contratti di assicurazione per contrabbando.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano inoltre, reciprocamente, a far sorvegliare nei rispettivi territori i sudditi dell'altra Parte notoriamente dediti al contrabbando.

Art. 9.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti è obbligata:

a) a non accordare, nei territori dell'altra Parte, il passaggio di merci, la cui importazione o il transito vi siano proibiti, a meno che non venga fornita la prova che venne rilasciata da detta Parte una particolare autorizzazione;

b) a non autorizzare l'uscita delle merci destinate nei territori dell'altra Parte contraente e che siano in essa sottoposti a diritti di importazione, se non dirette ad un corrispondente ufficio di dogana munito di adeguate attribuzioni. La detta autorizzazione non potrà essere accordata che a condizione che venga evitato ogni ritardo non necessario e ogni deviazione dalla strada doganale che conduce da un ufficio all'altro delle Parti contraenti. Resta anche inteso che l'uscita delle merci non potrà avèr luogo che in ore determinate, calcolate in modo che le merci giungano all'ufficio corrispondente durante l'orario regolamentare.

Art. 10.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a non liberare le cauzioni ad essa fornite per l'uscita dai propri territori delle merci in transito, o per la riesportazione di merci estere non nazionalizzate, e a non restituire o a non rimborsare i diritti di entrata o di consumo per le merci in uscita, se non venga comprovato, a mezzo di certificato dell'ufficio di entrata dell'altra Parte contraente, che le merci furono ivi presentate e dichiarate.

In vista di circostanze speciali, saranno consentite di comune accordo delle eccezioni alla suddetta disposizione.

Art. 11.

Per ciò che riguarda le disposizioni contenute negli articoli 9 lettera *b*) e 10, le Alte Parti contraenti fisseranno di comune accordo il numero e le attribuzioni degli uffici ai quali le merci dovranno essere presentate al loro passaggio attraverso la frontiera comune, l'orario in cui potranno effettuarsi le operazioni di dogana ed il passaggio delle merci e il modo con cui esse dovranno essere scortate all'ufficio dell'altra Parte contraente.

Art. 12.

Per le contravvenzioni ai divieti d'entrata, d'uscita o di transito, e per le frodi ai diritti doganali o di monopolio, commesse o tentate in pregiudizio dell'altra Parte, ciascuna delle Alte Parti contraenti sottoporrà i contravventori, su domanda d'una autorità competente dell'altra Parte, alle pene stabilite dalle proprie leggi per le contravvenzioni dello stesso genere od analoghe, nei seguenti casi:

1°) se l'imputato è suddito dello Stato che deve sottoporlo al procedimento ed alla pena;

2°) se, non essendo suddito di detto Stato, abbia ivi il suo domicilio, anche temporaneo, o se la contravvenzione sia stata commessa sul territorio dello Stato medesimo o se ivi si sia lasciato sorprendere nel momento dell'arrivo della domanda di procedimento o dopo.

Si applicheranno tuttavia le pene stabilite dalle leggi dell'altra Alta Parte contraente (richiedente), allorchè esse siano meno gravi.

Se per disposizione di legge la pena pecuniaria debba essere stabilita in proporzione alla somma frodata, si prenderà per base la tariffa dell'Alta Parte contraente, le cui leggi doganali e di monopolio sono state lese.

In caso di divergenza fra gli organi amministrativi delle Alte Parti contraenti sull'applicazione della tariffa alla merce, i Governi rispettivi si metteranno preliminarmente d'accordo per appianare la divergenza.

Art. 13.

Nei processi da iniziare a termini dell'articolo 12, i rapporti ufficiali delle autorità o dei funzionari dell'altra Parte contraente avranno lo stesso valore probatorio che è attribuito a quelli delle autorità o dei funzionari del luogo, in casi simili.

Art. 14.

Le spese occasionate dai processi iniziati in base all'articolo 12 dovranno essere rimborsate dall'Alta Parte contraente nell'interesse della quale il processo è fatto, a meno che esse non possano essere coperte dal valore degli oggetti sequestrati o abbandonati dai contravventori.

Art. 15.

Le somme versate dall'imputato o condannato in occasione di procedimenti compiuti in base all'articolo 12, o realizzate con la vendita degli oggetti in contravvenzione, saranno impiegate in maniera che le spese del processo siano rimborsate in primo luogo; verranno rimborsati in secondo luogo i diritti sottratti all'altra Parte contraente; verrano in terzo luogo le pene pecuniarie.

Queste ultime resteranno a disposizione dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo il processo.

Art. 16.

L'azione penale nei procedimenti iniziati a termini dell'articolo 12 non dovrà essere proseguita quando l'autorità dell'Alta Parte contraente che ebbe a promuoverli ne faccia domanda, a meno che non sia stata già emessa una sentenza definitiva, cioè passata in giudicato.

In tale caso saranno egualmente applicabili le disposizioni dell'articolo 14 circa le spese del procedimento.

Art. 17.

Le autorità amministrative e giudiziarie di ciascuna delle Alte Parti contraenti dovranno, per quel che riguarda i procedimenti istruiti nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, sia per contravvenzione alle leggi doganali o di monopolio di questa stessa Parte, sia in virtù dell'articolo 12, su richiesta delle autorità o del giudice competente:

1°) interrogare, quando sia necessario con giuramento, i testimoni ed i periti che si trovino nel distretto della propria giurisdizione, e, occorrendo, costringere i primi a rendere la loro testimonianza, purchè questa non possa venire ricusata in base alle leggi vigenti nel paese;

2°) procedere d'ufficio a visite e certificarne i risultati;

3°) fare intimare citazioni e sentenze agli imputati che si trovino nel distretto dell'autorità richiesta, e che non siano sudditi dello Stato dell'Alta Parte contraente da cui essa dipende.

Art. 18.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti è tenuta a versare ai sudditi dell'altra Parte, che nel suo interesse abbiano contribuito alla scoperta o al sequestro di oggetti in contrabbando, il premio che, nello identico caso, sarebbe spettato ai nazionali in base alla legge del luogo. Ciò tuttavia a condizione che il caso di contrabbando sia stato esattamente segnalato dai sudditi dell'altra Alta Parte e che inoltre, non soltanto il relativo processo sia stato definitivamente chiuso, ma che anche la pena pecuniaria alla quale il contravventore fu condannato o il prodotto della vendita degli oggetti sequestrati, siano stati versati nelle casse dello Stato.

Art. 19.

In tutti i porti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ove non risieda un agente consolare del Regno d'Italia e nei porti del Regno d'Italia, ove non risieda un agente consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, l'autorità doganale o l'autorità del porto (quest'ultima dopo avere informato la dogana della prossima partenza del bastimento) visiterà i manifesti dei bastimenti diretti ad uno dei porti dell'altro Stato in tutti i casi in cui, in base alle disposizioni doganali di questo medesimo Stato, i manifesti debbano presentarsi muniti di questo visto.

Il visto sui manifesti dei bastimenti italiani e dei bastimenti del Regno dei serbi, croati e sloveni in tale caso sarà rilasciato gratuitamente, qualunque sia l'autorità (consolare, doganale o portuale) che l'abbia posto.

Art. 20.

Le disposizioni fissate dalla presente convenzione per il commercio per via di terra, s'intendono pure estese, in quanto siano applicabili, al commercio per via di mare.

Art. 21.

Nella presente convenzione le parole « leggi doganali » indicano pure le disposizioni riguardanti i divieti d'entrata, di uscita e di transito e le parole « autorità amministrativa » o « autorità giudiziaria » le autorità istituite nei territori delle due Alte Parti contraenti per i procedimenti e la punizione relativi alle contravvenzioni alle leggi suddette.

Art. 22.

La presente convenzione resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

Nel caso in cui da nessuna delle due Alte Parti contraenti venga denunziata un anno avanti la sua scadenza, essa rimarrà in vigore per tacito consenso fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui una delle due Alte Parti contraenti l'avrà denunziata.

E' tuttavia convenuto che la suddetta convenzione non sarà denunziata per tutta la durata del trattato di commercio e di navigazione che verrà concluso fra le due Alte Parti contraenti, e che, per conseguenza, essa dovrà, in ogni caso, aver vigore fino al momento in cui il suddetto trattato cesserà di avere applicazione.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di dodici giorni a partire dalla sua ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'anno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

ACCORDI GENERALI.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, animati dal desiderio di eliminare ogni difficoltà che possa nuocere alla ripresa delle relazioni di affari fra i loro Stati, hanno deliberato di concludere accordi a quest'effetto ed hanno nominato loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. CARLO SCHANZER, Senatore del Regno, Suo Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ IL RE DEI SERBI, CROATI E SLOVENI

S. E. Voislav Antonievitch, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

I.

Istituto di credito fondiario.

Art. 1.

Qualsiasi controversia riguardante la conversione delle corone austro-ungariche, che sono state presentate dall'« Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia », è regolata dall'accordo speciale sulla sistemazione delle Banche e degli Istituti di Crédito (Capitolo VI).

Art. 2.

Le modalità per la ripartizione delle altre attività, del suddetto « Istituto provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia », saranno stabilite dalla Commissione speciale incaricata della sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, distretti, comuni ed altri corpi morali pubblici locali.

II.

Valutazione delle proprietà mobiliari e immobiliari provinciali della Dalmazia.

Art. 3.

Per l'esecuzione dell'articolo 2 del Trattato di Rapallo, in ciò che concerne l'equa ripartizione tra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, dei beni provinciali e comunali, come pure delle fondazioni di carattere provinciale della Dalmazia, le Alte Parti contraenti convengono che si proceda alla valutazione di tutti i mobili, immobili e loro pertinenze nella provincia di Dalmazia, ivi compreso il Palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura, e ciò a mezzo di una Commissione unica di periti (Commissione per la valutazione), che sarà nominata e che darà principio ai suoi lavori entro due mesi dalla data della messa in vigore del presente accordo.

Art. 4.

La valutazione del mobilio di ciascun fabbricato dovrà essere fatta separatamente.

Art. 5.

Non sono oggetto di valutazione:

a) il mobilio della Giunta provinciale;

b) il mobilio del Palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura e dell'Istituto provinciale di Credito fondiario;

c) i mobili, il materiale chirurgico, medicamentario e farmaceutico, come pure gli apparecchi Röntgen eventualmente esistenti nei quattro Ospedali provinciali della Dalmazia (Borgo Erizzo, Sebenico, Spalato e Ragusa) e le loro biblioteche;

d) il mobilio della scuola d'« Ostetricia » annessa all'Ospedale provinciale di Borgo Erizzo;

e) il mobilio ed il materiale didattico delle scuole popolari e civiche della Dalmazia e le loro biblioteche.

Art. 6.

A comporre la Commissione di valutazione ciascuna delle Alte Parti contraenti nominerà:

a) un delegato;

b) un perito architetto;

c) un perito agrario;

d) un perito per i mobili.

Se durante il corso dei lavori si presentasse l'occasione di dover stimare oggetti non appartenenti alle categorie dei fabbricati, dei terreni, o dei mobili, ciascuno dei delegati delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di designare per la stima di tali oggetti una persona idonea fra coloro che sono inscritti nella lista dei periti giudiziari.

Art. 7.

La Commissione, prima di intraprendere le operazioni che le sono confidate, dovrà stabilire le linee di massima da applicare nel corso della valutazione.

Le ipoteche che gravano sugli immobili, alla cui valutazione si procede, rimangono a carico dell'istituzione provinciale a cui gli immobili sono assegnati; tuttavia, se ne terrà conto nella loro stima.

Le ipoteche simultanee, che gravano sugli immobili assegnati in parte ad una ed in parte all'altra delle Alte Parti contraenti, saranno considerate come i debiti provinciali non garantiti da ipoteca.

Art. 8.

Nel caso di divergenza su qualche stima i periti dovranno nominare un arbitro. Qualora non intervenga l'accordo sulla scelta dell'arbitro, questo verrà scelto, tra coloro che furono proposti dai periti, dal rappresentante del Governo del territorio ove è situato l'oggetto da stimare.

Art. 9.

La stima di tutti i beni sarà fatta in moneta del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 10.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti assumerà a proprio carico le spese occasionate dai membri della Commissione che essa avrà nominati.

III.

Sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, distretti e comuni e di altri corpi morali pubblici e locali.

Art. 11.

Il Governo d'Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si impegnano col presente accordo a sottoporre al giudizio di Commissioni speciali tutte le questioni concernenti la sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, distretti e comuni limitrofi dei due Paesi, le cui circoscrizioni territoriali abbiano subìto variazioni in seguito all'applicazione del Trattato di Rapallo.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre a queste stesse Commissioni le questioni riguardanti la sistemazione degli interessi patrimoniali dei corpi morali di diritto pubblico che esercitano le loro funzioni sul territorio delle provincie su menzionate, sia che la loro circoscrizione si estenda

a tutta la provincia, sia che si limiti ad un distretto o ad un comune.

Saranno comprese tra le questioni da sottoporre alle Commissioni suddette quelle della medesima indole riguardanti gli Istituti di credito ipotecario e le questioni concernenti i diritti di caccia, di legnatico, di pascolo ed altri diritti simili, spettanti alle popolazioni dei territori attraversati dalla nuova frontiera.

Art. 12.

Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente, saranno istituite tre Commissioni speciali, di cui una — che risiederà alternativamente a Gorizia e a Lubiana — avrà competenza per le questioni riguardanti la provincia di Gorizia e la Carniola; l'altra — che risiederà alternativamente a Parenzo e a Ponte di Veglia — sarà competente per quelle riguardanti la provincia dell'Istria, l'isola di Veglia ed il comune di Castua; e la terza — che risiederà alternativamente a Zara ed a Spalato — sarà competente per le questioni riguardanti la provincia di Dalmazia. Questa ultima Commissione dovrà conformarsi, per l'adempimento del suo mandato, ai principî ed alle disposizioni speciali che si riferiscono alla provincia di Dalmazia, di cui ai capitoli IV, e V, in quanto esse riguardino il compito delle suddette Commissioni.

Art. 13.

Ognuna delle tre Commissioni previste nell'articolo precedente sarà composta di sei delegati effettivi e di sei membri supplenti, di cui tre fra i primi e fra i secondi saranno nominati dal Governo Italiano e tre dal Governo Serbo, Croato e Sloveno.

Art. 14.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente i nomi dei propri delegati e dei supplenti e la sede degli uffici delle Commissioni nei rispettivi territori.

Art. 15.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna di porre a disposizione dei propri delegati il personale di segreteria necessario ed eventualmente il personale tecnico, come pure i documenti, informazioni e tutti i dati che potranno essere necessari per un equo giudizio sulla materia sottoposta alle Commissioni previste dal presente accordo.

Art. 16.

I rappresentanti dei due Stati e gli uffici sopradetti saranno chiamati a stabilire a quali corpi morali le disposizioni del presente capitolo debbono essere applicate in virtù dell'articolo 11 ed a raccogliere ed a classificare tutti i documenti e tutti i dati necessari per fissarne la sistemazione patrimoniale.

Due mesi dopo la costituzione delle Delegazioni e degli uffici sopradetti, le Commissioni saranno convocate ad iniziativa di una delle Alte Parti contraenti nel proprio territorio e nella sede di cui si è parlato all'articolo 12.

Anche prima della suddeta convocazione, le Delegazioni dei due Stati contraenti potranno comunicarsi direttamente gli elenchi dei corpi morali che dovranno formare oggetto delle prossime discussioni.

Art. 17.

Fino dalla prima seduta, le Commissioni eleggeranno nel proprio seno un Presidente. Esse si comunicheranno tutti i documenti e tutti i dati rispettivamente raccolti e classificati. In caso di disaccordo, la presidenza verrà assunta a turno da un membro scelto da ogni Delegazione.

Art. 18.

Se per la determinazione delle questioni formanti oggetto di discussione o per la loro definizione una di queste Delegazioni avesse necessità di avere altri documenti o di procedere ad ulteriori inchieste, i delegati ed il Governo dello Stato ove si trovano i documenti o nel quale le inchieste debbono essere effettuate, risponderanno alle domande fatte dalla Delegazione dell'altro Stato contraente colla più grande sollecitudine, facilitandone nel miglior modo le ricerche.

Art. 19.

Le decisioni prese saranno comunicate dalle due Delegazioni ai rispettivi Governi, per la ratifica, nel termine di un mese a partire dalla loro data.

Le questioni che, in mancanza d'accordo le Commissioni non avessero potuto regolare e quelle la cui decisione non fosse ratificata dai due Governi suddetti entro il termine di sei mesi dalla data della loro comunicazione, saranno deferite al giudizio di un arbitro, che sarà scelto di comune accordo dai Governi delle Alte Parti contraenti.

In caso di divergenza sulla scelta dell'arbitro, questa scelta sarà deferita alla Società delle Nazioni.

IV.

RIPARTIZIONE DEI BENI DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI.

Art. 20.

1) Gli edifici dello Stato e le loro appartenenze ed i mobili che vi sono strettamente connessi appartengono in proprietà assoluta a quella delle due Alte Parti contraenti nel territorio della quale essi sono situati, e non devono essere oggetto di ripartizione.

2) Per ciò che concerne gli uffici dello Stato di carattere provinciale, che avevano la loro sede nel territorio di Zara e la cui competenza territoriale si estendeva a tutto il regno di Dalmazia, si procederà ad una ripartizione equa e proporzionale dei mobili che sono strettamente connessi agli edifici, come pure dei libri, strumenti ed altri mezzi ausiliari, con riguardo alle necessità pratiche delle due amministrazioni, in modo da facilitare ad esse, nella nuova situazione, la continuità pacifica e regolare delle loro funzioni. Per gli oggetti che si possono facilmente acquistare nel libero commercio, il Governo d'Italia potrà versarne l'equivalente in ispecie.

3) Il materiale didattico e scientifico (gabinetti, mobili, ecc.) come pure la biblioteca del Ginnasio superiore di istruzione di lingua serbo-croata in Zara, saranno attribuiti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e posti senza ritardo a sua disposizione.

Per ciò che si riferisce al « preparandio » maschile di Borgo Erizzo, la biblioteca soltanto sarà oggetto di equa ripartizione, tenute presenti le esigenze particolari degli Istituti scolastici esistenti nei territori della Dalmazia assegnati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

4) L'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà affidata alla « Commissione di ripartizione » da nominare a termini dell'accordo relativo (vedi capitolo III).

Art. 21.

Le basi della ripartizione del patrimonio provinciale della Dalmazia sono fissate nel seguente modo:

1) Gli immobili che fanno parte del patrimonio provinciale della Dalmazia, senza riguardo al ramo dell'amministrazione e salvo il calcolo del loro valore, spettano in proprietà a quello delle Alte Parti contraenti che ha la sovranità del territorio ove essi sono situati.

2) Detti immobili, compreso il palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura di Zara, come pure il loro mobilio, formeranno oggetto di regolare valutazione da parte della Commissione di valutazione prevista dalle disposizioni sulla valutazioni delle proprietà mobiliari ed immobiliari della Dalmazia (vedi cap. II).

Allorquando ne sia stato stabilito il valore, la Commissione di ripartizione prevista dall'articolo 20, n. 4, procederà alla ripartizione degli immobili e del mobilio, in modo da attribuirne il 10 per cento allo Stato italiano ed il 90 per cento allo Stato dei Serbi, Croati e Sloveni. Le differenze verranno compensate in ispecie, in moneta serbo-croato-slovena.

Nella determinazione dei valori formanti la base della ripartizione si dovrà dedurre da essi, proporzionalmente alla valutazione attuale degli immobili, le somme che furono impiegate nella costruzione degli edifici (specialmente degli ospedali) e provenienti da fondi speciali, come le fondazioni ed altri patrimoni particolari.

3) Per quel che si riferisce al debito pubblico della provincia di Dalmazia verranno adottate delle disposizioni in conformità all'articolo 204 del Trattato di San Germano.

4) Tutte le altre passività, tal quali risulteranno dalla liquidazione dei diversi fondi amministrativi, saranno passate a carico del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per soddisfare la sua quota parte di passività fissata al 10 per cento, il Regno d'Italia verserà al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni una somma da stabilire su liquidazione di ciascuna partita che sarà effettuata dalla suddetta Commissione di ripartizione.

In tutte le questioni per le quali, a causa di difficoltà tecniche dovute alle condizioni eccezionali in cui l'amministrazione provinciale si trovò durante la guerra o nel periodo di occupazione, non fosse possibile giungere a conclusioni rigorosamente esatte dal punto di vista contabile, la Commissione o l'arbitro procederanno *de bono et aequo*, secondo la regola fissata al n. 2 del presente articolo, alla ripartizione del numerario e dei titoli, nonchè dei residui attivi e passivi, in quanto questi siano stati constatati.

5) La stessa Commissione menzionata al numero precedente, procederà alle constatazioni necessarie e sottoporrà ai due Governi le proposte riguardanti la liquidazione delle somme anticipate dal Governo italiano quale potenza occupante, sia sotto forma di versamenti diretti alla Giunta provinciale della Dalmazia a Zara, sia sostenendo spese che in base alle leggi preesistenti avrebbero dovuto restare a carico di fondi provinciali autonomi.

Nel ripartire tra le due Amministrazioni i carichi derivanti dalle suddette anticipazioni e spese fatte durante l'occupazione, poichè si tratta di sborsi effettuati a profitto esclusivo del territorio dalmata di occupazione, la base di ripartizione non sarà del 10 per cento e del 90 per cento, ma una nuova base verrà determinata in proporzione della popolazione e delle imposte reali dirette del territorio occupato.

6) Ciascuna delle Alte Parti contraenti assume i diritti e gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva in base alle leggi finora in vigore, di fronte ai funzionari e agli altri impiegati in servizio o pensionati che hanno acquistato o che acquisteranno la nazionalità del rispettivo Stato, compresi i professori e gli impiegati del Consiglio provinciale di agricoltura.

In attesa, le contribuzioni arretrate occorrenti saranno pagate o ritenute rispettivamente dalle casse che hanno pagato sino ad ora.

Così pure ognuna delle Alte Parti contraenti, nella sua qualità di amministratrice della cassa pensioni degli impiegati comunali, assume tutti i diritti e tutti gli obblighi che la provincia di Dalmazia aveva di fronte ai funzionari ed agli altri impiegati, pensionati o no, e che sono passati o che passeranno sotto la nazionalità dello Stato rispettivo.

La ripartizione delle attività dei fondi rispettivi avrà luogo non sulla base della regola sopra stabilita, ma in proporzione dei carichi che saranno attribuiti a ciascuno dei due Stati.

7) Le anticipazioni accordate e versate per la costruzione degli edifici scolastici resteranno a carico di quella delle due Alte Parti contraenti nel territorio della quale l'edificio è stato costruito.

Nel computo della massa provinciale saranno esclusi i fondi o legati speciali di carattere locale devoluti a determinate scuole e che, in conformità al paragrafo 30 della legge scolastica, dovranno rimanere a profitto delle scuole beneficiarie.

8) Tutto il mobilio esistente nella sede della Giunta provinciale dalmata e nella sede dell'Istituto provinciale di Credito fondiario apparterrà, fuori conteggio, al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, mentre tutto il mobilio esistente nella sede del Consiglio provinciale di agricoltura apparterrà, egualmente fuori conteggio, al Regno d'Italia.

Quanto sopra non si riferisce alla sistemazione dell'Istituto provinciale di credito fondiario, sistemazione che sarà fatta separatamente.

9) Le imposte provinciali pubbliche di ogni specie, arretrate o no, saranno percepite fino alla cessazione dell'occupazione, come di diritto e di dovere, da ciascuna delle Alte Parti contraenti in corrispondenza del territorio ove si trova la cosa od agisce la persona, le quali hanno dato luogo all'imposta, salvo il regolamento finale dei conti fra i due Governi.

10) Le Alti Parti contraenti riconoscono che le fondazioni Monti di Knin (Glavica) e Pericic di San Gassiano, amministrate dalla Giunta Provinciale dalmata, debbono essere considerate esclusivamente di interesse del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Per ciò che si riferisce alle altre fondazioni poste sotto l'amministrazione dello Stato o della provincia e di altri organi e che estendevano la loro azione a tutta la provincia, le Alte Parti contraenti hanno convenuto che la Commissione di ripartizione dovrà seguire le direttive che vennero stabilite dalla Conferenza di Roma, in esecuzione degli articoli 226 e 273 del Trattato di San Germano.

11) Per l'installazione di un ufficio consolare del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a Zara, il Governo italiano s'impegna a cedere al suddetto Regno un edificio nella città di Zara, edificio che sia anche di gradimento del Governo Serbo, Croato e Sloveno. Il prezzo della cessione sarà computato nella ripartizione a credito dello Stato italiano.

12) Per ciò che riguarda l'Ospedale provinciale di Borgo Erizzo, le Alte Parti contraenti, pur confermando il principio della proprietà e dell'esercizio dell'ente da parte dell'Italia, convengono di assicurare ai sudditi jugoslavi (malati, donne gestanti o prossime al parto, trovatelli) senza riguardo alla loro dimora, l'ammissione nel detto ospedale con un trattamento perfettamente eguale a quello dei nazionali italiani, anche per ciò che si riferisce alle spese di mantenimento, che dovranno essere rimborsate dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Le modalità relative verranno determinate mediante un accordo speciale. I medesimi vantaggi sono garantiti ai sudditi italiani di-

moranti in Dalmazia, negli ospedali o in consimili istituti situati nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 22.

La ripartizione del patrimonio appartenente al comune politico di Zara tale quale è attualmente, verrà fatta in base ai seguenti principî:

1) Ogni frazione del comune politico di Zara conserva la proprietà dei suoi beni.

La divisione politica della frazione comunale di Diklo non potrà apportare, in nessun caso, una modificazione ai diritti di pascolo e di taglio dei boschi attualmente esistenti.

E' nello stesso tempo ammesso che non esiste proprietà immobiliare che sia comune tra la frazione di Zara e le altre frazioni rimanenti.

2) La municipalità di Zara continuerà a provvedere all'amministrazione regolare separata dalle diverse frazioni destinate ad essere staccate dal suo corpo politico, fino al momento in cui la separazione effettiva sarà avvenuta.

In quello stesso momento sarà constatata la situazione finanziaria di ogni frazione. L'eccedente sarà pagato ed il *deficit* sarà esatto.

Per ciascuna delle frazioni assegnate al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sarà compilata una specificazione delle rendite e dei crediti realizzabili, e sarà rimessa al nuovo comune al quale ciascuna frazione verrà aggregata.

La ripartizione delle attività e delle passività della frazione di Diklo verrà fatta in proporzione della popolazione e dello ammontare delle imposte reali dirette, afferenti a ciascuna delle porzioni assegnate al Regno d'Italia ed al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

3) Il fondo comune dovrà funzionare fino al giorno precedente alla consegna.

Non appena il *deficit* sarà stato ripartito fra tutte le frazioni, sulla base di quanto compete allo Stato per le imposte dirette, che il pareggio sarà stato raggiunto fra spese ed entrate e che la ripartizione sarà stata effettuata, sulla base suindicata, fra le due parti della frazione di Diklo, verrà chiuso il fondo comune. A partire da questo momento tutti i debiti ed i rispettivi crediti, riferentisi ad epoche anteriori, resteranno a carico ed a profitto del comune politico al quale le differenti frazioni saranno state aggregate. Per conseguenza, appena effettuata la consegna al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni delle frazioni convenute, nonchè delle eccedenze e dei *deficit* rispettivi, il comune politico di Zara non dovrà più occuparsi della esazione delle rendite, nè del pagamento delle spese riferentisi al tempo anteriore alla consegna, sia che spettino alle dette frazioni, sia che spettino al fondo comune.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni rinuncia espressamente alla ripartizione sotto qualsiasi forma degli effetti destinati come mobilio della sede e dell'ufficio del comune di Zara.

4) Rimane convenuto che il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e le frazioni che saranno staccate dal comune di Zara non avranno alcuna ingerenza o alcun diritto su beni e fondazioni posti sotto l'amministrazione del comune politico di Zara, il cui elenco è qui sotto riprodotto:

Fondazione Cipriani; fondazione Giovino; fondazione per gli assegni ad un allievo dell'Accademia di Fiume; fondo pensioni per le guardie municipali; fondazione per la storia di Zara; due fondazioni per borse di studio; fondazione per gli orfani; fondi per le vedove e gli orfani di soldati morti in guerra; prestito della città di Zara, del 1911.

5) Per ciò che riguarda il patrimonio dell'Istituto di beneficenza pubblica di Zara, le Alte Parti contraenti prenderanno eventualmente accordi, dopo avvenuto uno scambio di informazioni sull'origine, la consistenza e la destinazione dello stesso patrimonio.

Art. 23.

L'eventuale ripartizione degli archivi avrà luogo secondo le regole stabilite nel capitolo V.

Per ciò che non è contemplato nello stesso capitolo V saranno applicate le disposizioni dei trattati e delle convenzioni attualmente in vigore.

Nel caso eventuale della ripartizione dei beni dei vescovati cattolico ed ortodosso di Zara, nonchè dei rispettivi seminari, la Commissione di ripartizione procederà, se del caso, d'accordo con l'Autorità ecclesiastica competente, in quanto i due Governi lo giudichino necessario.

Art. 24.

Le controversie di qualsiasi specie, che potranno sorgere fra le Alte Parti contraenti relativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolo, saranno sottoposte all'arbitro da nominare a termini dell'articolo 19 delle disposizioni sulla sistemazione degli interessi patrimoniali delle provincie, dei distretti e dei comuni. (Vedi capitolo III).

I pagamenti da fare in conformità dell'articolo 21 numeri 2, 4 e 5, dovranno essere eseguiti entro sei mesi a partire dal momento in cui i rispettivi importi saranno stati fissati in modo definitivo.

V.

Ripartizione degli archivi della Dalmazia.

Art. 25.

Per ciò che riguarda l'eventuale ripartizione degli archivi, biblioteche d'ufficio, libri e registri pubblici, prenotazioni, conti, piani, carte, titoli, documenti, protocolli, indici ed appartenenze di qualsiasi specie, di proprietà delle autorità, degli uffici e degli istituti dei diversi rami civili e militari — nessuno eccettuato — della passata amministrazione di Stato, in Dalmazia, nonchè dell'amministrazione autonoma provinciale e comunale, sarà istituita una Commissione speciale, nella quale le Alte Parti contraenti saranno rappresentante da un egual numero di delegati. Si debbono intendere, per archivi gli uffici di registrazione ed il loro relativo materiale di atti, ivi compresi gli atti notarili in custodia giudiziaria.

Alla biblioteca del tribunale d'appello è riconosciuto il carattere di biblioteca di ufficio.

Art. 26.

La Commissione avrà la propria sede a Zara. Essa incomincerà i suoi lavori entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente accordo. Verrà garantito ai suoi membri l'accesso ai locali ove sono conservati i materiali di cui all'articolo 25, come pure l'appoggio più completo e la collaborazione di tutte le autorità e di tutti gli uffici.

Art. 27.

La Commissione si propone i seguenti scopi:

a) Sceglierà prima di tutto gli atti necessari all'amministrazione dello Stato del territorio dell'una o dell'altra delle due Alte Parti contraenti; ne farà degli elenchi esatti, che trasmetterà alle autorità competenti, affinchè queste ne ordinino

la relativa consegna. In casi di urgenza e su richiesta delle autorità interessate, tali atti saranno consegnati senza indugio e per la via più breve.

La Commissione separerà gli atti dell'amministrazione corrente dagli atti più antichi, considerando come correnti quelli che non rimontino ad un'epoca anteriore agli ultimi quaranta anni dell'amministrazione austriaca cessata alla data dell'armistizio, e astenendosi dal toccare gli altri, che saranno trattati secondo le regole da stabilire per gli atti storici. Quelli fra gli atti correnti, che, per ragione di competenza personale o territoriale, si riferiscano unicamente agli interessi di una delle due Amministrazioni dello Stato, saranno immediatamente assegnati dalla Commissione all'autorità competente, alla quale essa ne farà la consegna. Per contro gli atti correnti, il cui interesse sarà considerato dalla Commissione comune ai due territori e quelli che saranno dalla Commissione considerati per qualsiasi ragione come indivisibili, verranno normalmente attribuiti dalla Commissione all'autorità serbo-croata e slovena competente, specialmente allorchè essi riguardino tutta la provincia di Dalmazia, e salvo l'attribuzione all'autorità italiana competente degli atti concernenti sopratutto gli interessi del territorio italiano in Dalmazia. Le norme per la compilazione degli elenchi di questi atti ed il metodo di consegna sono eguali a quelle stabilite per gli altri.

I libri ed i registri pubblici, nonchè quelli di prenotazione e di evidenza, saranno considerati come atti correnti nel caso in cui siano stati in uso durante gli ultimi quaranta anni, senza riguardo alla data della loro posta in opera. Per le masse degli archivi notarili, saranno decisive la sede dell'ufficio del notaio e la data della loro prèsa in conservazione. Gli atti personali saranno attribuiti e trasmessi, senza riguardo alla loro data, in corrispondenza al diritto di cittadinanza e in rapporto agli emolumenti di ciascun funzionario.

b) Gli archivi della Giunta provinciale di Dalmazia sono interamente trasmessi al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ed egualmente quelli del Consiglio provinciale di agricoltura, salvo quegli atti che si riferiscono direttamente al territorio della Dalmazia facente parte del Regno d'Italia. Egualmente saranno estratti dagli archivi del comune politico di Zara, e saranno trasferiti a chi di diritto, soltanto gli atti riguardanti direttamente le frazioni comunali che debbono separarsi dalla loro circoscrizione originale.

c) La ripartizione delle biblioteche d'ufficio sarà fatta con riguardo alle necessità pratiche delle due amministrazioni, in modo da facilitare nelle condizioni attualmente cambiate, la continuità normale delle loro funzioni.

Art. 28.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le sue deliberazioni hanno effetto immediato. Nel caso di parità di voti, i due Governi provvedono d'accordo: se tale accordo non si verifica, ciascuna delle Alte Parti contraenti è libera di appellarsi al giudizio di un arbitro, che, in caso di mancata intesa, verrà designato dal Segretariato permanente della Società delle Nazioni.

Art. 29.

Fino a che la ripartizione non avrà luogo, gli archivi, le cancellerie, le biblioteche resteranno integralmente nei luoghi ove essi si trovavano nel mese di ottobre 1918.

Art. 30.

Per la parte di materiale che, pur riguardando interessi comuni, fosse attribuito per qualsiasi ragione ad una sola delle Alte Parti contraenti, o che restasse in qualsiasi modo in consegna di una sola delle Alte Parti contraenti, queste s'impegnano reciprocamente a permettere, alla Parte che lo richieda, di poterne prendere visione sul posto, di prenderne copia, estratti fotografie, ecc., come pure a concedere in uso, in casi speciali, oggetti particolari a titolo di prestito, contro restituzione in un termine da fissare.

Le Alte Parti contraenti si impegnano di conservare accuratamente e di mantenere inalterato questo materiale, nella sede ove esso verrà situato di comune accordo.

Le spese relative alle differenti maniere dell'uso suddetto, resteranno a carico della Parte che ne avrà fatto domanda.

Art. 31.

Gli atti ed i documenti riguardanti soltanto diritti privati o interessi di sudditi o di persone giuridiche, aventi la loro residenza o la loro sede nel territorio serbo-croato-sloveno, saranno dati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Gli atti ed i documenti riguardanti diritti o interessi comuni ai sudditi dei due Stati, saranno conservati negli Archivi ove si trovano e se ne rilascerà copia a spese degli interessati italiani o serbo-croati e sloveni che ne avranno fatto richiesta.

La parte degli archivi di Zara, con gli atti, i documenti o gli oggetti che vi sono conservati e che rappresentano le vestigia o i ricordi della Dominazione della Repubblica di Venezia in Dalmazia, non sono oggetto di ripartizione; essi saranno conservati dallo Stato Italiano.

La determinazione delle norme per la ripartizione degli archivi e delle biblioteche di pertinenza delle autorità e degli Istituti ecclesiastici, qualunque sia la loro origine, è riservata a negoziati separati.

VI.

SISTEMAZIONE DELLE BANCHE.

Art. 32.

Considerato che si sono verificate divergenze fra i punti di vista del Governo d'Italia e del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per ciò che riguarda l'esistenza e l'ammontare degli interessi dei sudditi serbi, croati e sloveni nelle banche e negli Istituti di credito aventi sede nel territorio annesso all'Italia o che vi hanno delle succursali;

considerato che esiste una divergenza fra i due Governi, anche per quel che riguarda le condizioni alle quali i suddetti interessi potrebbero essere presi in considerazione agli effetti dell'articolo 215 del Trattato di San Germano; e che il Governo d'Italia contesta che detto articolo sia applicabile nei rapporti fra le due Alte Parti contraenti;

considerato che il Governo d'Italia ed il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni desiderano appianare ogni difficoltà che si opponga ad una ripresa di amichevoli relazioni d'affari fra i due Paesi, senza tuttavia intaccare menomamente i principî sui quali le Alte Parti contraenti basano i loro punti di vista nella controversia suddetta;

e considerato che i due Governi mirano e s'impegnano a facilitare la creazione di un Istituto di credito, che sia in grado di rendere più intimi i rapporti commerciali fra l'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

le Alti Parti contraenti hanno deliberato di eliminare la divergenza con una transazione amichevole, alle seguenti condizioni:

Paragr. 1.

Il Governo del Regno d'Italia effettuerà, appena sarà possibile, la conversione delle corone austro-ungariche in possesso

dei sudditi serbi, croati e sloveni e per loro conto depositate negli Istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio di Zara, la cui conversione venne rifiutata, allo stesso tasso di cambio e alle stesse condizioni che sono state fissate per i sudditi italiani residenti nel territorio su menzionato di Zara.

La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi serbi, croati e sloveni residenti all'estero.

Paragr. 2.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni farà effettuare la conversione delle corone austro-ungariche in possesso di sudditi italiani o per conto loro depositate in istituti o presso persone fisiche o giuridiche nel territorio dei Serbi, Croati e Sloveni allo stesso tasso e alle stesse condizioni che sono state fissate o che saranno fissate per i sudditi serbi, croati e sloveni.

La conversione dei depositi avrà luogo anche nel caso in cui i depositi siano stati costituiti da sudditi residenti all'estero.

Paragr. 3.

Per regolare le altre questioni che formano oggetto di divergenza fra le due Alti Parti contraenti in ciò che riguarda gli interessi negli Istituti di Credito sopra indicati, il Governo del Regno d'Italia porrà a disposizione del Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, entro il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, la somma di 16 milioni di lire italiane.

Se l'ammontare è versato prima o dopo del giorno sopraindicato, gli interessi al 5 per cento annuo saranno portati a credito o a debito del Governo italiano.

Paragr. 4.

Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconosce che nè esso nè i propri sudditi avranno alcun diritto nè alcuna ragione di chiedere indennità o pagamenti al Governo italiano per qualsiasi titolo che abbia tratto alla conversione della moneta austro-ungarica in lire, alla conversione di depositi presso Istituti di Credito, o ai danni relativi, sofferti dai sudditi serbi, croati e sloveni nel territorio annesso al Regno d'Italia e che non sono considerati negli accordi speciali.

VII.

ISTITUTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE.

Art. 33.

Il Governo Italiano ed il Governo Serbo, Croato e Sloveno hanno convenuto di affidare ad una Commissione speciale l'incarico di compiere i lavori preparatori e di formulare proposte concrete per la sistemazione dei rapporti fra le Alte Parti contraenti su tutti gli Istituti e Fondi di assicurazione sociale, che operavano nei territori dell'ex monarchia austro-ungarica e che sono attualmente passati sotto la sovranità di uno dei due Stati contraenti.

Questa Commissione, che siederà a Trieste, dovrà essere costituita in tempo utile per cominciare i propri lavori nel termine di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

VIII.

VIE DI COMUNICAZIONE.

Art. 34.

Tutte le questioni concernenti le comunicazioni devono essere risolte dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alti Parti contraenti.

IX.

NAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE CASE DI COMMERCIO.

Art. 35.

Le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, le Società in accomandita per azioni e le Società per azioni, le Società anonime e le Società a garanzia limitata, attualmente esistenti nel territorio che faceva parte dell'ex monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito all'una o all'altra delle Alte Parti contraenti, avranno la nazionalità dello Stato ove esse sono state legalmente costituite e sul territorio del quale esse hanno l'oggetto e la sede principale della loro impresa.

Art. 36.

Allorchè da una parte la sede di una Società contemplata nell'articolo precedente e la sede del Tribunale presso cui detta Società è registrata e d'altra parte il luogo della impresa o dello stabilimento principale non siano situati nel territorio dello stesso Stato, la determinazione della nazionalità di detta Società sara di competenza dell'autorità politica provinciale del luogo ove si trova l'oggetto principale dell'impresa.

Se tuttavia l'oggetto principale è situato al di fuori delle frontiere di una delle Alte Parti contraenti, ed anche nel caso in cui non sarà possibile determinare quale delle diverse imprese o quale stabilimento debba essere considerato come l'oggetto principale dell'impresa, questa determinazione sarà di competenza dell'autorità politica provinciale nella circoscrizione giurisdizionale del Tribunale presso cui la Società è registrata.

Art. 37.

Le Case commerciali individuali e sociali, compresi i Consorzi economici a garanzia limitata od illimitata, aventi soltanto la loro sede nel territorio già facente parte della monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito all'una delle Alte Parti contraenti, possono trasferire la loro sede nel territorio dell'Alta Parte contraente, nel quale esse hanno l'oggetto principale della loro impresa.

In tale caso non sarà richiesta la liquidazione della Casa commerciale, anche se si tratti di una Società anonima.

Art. 38.

La radiazione dal registro del commercio verrà effettuata in base ad una domanda della parte interessata, munita dell'approvazione dell'autorità politica provinciale dello Stato nel cui territorio dovrà essere trasferita la sede della Casa commerciale di cui si tratta.

Art. 39.

La Casa commerciale che avrà ottenuta tale radiazione sarà esentata, nello Stato in cui aveva la sede e dal quale essa si trasferisce, dal pagamento delle imposte ordinarie e straordinarie, comprese le imposte di guerra e le relative imposte addizionali,

gravanti sui redditi industriali. Tale esenzione avrà effetto a datare dal giorno della presentazione della domanda, purchè questa sia presentata entro sei mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del presente accordo, e che il trasferimento effettivo della sede abbia luogo immediatamente dopo ottenuta la approvazione del suddetto trasferimento.

Tale esenzione si estende anche alle imposte che si possono esigere durante un'eventuale liquidazione, e specialmente ai profitti di liquidazione ed all'imposta sul patrimonio.

X.

FIDECOMMESSI.

Art. 40.

I sudditi di una delle Alte Parti contraenti non potranno in verun caso essere esclusi, a causa della loro nazionalità, dal diritto di percepire le rendite di un fidecommesso sottoposto alle leggi dell'altra Parte.

Art. 41.

Nel caso di soppressione dei fidecommessi o di risoluzione del vincolo fidecommissario da parte di una delle Alte Parti contraenti, i sudditi dell'altra Parte chiamati alla successione dei beni godranno, tanto nel caso di ripartizione dei suddetti beni, quanto in quello di pagamento di indennità, dello stesso trattamento fatto ai sudditi dello Stato in cui si trovano i beni.

Art. 42.

Nessuna tassa, canone od onere sotto qualsiasi forma saranno a questo riguardo imposti ai sudditi delle Alte Parti contraenti se non siano egualmente imposti ai sudditi dello Stato in cui i beni si trovano.

XI.

IMPOSTE.

Art. 43.

Per la stipulazione di un accordo speciale per la liquidazione delle imposte dopo il 3 novembre 1918 e da effettuare sino alla fine dell'anno finanziario 1922, nel territorio dell'antica monarchia austro-ungarica trasferito alle Alte Parti contraenti allo scopo di evitare una doppia tassazione, sarà istituita una Commissione speciale entro il termine di tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

La Commissione sarà composta di un delegato munito di pieni poteri per ciascuna delle due Alti Parti contraenti.

Essa si riunirà a Lubiana entro un mese dalla sua costituzione.

XII.

PESCA MARITTIMA.

Art. 44.

I Governi delle due Alte Parti contraenti convengono di considerare come esecutiva, senz'altra ratifica, la Convenzione che regola la pesca nell'Adriatico e che venne firmata dai delegati tecnici dei due Stati, a Brioni, il 14 settembre 1921.

La suddetta Convenzione resterà in vigore cinque anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Nel caso in cui nessuna delle due Alti Parti contraenti sia stata denunziata un anno avanti la scadenza, essa continuerà a rimanere in vigore, per tacita rinnovazione, fino allo scadere di un anno a decorrere dal giorno in cui sarà stata denunciata dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti.

E' tuttavia convenuto che detta Convenzione non sarà denunziata per tutta la durata del Trattato di commercio e di navigazione che sarà concluso fra le due Alte Parti contraenti, e che per conseguenza, essa dovrà in ogni caso aver vigore fino al momento in cui il suddetto trattato cesserà di avere applicazione.

XIII.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ALLA CONVENZIONE CONCLUSA A ROMA IL 6 APRILE 1922 RIGUARDANTI IL DIRITTO DI CITTADINANZA.

Art. 45.

Agli effetti delle disposizioni stipulate nel Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 e delle disposizioni che seguono, saranno considerate come aventi acquistato la nazionalità italiana insieme con tutti i diritti che ne derivano, tutte le persone che, in base alla dichiarazione di opzione presentata entro il termine del 2 febbraio 1922, avranno ottenuto dalle autorità competenti del Regno d'Italia il diritto di cittadinanza.

Art. 46.

Per ciò che riguarda le dichiarazioni di opzione presentate dopo la data suddetta e fino al giorno dell'entrata in vigore del presente accordo, il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni deciderà, se del caso, se alle suddette dichiarazioni debbano essere assicurati gli effetti della nazionalità italiana di cui all'articolo 45.

Le persone alle quali non sarà riconosciuto il diritto di cittadinanza agli effetti dell'articolo VII, n. 2, del Trattato di Rapallo, avranno diritto di conservare, su loro domanda, la nazionalità del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 47.

Coloro che dimorano nei territori ancora occupati dalle truppe Reali italiane e che opteranno per la nazionalità italiana entro il termine di sei mesi a partire dal giorno dello sgombero, godranno tutti i diritti contemplati negli articoli precedenti.

Art. 48.

Le disposizioni dell'articolo VII, n. 2, del Trattato di Rapallo, come pure quelle che sono stipulate negli accordi che derivano dal suddetto articolo, saranno integralmente applicate anche all'isola di Veglia.

XIV.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E TRANSITORIE RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI, DELLE INDUSTRIE E DEI COMMERCI, IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO.

Art. 49.

I sudditi dei territori che appartenevano fino al 3 novembre 1918 all'antica monarchia austro-ungarica e che sono stati trasferiti in virtù dei Trattati di pace di San Germano e del Trianon e del Trattato di Rapallo al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i quali per il diritto ad essi conferito dall'articolo VII, n. 2, di quest'ultimo Trattato avranno optato per la nazionalità

italiana, avranno la facoltà personale di continuare ad esercitare, sempre nel territorio del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, le arti, i mestieri, le industrie e le professioni di ogni specie, che essi avevano legittimamente esercitato fino alla conclusione del Trattato di Rapallo.

Sono escluse le professioni di notaio, di agrimensore geometra, di ingegnere civile autorizzato e di avvocato.

Le interruzioni nell'esercizio delle arti, mestieri, industrie e professioni, dovute a cause di forza maggiore, non saranno prese in considerazione agli effetti dell'alinea 1°.

Queste disposizioni non si applicano ai pubblici funzionari.

Art. 50.

Per le concessioni accordate dopo l'occupazione da parte delle truppe Reali italiane, il Governo dei Serbi, Croati e Sloveni si riserva il diritto di revocarle, nel caso in cui esistessero ragioni di decadenza che, secondo le leggi in vigore, ne giustificassero la revoca.

Art. 51.

Le concessioni e le licenze industriali che, in base alle leggi dell'antico regime, erano trasmissibili agli eredi, potranno essere trasmesse agli eredi aventi optato direttamente o indirettamente per la nazionalità italiana agli effetti dell'articolo 49, e che, anche in mancanza di testamento, fossero chiamati alla successione.

La trasmissione avrà luogo anche se la nazionalità serbo-croata e slovena fosse richiesta per l'esercizio ed il godimento di dette concessioni o licenze e alle stesse condizioni alle quali essa avverrebbe tra i sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 52.

Le disposizioni emanate dall'antico Governo austro-ungarico in conseguenza della guerra, a partire dal 25 luglio 1914 fino al 3 novembre 1918, contro Società, Istituti o individui di nazionalità italiana, sono considerate senza effetto e le Società, Istituti e gli individui che ne furono colpiti saranno totalmente reintegrati nei diritti di cui anteriormente godevano. Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni non sarà tenuto a pagare una qualsiasi indennità.

Art. 53.

Senza menomazione del diritto di libera contrattazione per quel che riguarda i contratti di lavoro, i sudditi di cui si tratta non saranno esclusi dall'esercizio della loro professione a causa della loro qualità di sudditi italiani, anche se attualmente o in avvenire, per l'esercizio di queste professioni, fosse necessaria l'appartenenza al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, purchè essi si sottopongono alle regole in vigore per i sudditi dello stesso Regno.

Tale disposizione non è applicabile ai pubblici funzionari.

Le disposizioni di questo articolo e quelle dell'articolo 49 del presente capitolo saranno per analogia applicate ai sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni che hanno la loro residenza a Zara.

Art. 54.

Le disposizioni contenute in questo capitolo avranno effetto fino a che questa materia sia definitivamente regolata da un Trattato di commercio fra le due Alte Parti contraenti.

XV.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DEI REGOLAMENTI DI PROCEDURA AMMINISTRATIVI E SULL'INSEGNAMENTO.

Art. 55.

Per completare le disposizioni contenute nella Convenzione relativa alle popolazioni allogene, fatta a San Germano il 10 settembre 1919, ed approvata dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni con dichiarazione del 5 dicembre 1919, si conviene che le dette disposizioni saranno applicate anche ai sudditi italiani divenuti tali agli effetti del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, per ciò che riguarda l'uso della lingua italiana e la libertà d'esercizio del culto e della loro religione in questa lingua e per ciò che riguarda il diritto di istituire, dirigere e controllare scuole ed altri Istituti di educazione, Istituzioni di beneficenza, religiose o di assistenza sociale, oppure di carattere di coltura intellettuale, nella estensione accordata dai suddetti trattati di San Germano e di Rapallo.

La frequenza delle scuole e degli Istituti privati sopra menzionati avrà lo stesso valore della frequenza delle scuole del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni della stessa categoria.

I certificati rilasciati da queste scuole e da questi Istituti privati, avranno gli stessi effetti che sono riconosciuti ai certificati delle scuole pubbliche corrispondenti.

Nelle scuole private su menzionate l'insegnamento della lingua serbo-croata sarà obbligatorio.

Nelle scuole private di cui si tratta, l'insegnamento sarà impartito da maestri e da catechisti scelti dai sudditi italiani e graditi dalle autorità competenti del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Il fatto della nazionalità italiana non potrà formare motivo di non gradimento per gli istitutori, maestri e catechisti delle scuole e degli istituti privati sopra menzionati.

XVI.

DIRITTO DI PROPRIETÀ.

Art. 56.

Le persone, le società, le imprese di ogni genere ed i corpi morali rispettivamente di nazionalità italiana o che hanno ottenuto la constatazione della loro appartenenza al Regno d'Italia, e d'altra parte le persone od enti di nazionalità serba, croata e slovena, non potranno essere sottoposti, per quel che riguarda i beni ed il loro possesso, i loro diritti od interessi nei territori trasferiti ed annessi ad uno dei Stati in virtù dei Trattati di Pace e del Trattato di Rapallo, ad alcun pregiudizio, vincolo o restrizione che non siano applicati egualmente ai sudditi dello Stato dal quale i territori dipendono e che non diano luogo, in ogni caso, ad una cnoveniente indennità.

Art. 57.

Le modalità per la determinazione ed il pagamento dell'indennità di cui all'articolo precedente saranno stabilite in uno speciale accordo nel corso dei negoziati per il Trattato di commercio.

Art. 58.

Le persone, le società, le imprese di ogni genere, i corpi morali, i loro beni, diritti ed interessi, di cui all'art. 56, non potranno essere sottoposti ad alcuna tassa o carico superiori a quelli di cui saranno colpite le persone e le imprese pertinenti

allo Stato che esige l'imposta o dai quali saranno colpiti i loro beni, diritti o interessi.

XVII.

ELEGGIBILITÀ NEI CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE E USO DEL CREDITO.

Art. 59.

I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano di constatare con uno scambio di note che:

1°) i sudditi dei due Stati potranno essere liberamente eletti nei Consigli di amministrazione, nelle Direzioni, nei Collegi Sindacali delle Società anonime e nei Collegi di curatori e nella Direzione dei corpi morali, eccettuati gli Enti di diritto pubblico;

2°) i sudditi indicati nell'articolo 45 del Capitolo riguardante il diritto di cittadinanza in esecuzione dell'articolo VII del Trattato di Rapallo, potranno giovarsi di pieno diritto del loro credito presso gli Istituti o presso particolari, senz'altre limitazioni di quelle fissate per i sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 60.

E' riconosciuta la necessità di prendere misure atte ad evitare ogni pressione che abbia lo scopo di licenziare, soltanto a causa del loro diritto di cittadinanza o della loro nazionalità, gli impiegati e gli operai che si sottomettano alle disposizioni in vigore per i nazionali.

XVIII.

REQUISIZIONI.

Art. 61.

E' convenuto che i sudditi delle due Alte Parti contraenti godranno gli stessi diritti dei sudditi nazionali, riguardo ai compensi per le requisizioni ed al risarcimento dei danni causati dalle dette requisizioni fatte dalle autorità o dalle truppe dei due Stati durante l'occupazione, nei territori attualmente annessi, sia al Regno d'Italia, sia al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

I danni indiretti non sono compresi in queste disposizioni.

Art. 62.

Avranno diritto ai compensi ed ai risarcimenti nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, salvo per i territori ancora occupati dalle truppe italiane, i sudditi che avranno denunziato fino al 1° maggio 1922 alle autorità di una delle Alte Parti contraenti i danni ed i guasti subìti. Nei territori ancora occupati alla data del 1° maggio 1922 dalle truppe italiane, le denunzie alle autorità di una delle Alte Parti contraenti potranno aver luogo nel termine di 45 giorni dopo lo sgombero dei territori rispettivi.

Art. 63.

L'accertamento dei danni e dei guasti già fatto dalle autorità competenti di una delle Alte Parti contraenti sarà definitivamente accettato dalle autorità dell'altra come base per la fissazione del compenso e del risarcimento.

I danni ed i guasti che non siano stati ancora accertati dovranno essere constatati dalle autorità locali con l'intervento delle autorità dell'altra Alta Parte contraente.

Questi accertamenti dovranno aver luogo entro un termine di tre mesi dopo la messa in vigore del presente accordo, per ciò che riguarda i territori già evacuati, e di quattro mesi dopo l'evacuazione dei territori eventualmente ancora occupati alla data suddetta.

Art. 64.

Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della messa in vigore del presente accordo, o, nel caso in cui l'accertamento non abbia ancora avuto luogo, a decorrere dalla data dell'accertamento dei danni e dei guasti, le somme da pagare saranno liquidate dalle autorità competenti ed i pagamenti saranno effettuati nel corso del mese successivo alla liquidazione.

XIX

SEQUESTRI.

Art. 65.

I sequestri e tutti gli altri vincoli che sono stati fissati in conformità dell'articolo 249 del Trattato di pace di San Germano e dell'articolo 232 del Trattato di pace del Trianon, e che riguardano beni, diritti, interessi dei sudditi di una delle Alte Parti contraenti, saranno tolti non appena i sudditi di cui si tratta avranno presentato la dichiarazione relativa al loro diritto di cittadinanza, nelle forme prescritte dagli accordi conclusi e ratificati o da ratificare, oppure, se essi avranno presentato una dichiarazione del Ministero degli affari esteri dello Stato di cui sono sudditi agli organi che sono chiamati a decidere.

Art. 66.

Le disposizioni dell'articolo 65 saranno applicabili a condizione che la proprietà o la partecipazione ai beni, diritti, interessi sequestrati siano provate come esistenti al 3 novembre 1918, o che il trasferimento ne sia stato effettuato come conseguenza di successione in caso di morte di un suddito, che, se fosse ancora vivente, avrebbe diritto a godere di tale vantaggio.

Art. 67.

Le disposizioni del presente capo sono applicabili in tutti i casi di cui si tratti di beni, diritti o interessi di persone che sono divenute suddite di una delle Alte Parti contraenti di pieno diritto o in base ad una dichiarazione fatta in conformità delle disposizioni stabilite nei Trattati di pace, nel Trattato di Rapallo, o nel presente Accordo, anche se il termine degli articoli 249 del Trattato di San Germano e 232 del Trattato del Trianon sia scaduto.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di 12 giorni a decorrere dalla ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francsee, in doppio esemplare il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.

(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

PROTOCOLLO.

Nel momento di procedere alla firma dell'accordo e delle convenzioni, conchiusi in data di oggi, fra il Regno d'Italia ed

il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i Plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti si sono accordati sulle dichiarazioni seguenti:

I.

Si conviene che le attuali comunicazioni fra Zara ed i territori circostanti non potranno essere modificate fino a quando le questioni relative non saranno regolate dal Trattato di commercio.

II.

Si conviene che, in virtù dell'art. 54 del capitolo XIV della convenzione per accordi generali, soltanto la questione delle professioni escluse dall'accordo, di cui al secondo alinea dell'articolo 49, sarà riesaminata e definitivamente regolata dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alte Parti contraenti. Ciò significa che le altre disposizioni, di cui al capitolo XIV summenzionato, restano regolate e sono definitivamente poste in vigore colla ratifica della suddetta convenzione.

III.

Rimane inteso che le disposizioni contenute nell'accordo e nelle convenzioni che sono stipulati in data d'oggi non potranno in nessun caso essere interpretate in modo che ne risulti per i sudditi italiani una situazione meno favorevole di quella che loro deriva dai Trattati di San Germano e dal Trattato di Rapallo.

Il presente Protocollo, che sarà come considerato approvato e sanzionato senz'altra ratifica speciale pel solo fatto dello scambio delle ratifiche dell'accordo e delle convenzioni cui si riferisce, è stato redatto in italiano ed in francese, in doppio esemplare, a Roma il 23 ottobre 1922.

(L. S.) *firmato*: CARLO SCHANZER.
(L. S.) *firmato*: VOISLAV ANTONIEVITCH.

L'ENVOYE EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DU ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU ROYAUME D'ITALIE.

Rome, le 23 octobre 1922.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de Vous informer que je suis autorisé de mon Gouvernement de faire la déclaration suivante a Votre Excellence:

« Le Gouvernement des Serbes-Croates-Slovènes donne l'interprétation suivante à l'article 55, Chapitre XV, *Dispositions complémentaires des règlements de procedures et administratifs et sur l'enseignement*:

a) la direction et le contrôle des écoles privées dont il s'agit, seront exercés dans les limites fixés par les lois générales en vigueur dans le Royaume des Serbes-Croates-Slovènes;

b) il reste entendu que la nationalité italienne, dont on parle dans le susdit art. 55, dernier alinéa, comprend aussi les ressortissants italiens, c'est-à-dire que les instituteurs, maîtres et catéchistes des écoles privées pourront être aussi des ressortissants italiens. Ces instituteurs, maîtres et catéchistes pourront être habilités pour l'enseignement en Italie.

Dans les écoles et établissements dont il s'agit seront admis les textes d'enseignement qui sont en usage dans les écoles publiques italiennes ».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance, etc.

Signé. V. ANTONIEVITCH.

A. S. E. Monsieur Carlo Schanzer

Ministre des affaires étrangères.

Rome.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DEL REGNO D'ITALIA ALL'INVIATO STRAORDINARIO E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO PER IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI.

Roma, 23 ottobre 1922.

Signor Ministro,

A nome del Governo Reale d'Italia ho l'onore di accusarLe ricevuta della Sua lettera in data 23 ottobre 1922 P. N. 91[illegible] di prendere buona nota che il Governo Reale dei Serbo-Croato-Sloveni ha dato l'incarico a Vostra Eccellenza della seguente comunicazione:

« Il Governo dei Serbo-Croato-Sloveni dà la seguente interpretazione all'articolo 55, Capitolo XV, *Disposizioni complementari dei regolamenti di procedura e amministrativi e sull'insegnamento*:

a) la direzione e il controllo delle scuole private di cui si tratta, saranno esercitati nei limiti fissati dalle leggi generali in vigore nel Regno dei Serbo-Croato-Sloveni;

b) resta inteso che la nazionalità italiana, di cui si parla nel suddetto articolo 55 ultimo alinea, comprende pure i sudditi italiani, cioè che gli istitutori, maestri e catechisti delle scuole private potranno essere pure sudditi italiani. Questi istitutori, maestri e catechisti potranno essere abilitati all'insegnamento in Italia.

Nelle scuole e negli istituti di cui si tratta, saranno ammessi i testi d'insegnamento che sono in uso nelle scuole pubbliche italiane ».

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione, ecc.

F.to SCHANZER.

A S. E. il signor Voislav Antonievitch

Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario

del Regno dei Serbi-Croati-Sloveni

Roma.

Accordo tra i delegati del Regno d'Italia e del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per un progetto di convenzione per regolare la pesca nell'Adriatico.

La Commissione italo-serbo, croata, slovena per la regolazione della pesca nell'Adriatico composta per il Regno d'Italia dai signori:

conte FULCO TOSTI DI VALMINUTA, deputato al Parlamento, *presidente;*

ing. conte GIUSTINIANO BULLO, presidente della Società regionale veneta per la pesca;

prof. GUSTAVO BRUNELLI, ispettore superiore per la pesca;

ANDREA DAVANZO, presidente della Società di pesca e piscicoltura di Trieste;

conte ANTONIO TOSTI DI VALMINUTA, *segretario;*
per il Regno dei serbi, croati e sloveni, dai signori:

dott. IVO KRASTELJ, deputato al Parlamento, *presidente;*

dott. MILAN LAZAREVIC, capo Gabinetto del ministro del commercio ed industria;

cap. BUDISLAV STIPANOVIC, ispettore nautico e capitano di porto di Spalato;

IVAN PASTROVIC, ispettore di prima classe per la pesca marittima;

MAKSIM SARDELIC, ispettore di II classe per la pesca marittima.

tenuto conto delle indagini fatte sopraluogo nei principali centri pescherecci, dei pareri espressi dagli esperti, ed in base alle discussioni avvenute, delibera di comune accordo di raccomandare ai Governi dei due Stati il seguente progetto di convenzione fra il Regno d'Italia ed il Regno dei serbi, croati e sloveni.

TITOLO I.

DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo I.

Si conviene di denominare « Acque di pesca promiscua » quelle zone dell'Adriatico orientale, precisamente delimitate nei seguenti articoli, nelle quali, in forza della presente Convenzione, senza pregiudizio ai diritti di sovranità dei rispettivi Stati, vengano ammessi ad esercitare la pesca cittadini dell'una e dell'altra Alta Parte contraente.
Saranno da considerarsi come acque di pesca promiscua:

GRUPPO I. — *Acque con sovranità costiera diversa*

a) il golfo di Fiume sino alla congiungente, Punta Jablanac (Cherso), Moschienizze (costa orientale istriana), escluse le acque territoriali dello Stato libero di Fiume;

b) il canale di Veglia;

c) il canale di Corsia;

d) il canale fra Veglia e Plauno;

e) il Quarnerolo fino alla linea che sta ad un miglio a nord di quella che partendo dallo scoglio di Gruiza, va alla punta Samotvorac (isola di Selve); da qui sfiorando lo scoglio di Morovnik nord-ovest di Ulbo, e toccando la costa nord-ovest, dell'Isola di Skerda, finisce alla punta Misniak sull'isola di Pago;

f) lo specchio d'acqua fra il territorio di Zara e quello corrispondente del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni sull'isola di Ugliano, e delimitato a nord-ovest della linea che congiunge il confine settentrionale di Zara con la quota 147 (Monte Lucoran sull'isola di Ugliano) ed a sud-est dalla linea che va dal confine meridionale di Zara alla quota 90 sullo scoglio di Osljak;

g) le acque comprese nel quadrilatero formato dalla costa meridionale dell'isola di Curzola da Punta Velo Dance a Capo Speo, da questo al Faro di Glavat, da questo lungo i Lagostini e la Costa settentrionale di Lagosta, fino al faro di Cazza, da questo alla Punta Velo Dance.

GRUPPO II. — *Acque con unica sovranità costiera.*

Le acque racchiuse a nord-ovest dalla linea accennata ad e) del Gruppo I ed a sud-est dalla linea che congiunge il confine settentrionale del territorio di Zara con la quota 147 (Monte Lucoran) e che comprendono i canali di Selve ed Ulbo, il canale fra Ulbo e Maoni, il canale di Maoni ed il canale di Zara, fino alla linea della quota 147 (Monte Lucoran).

Articolo II.

Delimitazione della zona del primo miglio delle acque di pesca promiscua.

La zona del primo miglio marittimo, riservato per la pesca esclusivamente ai rispettivi nazionali di ambo le Alte Parti contraenti, viene di comune accordo fissata nel modo seguente:

a) Lato orientale.

Dal confine fra lo Stato libero di Fiume ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni il primo miglio va parallelo alla costa del Litorale Croato, fino alla Punta Urinj;

da questa alla Punta Glavotok sull'isola di Veglia il primo miglio viene calcolato dalle congiungenti: Punta Urinj, Punta ovest dello scoglio San Marco, Punta Sottile, Punta Cuf, Punta Pelova, Punta Glavotok;

da Punta Glavotok fino a Punta Bracijol, il miglio va parallelo alla costa, rimanendo però esclusa la Baja di Veglia ad est della congiungente Punta Desiderio, Punta Negrito;

da punta Bracijol, a Punta Loni, (isola di Pago) il primo miglio si calcolerà dalle congiungenti: Punta Bracijol-Punta Strazice (isola di Pervicchio)-Punta Kosaca (isola di Gregorio) Punta Sorinijo-Capo Fronte (isola di Arbe, Punta Loni);

da punta Loni il primo miglio va parallelo alla costa dell'isola di Pago fino alla Punta di Zaglava, di Porto Cassion;

da Punta Zaglava a Punta Scala, a nord-ovest di Petercane, il primo miglio si calcolerà dalle congiungenti: Punta Zaglava-Puntadura-Punta Pedinka-Punta Artic-Punta Scala;

da Punta Scala fino alla congiungente: confine nord-ovest di Zara Quota 147 (Monte Lucoran) il primo miglio va parallelo alla costa.

b) Lato occidentale.

Principiando dalla or accennata congiungente, confine nord-ovest di Zara-Quota 147 (Monte Lucoran), il primo miglio viene calcolato dalle congiungenti: scoglio Osljak scoglio Idolo-Punta Kriza-Punta Kok-Punta Lopata;

da Punta Lopata allo scoglio di Lutrosnjak, il primo miglio va parallelo alla costa nord-est dell'isola di Premuda;

da Lutrosnjak alla Punta Coromacna, sull'isola di Cherso il primo miglio si calcola dalle congiungenti: scoglio Lutrosnjak, scoglio Gruiza, Punta Radovan, (isola di Asinello)-Meda (scoglio Palazzuoli ad est dell'omonimo scoglio)-Punta San Damiano, Punta Coromacna;

da Punta Coromacna a Punta Tarci, da punta Cosmin a Punta Jablanac, il primo miglio va parallelo alla costa;

da Moschienizze al confine tra il Regno d'Italia e lo Stato libero di Fiume, il primo miglio va parallelo alla costa.

c) Isole e scogli compresi fra i due lati suddetti.

a) per l'isola di Plauno con gli scoglietti Cormato, la linea del primo miglio va da Punta Cruzi a Punta Madonna parallelamente alle Coste nord-est e sud;

b) i gruppi di Dolfin e di Lagani hanno la zona del primo miglio da tutte le parti, così pure Terstenik, gli scogli Pettini e le isole di Selve, Ulbo, Planik, Scherda e Maoni, con gli scogli adiacenti;

c) nelle acque di pesca promiscua tra Curzola e il Gruppo Lagostano, viene riservata a favore dei rispettivi rivieraschi una zona di due miglia dalla costa e tale zona viene calcolata dalle congiungenti.

Per Lagosta: Faro Glavat, scoglietti Mrkenta-Punta Cans-Zaklopatica-Scoglio Maslenjak Veli-Punta Junak-Scoglio Podmrcara, Podkopiste-Costa nord di Cazza.

per Curzola: da Punta Velo Dance-Scoglio Lucovak-Scoglio Crklica-Punta di Veli Zaglav (Porto di Brna); indi parallelamente alla costa, fino a Capo Speo (Raznjik).

Articolo III.

In caso di contestazione circa la delimitazione delle acque di pesca promiscua, faranno fede i nomi e i disegni riportati sulla carta idrografica costiera foglio II (da Capo Promontore a Punte Bianche) e sulla carta speciale « isola di Lagosta », ambedue dell'Istituto geografico di Vienna, che firmate, si allegano alla presente convenzione (allegato A e B).

Articolo IV.

Viene convenuto a favore delle reti a strascico di derogare dal primo miglio nelle seguenti località:

1°) canale di Veglia nel tratto compreso fra Punta Pelova e Punta Negrito dell'isola di Veglia (esclusa la Baja di Veglia), e da Punta Grotta a Punta Cosmin sulla isola di Cherso;

nonchè lungo le coste settentrionali, orientali e meridionali dello scoglio Plauno, fino a Punta Madonna, di guisa che il canale della Corsia, non è compreso in tale deroga;

2°) canale di Maoni, lungo la costa orientale delle isole Maoni e Skerda;

3°) lungo la Costa orientale di Planik;

4°) intorno al gruppo Pettini, nel canale di Selve.

Articolo V.

Nello specchio di acqua antistante il territorio di Zara, delimitato come all'articolo 1 comma f) la pesca promiscua verrà esercitata senza alcuna limitazione di distanza dalla costa. In questo specchio d'acqua però non potrà venire esercitata la pesca con reti a strascico tirate da natanti.

Articolo VI.

Nei casi di deroga al primo miglio marittimo prescritti all'articolo IV, ai numeri 1, 2, 3 e 4, a favore delle reti a strascico, tirate da uno o più natanti, viene fissata a protezione della pesca costiera, una zona di rispetto di metri 300 dalla Costa.

Articolo VII.

Nella valutazione delle distanze dalla costa, che devono essere rispettate dai pescatori in conformità alla presente Convenzione, non si terrà conto di quei piccoli scogli (Riff) se anche sporgenti, che non servono nè ad abitazione, nè a scopi di agricoltura o pastorizia e devonsi quindi misurare le distanze prescritte dalla costa della terraferma, o dalla costa delle isole situate dietro questi scogli (Riff).

Articolo VIII.

Le due Alte Parti contraenti si riservano di dichiarare contemporaneamente all'entrata in vigore della presente Convenzione quale sarà la zona del mare piscatorio nelle proprie acque territoriali, non comprese nelle acque di pesca promiscua.

TITOLO II.

CONDIZIONI SPECIALI DI PESCA.

Articolo IX.

Pesca a Cutin, Terstenik e Gruiza.

Rispettando le consuetudini antiche i pescatori delle isole di Arbe, Cherso, Lussino e quelli delle località di Novaglia, sull'isola di Pago, potranno, previa concessione della autorità competente, esercitare la pesca entro il primo miglio marittimo sulle coste degli scogli di Cutin, Terstenik e Cruiza.

Articolo X.

Pesca a Pelagosa.

Tenuto conto della facoltà concessa dall'articolo 15 del decreto Dandolo emanato dal Provveditorato della Dalmazia in data 15 aprile 1808, e della secolare consuetudine, le barche del comune di Comisa, in numero non superiore a 40, eserciteranno indisturbate, e nell'estensione come per lo passato, la pesca nelle acque del gruppo di Pelagosa, con reti sardellare di imbrocco (voighe) nel periodo degli scuri estivi (principali e venturini) e con attrezzi minori nel modo, periodo e misura fino a qui usati.

A tale scopo i pescatori di Comisa, potranno far uso delle particelle catastali, iscritte ora nei libri censuari italiani come proprietà del comune di Comisa, per l'alaggio delle barche, asciugamento delle reti, conservazione e deposito del pescato, taglio di legna, raccolta di lentischio per la tintura delle reti ecc. Oltre a ciò potranno attingere acqua potabile dalle cisterne esistenti sull'isola.

Articolo XI.

Pesca a Cazza.

Tenuto conto della facoltà concessa dall'articolo 15, del decreto Dandolo emanato dal Provveditorato della Dalmazia in data 15 aprile 1808, e della secolare consuetudine, le barche del comune di Lissa, in numero non maggiore di dieci, eserciteranno nell'estensione come per lo passato, la pesca nelle acque dell'isola di Cazza con reti sardellare d'imbrocco (voighe), nel periodo degli scuri estivi (principali e venturini) e con attrezzi minori nel modo, periodo e misura fin qui usati durante lo stesso periodo, esclusa la pesca speciale delle aragoste e degli astici.

Viene pure ammessa per la pesca nelle acque dell'isola di Cazza, una tratta estiva sardellara con relativi cinque armi di voighe a favore dei pertinenti del comune di Lissa, secondo le consuetudini finora in uso. I pescatori potranno usare della spiaggia per tutte le operazioni inerenti alla loro pesca.

Articolo XII.

Pesca agli scogli Lagostini.

Tenuto conto della secolare consuetudine, alle barche di Lombarda (isola di Curzola) viene riservata la pesca con voighe ed attrezzi minori negli scuri estivi (principali e venturini), nel gruppo orientale degli scogli Lagostini e più specialmente nelle acque degli scogli nominati: Ankovica, Tri Sestrice, Bratac, Prase, Mrkienta, Tri Vlasnika, Smokvica, Glavat, ecc. Per evitare interferenze di attività e conflitti, rimane stabilito che, mentre i pescatori di Lombarda non potranno esercitare la pesca che nel Gruppo orientale di tali scogli, (gruppo di Glavat), i pescatori italiani eserciteranno la pesca soltanto nel gruppo occidentale, cioè nelle acque degli scogli denominati: Petrovak, Krucica, Cesvinica, Golubinjaci, Mladine, Arzenjaci, ecc.

Articolo XIII.

Ammissione alla pesca in zone non contemplate nella Convenzione

Se le condizioni speciali di approvvigionamento del pesce lo esigessero, le autorità competenti, dietro proposta del comune interessato, potranno ammettere alla pesca, pescatori di una o dell'altra Alta Parte in zone non adeguatamente sfruttate da pescatori indigeni, anche se non contemplate nella presente Convenzione.

TITOLO III.

DIVIETI NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo XIV.

Entro un miglio dalla Costa, ad eccezione dei casi particolari contemplati nella presente Convenzione, vigono le rispettive norme dei due Stati a tutela della pescosità.

Articolo XV.

La pesca con le reti a strascico, tirate da una o due barche, a vela od a propulsione meccanica, è proibita in ogni tempo, in quei luoghi ove la profondità dell'acqua è minore di dieci metri.

Articolo XVI.

Entro il primo miglio marittimo, eccettuate le località espressamente elencate nella presente Convenzione, la pesca con le reti a strascico, tirate da una o due barche a vela od a propulsione meccanica, è proibita per tutto l'anno.

Articolo XVII.

Dal 15 aprile al 10 ottobre di ogni anno, l'impiego delle reti strascicanti, tirate da uno o più natanti a vela o a propulsione meccanica, può da ciascuno dei due Stati essere proibita nel raggio di tre miglia dalla propria costa.

Articolo XVIII.

L'esercizio della pesca con reti strascicanti, tirate da uno o più natanti a vela od a propulsione meccanica, entro il primo miglio marittimo nei canali di Veglia, Maoni e Selve, è permessa soltanto dal 10 ottobre al 15 aprile; mentre detta pesca è proibita per tutto l'anno nei canali della Corsia e di Ulbo e nello specchio d'acqua antistante al territorio di Zara.

Articolo XIX.

In relazione all'articolo XVII le competenti autorità marittime potranno prolungare la concessione dell'esercizio di pesca fino alle feste di Pasqua, qualora tale solennità cada dopo il 15 di aprile.

Articolo XX.

In seguito a proposta della Commissione permanente i due Stati contraenti potranno di comune accordo proibire la pesca a strascico con una o due barche a vela od a propulsione meccanica, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui consti che essa, in seguito ad eccessivo sfruttamento, riesce dannosa alla propagazione e conservazione della specie di pesci di importanza economica.

Articolo XXI.

Nell'esercizio dei vari sistemi di pesca, i pescatori dei due Stati che sono ammessi entro il primo miglio marittimo, dovranno tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, secondo gli usi locali, ed esercitare la pesca coi vari attrezzi osservando tutte le consuetudini finora vigenti.

Articolo XXII.

E' vietato di levare o spostare reti ed altri attrezzi di pesca nei luoghi in cui furono regolarmente posti dai pescatori.

Articolo XXIII.

Entro la distanza di duecento metri dai seni marini, ove per diritto privato o per speciale concessione dell'autorità competente, si esercita la piscicoltura, è proibita la pesca in ogni tempo e con ogni sorta di reti e di apparecchi.

Tale divieto non si applica alla pesca con la lenza.

Articolo XXIV.

E' vietata la pesca a strascico ad una distanza di 200 metri dai segnali di ogni specie di rete fissa in esercizio e di 400 metri dai segnali delle reti sardellare da imbrocco.

Articolo XXV.

Ciascun dei due Stati contraenti si riserva il diritto di proibire, fino a distanza di dieci miglia dalla propria costa, l'adozione di nuovi sistemi di pesca, fino ad ora non usati e ritenuti nocivi.

Articolo XXVI.

La forza motrice meccanica di ogni singolo peschereccio, esercitante la pesca a strascico, non dovrà superare 40 HP.

Articolo XXVII.

E' vietato il commercio dei prodotti pescherecci catturati nei tempi e con modi di pesca proibiti, dalla presente Convenzione.

Articolo XXVIII.

E' vietato di adoperare per la pesca materie esplodenti o venefiche nonchè mezzi atti a stordire od intorpidire i pesci.

E' pure vietato di raccogliere e mettere in vendita i pesci catturati con questi mezzi.

Articolo XXIX.

L'installazione di nuove opere fisse, aventi per fine di ostruire o deviare il passaggio dei pesci, è proibita in maniera assoluta, anche nei casi di accesso comunicanti con le acque territoriali.

TITOLO IV.

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA

Articolo XXX.

Le barche italiane e quelle serbo-croate-slovene, appartenenti a porti situati sulle coste del continente o delle isole dell'Adriatico orientale da Capo Promontore a Punta Planca, per esercitare la pesca nelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume al canale di Zara;

quelle delle isole di Curzola e del gruppo Lagostano, per la pesca nel canale di Lagosta;

nonchè quelle dell'isola di Lissa per la pesca nelle acque di Pelagosa e di Cazza dovranno avere a bordo, oltre alla licenza italiana, od il certificato di registro serbo, croato e sloveno, un permesso speciale di pesca nelle zone anzidette, rilasciato dall'autorità marittima del loro porto di appartenenza e secondo il modulo allegato C.

Articolo XXXI.

Le barche italiane e quelle serbe, croate, slovene, provenienti da coste situate fuori dei limiti indicati nel precedente articolo, dovranno avere a bordo la patente sanitaria ed il permesso speciale di pesca, rilasciati dall'autorità marittima italiana, o serbo, croata, slovena, presso la quale le barche stesse avranno depositato le loro carte di bordo, oppure una dichiarazione di avvenuto deposito presso le autorità consolari delle rispettive Nazioni.

Articolo XXXII.

Le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere per i viaggi delle barche pescherecce, nelle zone di pesca promiscua, i documenti di navigazione e sanitari, rilasciati dalle rispettive autorità portuali, senza obbligo di vidimazione da parte delle autorità consolari.

Articolo XXXIII.

I permessi speciali anzidetti serviranno alle autorità ed agli agenti dei due Stati per la identificazione delle barche che fossero trovate in contravvenzione alle norme della presente Convenzione, od alle prescrizioni dei singoli Stati nelle acque sottoposte alla loro sovranità.

Articolo XXXIV.

I permessi speciali di pesca saranno validi per un periodo massimo di un anno.

Le patenti sanitarie avranno validità per la durata di mesi sei, e non potranno essere ritirate durante la campagna di pesca dalle autorità portuali dei due Stati, le quali annoteranno su di esse le eventuali variazioni delle condizioni di salute pubblica nei territori di loro giurisdizione.

Articolo XXXV.

I permessi speciali di pesca dovranno essere rilasciati dalle autorità italiane e da quelle serbo-croate e slovene, in conformità del modulo allegato alla presente Convenzione.

Quelli italiani saranno redatti in lingua italiana, con sottoposta traduzione serbo-croata e quelli rilasciati dall'autorità serbo, croata e slovena saranno redatti in lingua serbo-croata, con sottoposta traduzione italiana.

I suddetti permessi potranno essere ritirati soltanto in caso di reato che importi l'arresto immediato dell'imputato od in seguito a sentenza divenuta esecutiva, che infligga la pena della temporanea sospensione o della esclusione dall'esercizio della pesca nelle acque di pesca promiscua.

TITOLO V.

SORVEGLIANZA NELLE ACQUE DI PESCA PROMISCUA.

Articolo XXXVI.

Nelle acque di pesca promiscua dal golfo di Fiume fino alla distanza di un miglio a nord della congiungente Giuizza, Selve, Skerda, Punta Misnjac;

nelle zone di mare antistante il territorio italiano di Zara;

nella zona promiscua del canale di Lagosta: le Alte Parti contraenti eserciteranno la sorveglianza della pesca nei limiti delle acque di loro sovranità applicando le rispettive norme di legge e di regolamenti, e quelle sancite dalla presente Convenzione.

Articolo XXXVII.

Gli ufficiali ed agenti dei due Stati preposti alla sorveglianza della pesca nelle acque di pesca promiscua, avranno l'obbligo di prestarsi ogni reciproca assistenza per la repressione delle contravvenzioni alle norme stabilite nella presente Convenzione, ed in generale per il razionale sfruttamento delle acque, per il mantenimento dell'ordine, per la sicurezza delle persone e della proprietà, in quanto riguarda l'esercizio della pesca.

Articolo XXXVIII.

Gli ufficiali ed agenti dei due Stati, nelle acque di pesca promiscua sottoposte alla sovranità del proprio Stato, avranno sempre diritto di visita sulle barche da pesca dell'altro Stato.

Articolo XXXIX.

Le Alte Parti contraenti avranno cura d'impartire ai loro ufficiali ed agenti dettagliate istruzioni, perchè le infrazioni alle norme della presente Convenzione ed alle prescrizioni di pesca dei singoli Stati, siano accertate da funzionari esperti delle cose di mare, mediante coscienziosa valutazione delle circostanze e degli eventuali casi di forza maggiore, sopratutto per quanto riguarda la posizione relativa delle barche e degli attrezzi.

Articolo XL.

I capi barca titolari di permessi speciali di pesca, saranno personalmente responsabili delle pene pecuniarie incorse dai

componenti i loro equipaggi o da estranei, per contravvenzioni commesse con le barche da essi comandate o con i relativi attrezzi.

Articolo XLI.

Le autorità marittime dei due Stati contraenti dovranno, se richieste, vicendevolmente prestarsi per l'interrogatorio degli imputati, per l'esame dei testimoni, ed in genere per ogni necessario atto d'istruttoria, relativo a contravvenzioni commesse da barche da pesca del proprio Stato nelle acque sottoposte alla sovranità dell'altro; e adotteranno i provvedimenti atti a garantire la esecuzione delle pene pecuniarie riportate dai capi barca con sentenze passate in giudicato.

Articolo XLII.

Ciascuno dei due Stati contraenti procurerà mediante la propria legislazione interna, che vengano fissate per la pesca nelle acque di pesca promiscua, in modo possibilmente analogo a quelle dell'altro Stato, le penalità delle varie contravvenzioni, e le disposizioni concernenti l'eventuale sequestro o la confisca dei corpi di reato per le infrazioni accertate nelle rispettive zone di sovranità.

Articolo XLIII.

Alla fine di ogni trimestre gli uffici portuali dei due Stati contraenti dovranno in via gerarchica comunicare alla Commissione permanente di cui al titolo VII, le contravvenzioni denunciate e quelle giudicate nelle acque di loro giurisdizione a carico di pescatori dell'altro Stato, e tutte le osservazioni fatte e gli inconvenienti rilevati nei riguardi dell'esercizio della pesca e nell'applicazione della presente Convenzione.

Articolo XLIV.

Tre infrazioni del primo miglio o della zona dei 300 metri nel Canale di Maoni, commesse da pescatori di una o dell'altra Parte contraente, determinano rispettivamente la perdita della concessione di pesca con reti a strascico nel detto canale per il corrente periodo di questa.

Passata in giudicato, la perdita della concessione verrà, se del caso, notificata dal Governo Serbo Croato Sloveno al Governo Italiano, per opportuna conoscenza dei pescatori.

Articolo XLV.

Le tasse di riconoscimento per l'esercizio della pesca entro il primo miglio marittimo verranno pagate in quei casi nei quali venivano finora pagate.

TITOLO VI.

Comitato scientifico Italo Serbo Croato Sloveno per le ricerche fisico-biologiche nell'Adriatico.

Articolo XLVI.

Verrà istituito di comune intesa fra i due Stati contraenti il Comitato scientifico italo serbo croato sloveno per le ricerche fisico-biologiche nell'Adriatico.

Di detto Comitato faranno parte pel Governo italiano: un rappresentante del Regio Comitato talassografico, il capo dei servizi tecnici della pesca, un biologo delle Regie Università, e da parte del Governo serbo croato sloveno: il capo del Governatorato marittimo, il capo dell'Ufficio pesca ed un biologo dei Servizi della pesca o delle Università.

Articolo XLVII.

Il programma di dette ricerche verrà concordato di comune intesa fra i rappresentanti del Comitato stesso ed avrà per oggetto sia ricerche talassografiche che di biologia applicata alla pesca, con speciale riguardo allo studio dei pesci migratori.

I risultati di dette ricerche saranno portati a conoscenza della Commissione Internazionale per l'esplorazione del Mediterraneo presieduta da S. A. S. il Principe di Monaco.

Articolo XLVIII.

I due Stati prenderanno gli opportuni accordi per il programma dei lavori da eseguirsi in comune, come per l'aiuto reciproco tra le rispettive stazioni ed osservatori biologici nell'Adriatico.

Articolo XLIX.

Il Comitato suddetto si riunirà una volta l'anno, possibilmente in occasione della riunione della Commissione permanente per la pesca, prevista dal titolo VII.

TITOLO VII.

Commissione permanente Italo-Serbo-Croata-Slovena per la pesca

Articolo L.

Verrà costituita una Commissione permanente per la pesca nell'Adriatico, formata da due Commissari, con funzioni di presidenti, nominati dai rispettivi Governi; faranno inoltre parte della Commissione per ciascuno Stato: il capo dell'Ufficio pesca presso il Governo centrale, un capitano di porto e due rappresentanti degli interessi pescherecci.

Articolo LI.

Compito della Commissione sarà di cooperare con le autorità statali delle due Alte Parti contraenti in tutto ciò che riguarda la tutela e lo sviluppo della pesca, del commercio e dell'industria dei prodotti pescherecci e l'eliminazione delle controversie che potessero derivare dall'applicazione della presente Convenzione.

A tale scopo la Commissione si riunirà almeno una volta l'anno, in località da stabilirsi, di comune accordo, e funzionerà secondo le norme del proprio statuto approvato dai rispettivi Governi.

Articolo LII.

Fino a tanto che i due Governi non avranno provveduto alla nomina di questa Commissione, rimarrà in funzione, per gli scopi indicati all'articolo 41, la Commissione che ha redatto il presente progetto di Convenzione.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Articolo LIII.

Eventuali modificazioni alle norme esposte circa i divieti o la sorveglianza a tutela della pescosità contemplati nella presente Convenzione, saranno adottate di comune accordo tra i due Governi, udita la Commissione permanente per la pesca in Adriatico di cui al titolo VII.

Articolo LIV.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno a vicenda le disposizioni che saranno da esse emanate per l'esecuzione della presente Convenzione, ed i provvedimenti di maggiore importanza concernenti la pesca nelle rispettive acque territoriali dell'Adriatico Orientale.

Articolo LV.

La presente Convenzione entrerà in vigore con il giorno della ratifica ed avrà la durata che verrà fissata dai due Governi contraenti.

Le ratifiche verranno scambiate a. . . . . .

Il presente accordo è fatto in due esemplari originali redatti ciascuno in italiano e serbo-croato.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

A conferma di che i delegati hanno sottoscritto il presente progetto di Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Brioni, addì 14 settembre 1921.

Firmati: TOSTI DI VALMINUTA
BRUNELLI
BULLO
DAVANZO.

Regio decreto riguardante la istituzione di tributi locali in alcuni comuni della Venezia Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visti il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ed il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Viste le leggi 10 giugno 1875 (B. L. P., n. 26), 8 giugno 1892 (B. L. P., n. 17), 15 aprile 1895 (B. L. P., n. 24), per la Venezia Tridentina;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la deliberazione 30 settembre 1922 della Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina, nella parte che autorizza il comune di Egna ad applicare, per l'anno 1922, una tassa di L. 10 per ogni cane sopra i sei mesi di età.

Art. 2.

E' approvata la deliberazione 19 settembre 1922 della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina, che autorizza il comune di Prati (Wiesen) ad applicare una tassa sui cani: è, però, fatta riserva che l'autorizzazione per l'applicazione di detta tassa s'intenda limitata all'anno 1922 e la relativa tariffa sia ridotta come segue:

a) L. 60 per ogni cagna di lusso e d'affezione;

b) L. 40 per ogni cagna da caccia e per ogni cagna da guardia, appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione, nonchè di tutte le altre cagne, che non siano comprese nella categoria seguente;

c) L. 10 per ogni cagna esclusivamente adibita alla custodia degli edifici rurali e del gregge, o tenuta a scopo di commercio;

d) L. 10 per ogni cane.

Art. 3.

E' approvata la deliberazione 3 giugno 1922 della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina, nella parte che autorizza il comune di Brentonico a riscuotere le seguenti tasse per l'anno 1922:

a) tassa di macellazione:
L. 5 per ogni animale grosso;
L. 2 per ogni suino, capra o pecora;
L. 1 per ogni capo di bestiame minuto;

b) L. 15 per ogni permesso di ballo pubblico.

L'imposizione della tassa di cui alla lettera *a*) è consentita senza pregiudizio delle tasse erariali sulla macellazione dei bovini, introdotte nella Venezia Tridentina col decreto 20 dicembre 1920 del Commissariato generale civile; la tassa di cui alla lettera *b*) s'intende autorizzata con la riserva che siano fatti salvi i diritti spettanti all'erario tanto per il R. decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, quanto per le tasse di concessioni governative, che dovranno essere corrisposte sui permessi indicati.

Art. 4.

E' approvata la deliberazione 16 settembre 1922 della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina nella parte che autorizza il comune di Biacesa a riscuotere una tassa sui cani per il 1922; è fatta, però, riserva che la misura della stessa, stabilita in L. 15 per ogni cane sopra i sei mesi di età, venga ridotta a L. 10 per quelli esclusivamente adibiti alla custodia di edifici rurali e del gregge ed altresì per quelli tenuti a scopo di commercio.

Art. 5.

E' approvata la deliberazione 11 novembre 1922

della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina, nella parte che autorizza il comune di Merano a riscuotere, per l'anno 1922, una tassa sui cani, è fatta, però, riserva che la misura della stessa venga ridotta nei limiti seguenti:

1° per i cani di lusso o di affezione, maschi e femmine, L. 80;

2° per i cani da caccia e per quelli da guardia, maschi o femmine, appartenenti a razze, delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione, nonchè per tutti gli altri cani, che non siano compresi nella categoria seguente, L. 40;

3° per i cani esclusivamente adibiti alla custodia di edifici rurali e del gregge, ed altresì per cani tenuti a scopo di commercio, L. 10.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Scioglimento di Consiglio provinciale.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Foggia.

SIRE!

Quarantatrè consiglieri sui cinquanta assegnati alla provincia di Foggia hanno rassegnato le dimissioni in seguito al profondo mutamento verificatosi nell'orientamento politico del corpo elettorale, e si è così reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Non ravvisandosi opportuno, nelle attuali condizioni dello spirito pubblico della Provincia, indire le elezioni a breve scadenza per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, è indispensabile provvedere allo scioglimento del Consiglio provinciale ed alla conseguente nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 321 della legge comunale e provinciale.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Foggia è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata ai termini di legge, della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre il vice prefetto, presidente, i signori:

1° comm. Saverio Sinise;

2° cav. avv. Gabriele Canelli;

3° prof. dott. Giustiniano Serrilli;

4° avv. Domenico Antonio Siniscalchi Ceci.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

2° AVVISO.

È stata depositata presso questa Direzione generale, ai termini e per gli effetti dell'art. 88 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, copia dell'atto di diffida notificato ad istanza del ricevitore del Demanio di Messina al signor Sindona Antonino in data 9 novembre 1921, perchè questi consegni all'ufficio del predetto ricevitore il certificato del Debito pubblico consolidato 3.50 0/0, numero 496493 per la rendita annua di L. 371 intestata Moroni Alessandro fu Alessandro, domiciliato in Messina, di cui lo Stato è erede beneficiario ai sensi degli articoli 721 e 758 C. C.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza la consegna del suddetto certificato od opposizione regolare, sarà proceduto a nuova iscrizione sul Gran Libro e alla emissione di un nuovo corrispondente titolo.

Roma, 18 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 24 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	125 95	Dinari	—
Londra	97 88	Corone jugoslave	—
Svizzera	390 32	Belgio	110 54
Spagna	324 —	Olanda	8 27
Berlino	0 095	Pesos oro	17 65
Vienna	0 0297	Pesos carta	7 75
Praga	62 —	New York	20 77

Oro 400 76

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 81	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 71	—

INSERZIONI

Società italiana Ernesto De Angeli per l'industria dei tessuti stampati

ANONIMA

Capitale L. 40,000,000 - versato L. 32,500,000

Sede in Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di domenica 18 marzo 1923, alle ore 9,30 ant. nella sede della Società in Milano, alla Maddalena, via Malghera, 57, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio del XXIII esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.
4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Parte straordinaria:

5. Proposta di modifica all'art. 6 dello statuto sociale e relative deliberazioni.

Qualora l'assemblea per mancanza di numero legale non risultasse valida, l'adunanza di seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno di lunedì 19 marzo 1923, alle ore 9,30, nella stessa sede.

Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore non più tardi del giorno 12 marzo 1923:

presso la sede della Società in Milano;
presso la Banca Zaccaria Pisa, id.;
presso il Credito italiano, id.;
presso la Banca commerciale italiana, id.;
presso la Banca depositi e sconti, id.;
presso la Banca di Legnano;
presso la Société de Crédit Suisse in Zurigo.

A partire dal giorno 3 marzo 1923, saranno depositati presso la sede sociale a disposizione dei signori azionisti il bilancio e il rapporto dei sindaci.

Milano, 24 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

Per la validità dell'assemblea in prima convocazione occorre la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale.

La seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

8381 — A pagamento.

Società anonima Terme idro-terapiche delle Saline di Miradolo

Milano

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di domenica 18 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede della Società «L'Esercito», Milano, vicolo S. Maria Valle, n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea.
2. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 previa lettura delle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
3. Determinazione assegno ai sindaci.
4. Nomina di due consiglieri d'amministrazione in surrogazione del prof. dott. Binda Cosimo, decesso, e sig. Sinai Marco, scaduto o rieleggibile.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fissata fin d'ora per il giorno 25 marzo p. v., alla stessa ora, nella stessa località e con il medesimo ordine del giorno.

I soci cinque giorni prima di quello fissato dell'assemblea devono depositare i loro titoli presso la Cassa sociale e potranno farsi rappresentare all'assemblea mediante regolare delega scritta sul biglietto di ammissione, a sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

Il presidente
dott. A Zopegni.

8384 — A pagamento

Consorzio Napoletano distribuzione zucchero e caffè

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria nella sede dello spett. Credito italiano il giorno di sabato 17 marzo, alle ore 13, ed in seconda convocazione il 24 marzo, alla stessa ora e sito, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e relazione dei signori sindaci.
2. Approvazione del bilancio, ripartizione degli utili e retribuzione ai sigg. sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di messa in liquidazione del Consorzio.
2. Nomina del liquidatore e dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea, i signori soci debbono depositare le loro azioni sulla sede del Consorzio, via S. Marco, 13, almeno cinque giorni prima della data di convocazione e ritirare il relativo certificato, a norma dell'art. 18 dello statuto sociale.

8387 — A pagamento

Banca salernitana

Società anonima

Capitale L. 2.100.000

Sede sociale SALERNO

Convocazione di assemblea generale ordinaria

In conformità alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 18 corrente, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, fissata in prima convocazione per il giorno 24 marzo 1923, ed in seconda convocazione per il 25 detto, alle ore 11, presso la sede sociale in Salerno, via Principe Amedeo, palazzo Grasso, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto del Comitato dei sindaci.
3. Bilancio a 31 dicembre 1922.
4. Elezione del Consiglio di amministrazione.
5. Elezione del Comitato dei sindaci.
6. Comunicazioni varie.

Salerno, 19 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
P. Lopomo.

Il direttore centrale ff.
N. Falcone.

N.B. I possessori di azioni al portatore, in conformità all'art. 42 dello statuto, dovranno depositarle, prima dell'ora fissata per l'assemblea, presso la cassa della sede sociale in Salerno, oppure, entro il giorno 21 marzo, presso quelle delle filiali di Napoli, Sala Consilina ed Amalfi, ritirandone la ricevuta nominativa per essere ammessi alla riunione.

A norma dell'art. 43 dello statuto, i signori azionisti potranno farsi rappresentare da altri, che non siano amministratori della Società, mediante mandato speciale da conferirsi col mod. accluso nell'invito personale diramato.

8389 — A pagamento

EDILE TREVIGIANA

Socie:à anonima

SEDE IN TRVISO

Capitale interame:te versato L. 300.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti s no convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di domen'ca 18 marzo 1923, ore 14, presso la sede sociale in T:eviso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio dell'eserc'z'o 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. D'scuss'one ed approvazione del bilanc'o 1922 e riparto degli utili.
4. Nomina di due consiglieri, tre sindaci effettiai e due supplenti.

Per intervenire all'assemblea, i sigg. azionisti dovono depositare le loro az'oni presso la sede soc'a'e non o tre il 12 marzo 1923.

Qualo a la seduta andasse deserta per d'fetto d'interve uti, l'assemb'ea d: seconda convocaz'one si t r à il g'orno successivo, lunedì 19 marzo, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Treviso, 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

8391 — A pagamento.

Unione tarant'na elettrogas C. Cacace e C.

Anon'ma pe azioni

SEDE IN TARANTO

Capitale Lit. 2.000.000

L'assemblea generale dei soc è convocata in to nata ord'nar'a per il giorno 20 marzo 1923, all ore 10, in Taranto nella sede sociale, via Pitagora, n. 58, p r del ber re sul seguente

Ordine d i giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull' esercizio 1922.
2. Relaz'one dei s'ndaci sul b'lanc'o 1922.
3. Presentazione ed approvaz one del b'lanc'o chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Rat'fica della nom'na di un amministratore.
5. Nomina dei sindaci e supplenti.

Qualora non si raggiungesse il nemero legale, l'assemblea resta indetta in seconda convocazione per il g'orno 21 marzo successivo alla stessa ora e nello stesso luogo con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i possossori delle azioni al portatore devono presentare il certificato dal quale risulti di avere depositati i relat'vi titoli, almeno 5 g'orni pr ma della data della riun'one, nella Cassa soc ale, oppure press la spettab le Società generale pugliese di elettricità, ufficio di Roma, via Convertite, n. 21.

Taranto, 25 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8403 — A pagamento

Società barlettana di elettricità

Anonima per azioni

Sede in Bari

Capitale statutario L. 1.000.000 - Sottoscritto e versato L. 400.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria il 18 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale di Bari, piazza Garibaldi n. 13, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione d i sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio e ripartizione degli utili.
4. N mina di amministratori.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

In mancanza di numero legale, l'assemblea si rinvia in seconda convocazione il successivo giorno 19 marzo, nello ste so luogo ed ora

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento dei soci all'assemblea dovrà essere effettuato cinque giorni prima della data fissata per la riunione, pre so le succursali di Barletta della Banca commerciale italiana e del Credito italiano e presso la Società generale pugliese di elettricità nel suo ufficio di Roma, via Convertite n 21 (art. 24 dello statuto).

Per le azioni nominative non ccorrerà alcun deposito.

Il socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da mandatario socio o non s c o mediante delega data anche per semplice lettere (art. 27 dello statuto).

Bari, 24 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8402 — A pagamento

AVVISO DI CONVOCAZIONE

NUOVO CREDITO UMBRO

Società an nima

Cap'tale emesso e versato L. 2.650.000

In liquidazione

SEDE SOCIALE IN PERUGIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della liquidaz'one in Pe ugia, piazza el Mun'cipio n. 12, per il g orno 18 ma zo 1923 ed alle ore 15, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale della precedente adunanza 10 aprile 1922.
2. Relazione dei l'qu'datori sull'ese c'zio 1922.
   Presentazione del bilancio dell'esercizio stesso.
   Relazione dei sindaci.
   Deliberaz oni relat've.
3. D miss one del Collegio dei l'quidato i e loro sostituzione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
5. Comunicazioni eventuali dei liquidatori.

Occorrendo una seconda convocazione per mancato intervento di cap'tale nella misura richiesta dallo statuto per la val'dità della prima, questa seconda convocaz'one viene indetta per il g'orno 25 marzo 1923 n llo stesso luogo alle ore 15.

Per intervenire all'assemblea i possessori delle azioni al portatore dovranno farne deposito non più tardi del g'orno 12 marzo 1923 nella Cassa della liquidazione in Perugia e nelle Casse della Banca italiana di credito e valori, sede di Roma e di tutte le Filiali della m des'ma, ritirando il b'glietto di deposito da presentarsi per l'ammissione all'assemblea.

Perugia, 20 febbraio 1923.

Il liquidatori.

8404 — A pagamento.

Società per la produzione ed il commercio del Siero Antiagalassico « Marra »

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati ad intervenire all'assemblea genera'e ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 marzo p. v., alle ore 18 presso la sede sociale in Roma, piazza di Pietra n. 44, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.

2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
5. Nomina di due consiglieri.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Qualora per mancanza di numero legale in prima convocazione andasse deserta l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo l'istesso giorno alle ore 19.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella sede sociale suddetta.

Roma, 26 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8405 — A pagamento.

Societá anonima Unione elettrica cementi

Capitale Lit. 2.000.000 interamente versato

SEDE IN SAREZZANO

Assemblea generale ordinaria

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 marzo 1923, alle ore 10, in Milano, Foro Bonaparte, n. 37-A), per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di 3 amministratori.
5. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.
6 Nomina del Collegio sindacale.

Essendo tutte le azioni nominative non occorre il loro deposito per l'intervento all'assemblea, bastando che l'azionista figuri inscritto sul libro dei soci.

Occorrendo una seconda convocazione per tutto o parte dell'ordine del giorno l'assemblea di 2ª convocazione avrà luogo il successivo giorno 21 marzo 1923, alla stessa ora e negli stesse locali.

Sarezzano, 24 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8406 — A pagamento.

Trafilerie e laminatoi di metalli

Società anonima

Capitale L. 10.000.000 interamente versato

Sede in Milano - Corso Magenta, n. 32

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno di martedì, 27 marzo 1923, alle ore 15, alla sede sociale in Milano, Corso Magenta, n. 32, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibera zioni relative.
4. Nomina e ratifica di consiglieri d'amministrazione.
5. Determinazione dell'assegno fisso annuale per il Consiglio d'amministrazione a termini dell'art. 37 dello statuto.
6. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza di numero, l'assemblea stessa s'intende fin d'ora riconvocata, senza bisogno d'altro avviso, in seconda adunanza il giorno 28 marzo 1923, alle ore 15, sempre alla sede sociale in Corso Magenta, n. 32.

Per intervenire all'assemblea tanto di prima che di seconda convocazione, i possessori di azioni dovranno depositare i loro titoli non oltre il 18 marzo 1923 presso la sede della Società in Milano, Corso Magenta, n. 32, o presso il Credito Italiano o la Banca commerciale italiana, sedi di Milano o di Genova.

Il Consiglio d'amministrazione.

8408 — A pagamento.

Società anonima Santa Marinella

Capitale versato L. 100.000

Sede in Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione il giorno di domenica 25 marzo 1923, alle ore 10, in una sala del Banco di Roma - succursale al Tunnel - via Due Macelli n. 142, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci.
4. Emolumento dei sindaci.

Il Consiglio d'amministrazione.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni prima art. 10 dello statuto) presso presso il Banco di Roma - succursale al Tunnel - via Due Macelli n. 142

In mancanza di numero legale (art. 11) la seconda convocazione è fissata per la domenica successiva, stessa ora e luogo (art. 12).

Il deposito delle azioni, fatto per la prima convocazione, sarà valido anche per la seconda; gli azionisti che non avessero fatto il deposito delle azioni potranno farlo per la seconda convocazione non oltre il 27 marzo 1923.

Roma, 26 febbraio 1923.

8409 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA « LEMURIO »

(Industria tipografica)

SEDE IN BOLOGNA

I soci sono convocati in assemblea ordinaria il 13 marzo 1923, nella sede sociale in Bologna, alle ore 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 1922.
2. Nomina di due consiglieri uscenti.
3. Nomina dei sindaci.

Bologna, 25 febbraio 1923.

Il presidente
M.se dott. F. Sassoli di Bianchi.

8411 — A pagamento.

Società anonima Jutificio Costa

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 3.600.000 interamente versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 20 marzo 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Genova, piazza Campetto n. 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione morale e finanziaria del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e distribuzione degli utili.
4. Nomina di due consiglieri in surroga del conte Rocco Pratolongo e cap. Gio. Batta Porcella scadenti per anzianità e rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.
6. Pratiche diverse.

Per intervenire all'assemblea si dovranno depositare le azioni entro il 14 marzo 1923 presso la sede sociale.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo nello stesso luogo ed ora.

Genova, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8410 — A pagamento.

Credito Adriatico

Società anonima in Ascoli Piceno

Capitale L. 4.500.000

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria indetta in 1ª e 2ª convocazione per le ore 10 dei giorni 17 e 18 marzo venturo, nei locali della sede sociale in Ascoli Piceno (piazza Roma), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del numero degli amministratori.
5. Nomina dei consiglieri dei quali sette scaduti per sorteggio.
6. Nomina di sindaci e determinazione del loro emolumento.
7. Comunicazioni.

Hanno diritto di prender parte alle assemblee generali tutti gli azionisti che, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci od abbiano depositato i loro titoli nelle Casse sociali.

Ascoli Piceno, 25 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8412 — A pagamento.

Società Elettrica Saronnese

SARONNO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 13.30, presso la sede della Società Elettrica Saronnese in Saronno, frazione Sant'Antonio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922 e proposta di dividendo.
4. Nomina di 3 amministratori uscenti per compiuto biennio in surroga dei signori:

Pescetti cav. rag. Giulio.
Lazzaroni cav. Luigi;
Pellagrini Luigi;

di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, a norma dell'art. 3 dello statuto sociale.

Gli uscenti sono tutti rieleggibili.

5. Retribuzione dei signori sindaci per l'anno 1923.

Il deposito delle azioni, necessario per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 15 marzo 1923, presso la Cassa sociale.

Per le azioni nominative sarà necessario ritirare dalla sede sociale il biglietto di ammissione.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 25 marzo 1923, all'ora e località suddetta e senz'altro avviso.

Saronno, 23 febbraio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
G. Garbagnati, direttore.

8414 — A pagamento.

Società cementi Portland

ANONIMA PER AZIONI

Capitale Lit. 100.000

Sede in Catania

Per deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, per il giorno 25 marzo 1923, alle ore 10 in prima convocazione ed. alle ore 11, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci
3. Approvazione del bilancio e conto profitti e perdite.
4. Nomina del Consiglio.
5. Nomina dei sindaci.

Catania, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8417 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Banca di Gemona sono convocati all'assemblea ordinaria annuale, nella sede della Banca di Gemona, nel giorno 18 marzo 1923, ore 14.

Occorrendo la seconda convocazione, questa avrà luogo nella stessa sede il giorno 25 marzo stesso, ore 14.

Ordine del giorno:

1. Lettura delle relazioni del Consiglio e dei sindaci.
2. Deliberazione del bilancio del 1922 e del riparto degli utili.
3. Nomina di quattro consiglieri.
4. Elezione dei sindaci effettivi e supplenti.
5. Proposta di proroga della Società con modifica degli articoli 3 e 10 dello statuto.

Gemona, 21 febbraio 1923.

Il presidente del Consiglio
Avv. L. Piemonte.

8419 — A pagamento.

Banca di Cologna Veneta

Società anonima

Capitale interamente versato L. 400.000

Avviso di convocazione dell'assemblea dei soci

Con delibera 18 febbraio 1923 il Consiglio d'amministrazione della Banca di Cologna Veneta ha indetto l'assemblea generale degli azionisti per il giorno di domenica 18 marzo 1923, ad ore 10, nella residenza della Banca, per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sulla gestione sociale 1922 ed approvazione del relativo bilancio.
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'anno 1922.
3. Nomina di sette consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori Bonadiman Felice fu Francesco, Bressan cav. Felice fu Giovanni, Gaspari avv. cav. Gian Domenico fu Sebastiano, Giacomelli-Pasetti prof. Luciano fu Eudoro, Menin dottor Felice di Angelo, Tassello Vittorio di Giovanni, Tortima ingegnere Francesco fu Antonio.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti in sostituzione degli scadenti effettivi Pecci prof. Benvenuto fu Pietro, Marani rag. Edmondo fu Italo, Foladore Gaetano fu Luigi e dei supplenti Bordin Antonio fu Luigi e Finato Alessandro di Antonio.

Viene fatta avvertenza che tutti gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Qualora per mancanza di numero legale degli intervenuti l'assemblea andasse deserta, resta fissata una seconda convocazione per il giorno 25 marzo 1923, nel medesimo locale, ad ore 10,

in cui sarà deliberato qualunque sia il numero dei soci presenti.

Cologna Veneta, 19 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Bressan cav. Felice.

8428 — A pagamento.

Banca popolare cooperativa di Cittanova

Società anonima a capitale illimitato

Avviso di convocazione

L'assemblea generale ordinaria dei soci di questa Banca è convocata pel 18 marzo 1923, alle ore 9 a. m., nella sede dell'Unione popolare « Libertà e Lavoro ».

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione del Comitato dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utile netto.
4. Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione e di un consigliere scaduto.
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.
6. Nomina dei probiviri.
7. Massimo fido di accordarsi ai soci.
8. Proposte.

Se l'assemblea non si riunirà in prima tornata, l'adunanza resta convocata pel 25 marzo 1923 e delibererà sullo stesso ordine del giorno, qualunque sia il numero dei soci intervenuti a norma dell'art. 56 dello statuto.

Cittanova, 25 febbraio 1923.

Il presidente
Palermo.

8427 — A pagamento.

Società Tipo-editrice Ravennate

Anonima

SEDE IN RAVENNA

Capitale sociale L. 150.000 interamente versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10 marzo 1923, alle ore 14, ed in eventuale seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 15 in Ravenna nella sede dell'Associazione agraria Ravennate, in via Mariani, n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione di detto bilancio al 31 dicembre 1922 e proposta di riparto utili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Eventuali.

Essendo le azioni nominative la qualità di azionista sarà fatta constare con la presentazione del certificato azionario o dall'inscrizione al libro soci.

Ravenna, 22 febbraio 1923.

Il presidente
cav. Giulio Rivalta

8429 — A pagamento

"LA CATANIA,,

Società di assicurazione - In liquidazione

Anonima per azioni

Capitale sottoscritto L. 125.000 - 4/10 versato

SEDE IN CATANIA

Gli azionisti della Società anonima di assicurazioni « La Catania », in liquidazione, sono invitati ad intervenire il giorno 25 marzo 1923, alle ore 9 in prima convocazione ed alle ore 10 dello stesso giorno in seconda convocazione, nella sede sociale in Catania, via Lincoln n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci.
2. Discussione del bilancio 1922 e sua approvazione o modifica.
3. Nomina dei sindaci.
4. Comunicazioni dei liquidatori.

Gli azionisti per essere ammessi all'assemblea devono depositare nella Cassa sociale la ricevuta dei decimi versati non più tardi del 24 marzo 1923.

Catania, 18 febbraio 1923.

I liquidatori
Giov. Sapuppo.
Avv. Vincenzo Deudati.

8430 — A pagamento.

Società per acquedotti imprese elettriche e servizi pubblici nelle Provincie meridionali

Ingg. Vismara e Sala

Anonima — Capitale L. 850.000 versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Monte Napoleone 39, il giorno 17 marzo 1923, ed occorrendo il giorno 19 marzo 1923, sempre alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina dell'intero Consiglio d'amministrazione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per il 1923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale, non più tardi del giorno 11 marzo 1923.

Milano, 9 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8431 — A pagamento.

S. I. T.

Società immobiliare terreni - Milano

Capitale sociale L. 500.000 interamente versato

SEDE SOCIALE MILANO

Piazza Missori n. 2

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 marzo p. v., alle ore 10,45, in Milano, piazza Missori n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e fissazione del loro emolumento: nomina di due sindaci supplenti.
4. Eventuali o varie.

Per intervenire all'assemblea generale i soci dovranno depositare le azioni, non più tardi del 15 marzo p. v., presso la sede sociale in piazza Missori n. 2.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale, i signori azionisti restano convocati, senz'altro avviso, per il giorno 31 marzo p. v., nello stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8444 — A pagamento.

Unione sportiva Trinese

Società anonima

Capitale sociale lire 100.000

TRINO VERCELLESE

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale per il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 9, ed in mancanza del numero legale in seconda convocazione, alle ore 15 dello stesso giorno e nel luogo medesimo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Aumento del capitale a L. 150.000.
4. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Comunicazioni varie.

Il presidente.

8413 — A pagamento.

Fornaci riunite

Società anonima

SEDE IN TORINO

via Pietro Micca numero 6

Capitale versato Lire 5.250.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 25 marzo p. v., ore 10 precise, presso la sede sociale in Torino, via Pietro Micca n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul sedicesimo esercizio sociale.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Elezione di sei amministratori, di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.
4. Compenso al Consiglio d'amministrazione ed ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923 (art. 29 statuto).

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni entro il 19 marzo p. v. presso la sede sociale.

Ai possessori di azioni nominative verrà trasmesso al domicilio dichiarato il biglietto di ammissione all'assemblea.

Torino, 24 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8418 — A pagamento.

CAPPELLIFICIO PAVESE

Società anonima

Capitale versato lire 1.000.000

SEDE IN PAVIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di mercoledì 21 marzo 1923, ore 15, presso la Banca popolare di Pavia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Parte ordinaria:

1. Discussione e approvazione del bilancio dell'esercizio 1922, udite le relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Determinazione dell'indennità ai sindaci per l'anno 1923.
3. Nomina di due consiglieri di amministrazione per il biennio 1923-924; di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

b) Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 a L. 1.500.000, da effettuarsi nel tempo e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.
2. Modificazione degli articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 29, 35, 38 dello statuto sociale.
3. Approvazione dei verbali delle due adunanze.

Qualora per mancanza del numero legale occorresse una seconda convocazione, questa avrà luogo alla stessa ora e nel medesimo locale il giorno di mercoledì 28 marzo 1923.

A termini dell'articolo 22 dello statuto sociale, gli azionisti, per intervenire all'assemblea dovranno depositare le azioni tanto nominative che al portatore, presso la sede sociale, o presso la locale Banca popolare entro e non più tardi del giorno 15 stesso mese di marzo per la prima convocazione, ed entro il successivo giorno 22 marzo per la seconda convocazione.

I depositi di azioni già effettuati per l'assemblea che doveva aver luogo il 21 corrente, saranno ritenuti validi anche per quella indetta col presente avviso.

Pavia, 22 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8415 — A pagamento.

MANIFATTURA DI CUORGNE'

Società anonima

SEDE IN TORINO

Capitale interamente versato L. 8.000.000

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 21 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede della Società, corso Re Umberto n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci per l'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio e relative deliberazioni.
3. Nomina di quattro amministratori.
4. Nomina di tre sindaci e due supplenti sindaci e determinazione della loro retribuzione.

In difetto del numero legale nella prima adunanza, l'adunanza di seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno 28 marzo, alle ore 15, nella sede sociale.

Ai signori titolari delle azioni verrà spedito a domicilio il biglietto di ammissione e potranno intervenire personalmente o delegare altro azionista apponendo sul biglietto la relativa delega.

Il Consiglio d'amministrazione.

8416 — A pagamento.

Società anonima Fornaci Hoffmann

CAMERINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 marzo 1923 (mercoledì) alle ore 16 precise per la prima convocazione e qualora non riuscisse valida per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fissata per il successivo giorno alla stessa ora.

Il luogo dell'assemblea è come di solito l'Ufficio del direttore presso le Fornaci in contrada «Le Mosse».

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922, con riparto utili e retribuzioni e relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di un consigliere di amministrazione scaduto per sorteggio e rieleggibile.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Varie.

Camerino, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8420 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
di rappresentanze e commercio di pesci conservati formaggi ed affini
(S. A. R. C.)
SEDE IN LIVORNO
Via dell'Angiolo, num. 6

Gli azionisti della Società anonima di rappresentanze e commercio di pesci conservati formaggi ed affini (Sarc.) di Livorno sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sede sociale, via dell'Angiolo, n. 6, Livorno, il giorno 20 marzo 1923 ad ore 10 ant. per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione della presidenza.
2. Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
4. Retribuzione ai sindaci.
5. Approvazione del bilancio e relative deliberazioni.
6. Elezione del Consiglio di amministrazione scaduto a termini dello statuto sociale.
7. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Livorno, 24 febbraio 1923.

8421 — A pagamento.

Società anonima servizi automobili
Urbino-Pesaro-Macerata feltria
SEDE PESARO

I signori azionisti, in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1923, e a norma dell'art. 5 dello statuto sociale, sono convocati in assemblea generale ordinaria presso gli uffici della Società in Pesaro, via Alfredo Faggi n. 2, alle ore 10 del 27 marzo 1923, in prima convocazione, e del 28 marzo 1923 in seconda convocazione, per trattare il segneute

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di 2 consiglieri pel biennio 1923-924 in sostituzione dei signori: dott. Ugo Giulietti, cav. Luigi Ricci, (scadenti e rieleggibili).
5. Nomina di 3 sindaci effettivi in surrogazione dei signori: Tombesi prof. Ugo, Perotta avv. Aldo, Fabbrini Giovanni, e di 2 sindaci supplenti.
6. Retribuzione ai sindaci.
7. Varie.

I signori azionisti, per intervenire all'assemblea devono depositare le azioni presso la direzione della Società in Pesaro, via Faggi, non più tardi del 21 marzo 1923.

Il direttore.

8424 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
Esercizio Cave Uliveto Adolfo Redini e C.
Sede in Uliveto (Pisa)
Capitale versato L. 400.000
Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima esercizio Cave Uliveto Adolfo Redini e C. di Uliveto (Pisa) sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo in Pisa presso lo studio (g. c.) del sig. comm. Luigi Guidotti via S. Giuseppe n. 11, il giorno 24 marzo 1923, a ore 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Lettura, approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e ripartizione degli utili.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci uscenti.
5. Modifiche allo statuto sociale.

a) aggiunta all'art. 3:
« La Società potrà assumere partecipazione di altre e con altre Società o privati e simili per trasporto a trazione meccanica.
b) modificazione dell'art. 23 al primo capoverso ove dice: « La Società è amministrata da un Consiglio composto di cinque membri eletti dall'assemblea: la seguente modifica: « La Società è amministrata da un Consiglio composto di sette membri eletti dall'assemblea ».

6. Nomina del Consiglio d'amministrazione essendo il precedente scaduto.
7. Comunicazioni.

Occorrendo una seconda convocazione questa viene stabilita per il giorno successivo 25 marzo alla stessa ora e nello stesso locale.

I signori, azionisti, per intervenire all'assemblea, dovranno depositare i loro titoli nominativi presso il sig. Cesare Volterrane, Viale Bonaini n. 32 almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Uliveto (Pisa), 24 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8422 — A pagamento.

Società Simonetta
ANONIMA
Capitale L. 675.000 - interamente versato
Sede in Milano, via Brera n. 19
Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 28 marzo p. v., alle ore 16,30, in Milano, alla sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

A termine dell'art. 29 dello statuto sociale, per aver diritto ad intervenire all'assemblea, occorre depositare le azioni presso la sede della Società non oltre il 21 marzo p. v.

Nel caso che l'assemblea non possa legalmente costituirsi, serve il presente quale avviso di seconda convocazione per il giorno 29 marzo p. v, all'istessa ora e nella stessa sede e nella quale si delibererà qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

Milano, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8425 — A pagamento.

Società anonima cooperativa case impiegati Stato (C. I. S.)
NAPOLI

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di domenica 25 marzo 1923, alle ore 9, nei locali al primo piano del palazzo San Giacomo, ingresso da via Paolo Emilio Imbriani.

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente sui lavori della Cooperativa.
2. Relazione dei sindaci sul bilancio 1922.
3. Modifica all'art. 12 dello statuto.
4. Nomina di tre consiglieri sorteggiati.
5. Nomina dei sindaci
6. Nomina dei probi-viri.

L'adunanza sarà tenuta in seconda convocazione un'ora dopo di quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio d'amministrazione.

8427 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Cotonificio di Ponte Lambro

Sede in Ponte Lambro (Como)

Capitale sociale L. 5.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione per l'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 21 marzo 1923, alle ore 14, a Milano, via Brera n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1923.

In caso di seconda convocazione, questa è fissata per il giorno seguente 22 marzo, stessa ora e nello stesso luogo, col medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

8432 — A pagamento.

Banca Agraria di Marsala

Società anonima

Sede in Marsala

Capitale sociale interamente versato L. 400.000
Capitale in partecipazione L. 95.420
Fondo di riserva L. 307.908,12

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 10, nei locali della Biblioteca agraria, via Garibaldi, quartiere degli uffici, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio esercizio 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Comunicazioni varie.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero sufficiente per la sua validità la seconda convocazione resta fissata fin d'ora per lo stesso giorno, nello stesso luogo, alle ore 11.30.

Marsala, 23 febbraio 1923.

Il presidente.

8433 — A pagamento.

Borri Ronchi e Masera

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 1.000.000 — interamente versato

Sede in Busto Arsizio

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 10, nei locali della sede sociale in via F. D. Guerrazzi, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Determinazione del numero dei consiglieri ed eventuali nomine e modifiche statutarie relative.
3. Retribuzione ai sindaci per il chiuso esercizio.
4. Nomina del Collegio sindacale.
5. Varie ed eventuali.

Andando deserta la prima adunanza, resta sin da ora fissata la seconda adunanza, per il giorno 6 aprile 1923, alle ore 10 stessa sede.

Il deposito delle azioni al portatore, dovrà farsi presso la sede sociale e presso la spett. Banca di Legnano e Busto Arsizio s di Busto Arsizio, non oltre il giorno 24 marzo p. v.

Busto Arsizio, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

8134 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Tessitura di Legnano

Società anonima

Capitale L. 225.000 interamente versato

SEDE IN LEGNANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale via Macello n. 15, in Legnano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Deliberazioni relative ai nn. 1, 2 e 3.
5. Determinazione del numero e nomina di amministratori e modifiche statutarie relative.
6. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento pei sindaci cessanti.
7. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore, dovrà esser fatto presso la sede sociale e presso le Banche:

Banca di Legnano e Busto Arsizio e Banco di Roma, sedi di Legnano, non più tardi del giorno 24 marzo p. v.

Non avendo luogo l'assemblea il giorno 30 marzo 1923 per mancanza di numero legale, resta fissata la seconda convocazione per il giorno 6 aprile 1923 nel luogo ed ora come sopra, ed in questa seconda assemblea saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Legnano, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8435 — A pagamento.

« Nuova immobiliare Milano »

Società anonima

Sede in Milano

Capitale L. 3.300.000 - versato L. 3.090.000.

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Società in Milano, via Bossi, n. 1, alle ore 10 di domenica 25 marzo 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
3. Nomina di consiglieri.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'anno 1923 e determinazione dei loro emolumenti.
5. Varie.

In mancanza di numero legale l'assemblea è indetta per il giorno di lunedì 26 marzo successivo, alle ore 10, nello stesso locale.

Milano, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

8437 — A pagamento.

Agenzia generale di vendita dei cementi Portland e delle calci idrauliche

Anonima cooperativa

Sede in Bergamo

In liquidazione

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria dei signori soci per il giorno 19 marzo 1923, ore 14, presso la sede sociale (via G. Camozzi numero 12, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 1922 ed assieme di chiusura della liquidazione e del riparto dell'attivo netto; relazioni, discussioni e deliberazioni relative.
2. Discarico ai signori liquidatori.

Occorrendo l'assemblea di seconda convocazione avverrà il giorno 26 marzo 1923, nello stesso luogo ed alla medesima ora.

Bergamo, 22 febbraio 1923.

I liquidatori.

8436 — A pagamento.

Società anonima lubrificanti Ernesto Reinach

Milano

Capitale L. 3,500,000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 marzo 1923, alle ore 10, nei locali della Società in Milano, via Lario n. 90.

In difetto di numero legale, l'adunanza di seconda convocazione resta fin d'ora fissata negli stessi locali per il giorno 4 aprile alle ore 10.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Discussione e approvazione del bilancio per l'esercizio 1922 e riparto utili.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i possessori di azioni i quali ne facciano deposito non più tardi del giorno 20 marzo 1923, avvertendo che i possessori di titoli nominativi potranno intervenire senza previo deposito dei loro titoli.

Sono incaricati di ricevere il deposito:

il Credito italiano in Milano;
la Banca commerciale in Milano;
la sede sociale in Milano, via Lario n. 90

Milano, 24 febbraio 1923.

Il presidente
Ernesto Reinach.

8438 — A pagamento.

Società anonima agglomerati Antracite Aosta

SEDE IN AOSTA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di lunedì 26 marzo 1923, alle ore 10, presso gli uffici sociali in Milano, via Manzoni, n. 43, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Fissazione della retribuzione ai sindaci.
4. Nomina di 3 consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori Avancini prof. dott. Damiani — Mansra cav. avvocato Guido — Vigorelli rag. dott. Remo, scaduti per compiuto biennio e rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea sarà necessario depositare le azioni presso gli uffici sociali entro e non oltre il giorno 23 marzo 1923.

Qualora l'assemblea andasse deserta, quella di seconda convocazione avrà luogo il successivo giorno 27 marzo, alla stessa ora e luogo e collo stesso ordine del giorno.

Milano, 25 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8440 — A pagamento.

Società "Gas e Koke Milano,,

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 50.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società, via Bossi n. 1 in Milano, alle ore 15 di domenica 25 marzo 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
3. Nomina di consiglieri.
4. Nomina di cinque sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923, e fissazione della loro retribuzione.
5. Varie.

In caso di mancanza di numero legale, l'assemblea è indetta per il successivo lunedì, giorno 26 marzo, alle ore 15, nello stesso locale.

Milano, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8443 — A pagamento.

Società per la sede delle assicurazioni contro la disoccupazione

Sede in Milano

Via Verziere, 20

Capitale sociale versato L. 1.300.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 20 marzo 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Milano, via Verziere, 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Emolumento dei sindaci per l'esercizio 1922.
4. Nomina del Collegio sindacale.

Milano, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8455 — A pagamento.

Società anonima essiccativi vernici smalti

SEDE LEGALE IN MILANO
corso Magenta n. 85

Capitale L. 400.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Milano presso la sede legale della Società, corso Magenta n. 85, il giorno 20 marzo 1923, alle ore 11, per deliberar sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite chiuso al 31 dicembre 1922.

5. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922;
6. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la sede legale della Società in Milano, corso Magenta n. 85, entro il 15 marzo 1923.

In caso di seconda convocazione per mancanza di numero legale l'adunanza si terrà il giorno 21 marzo, alla stessa ora e nello stesso locale.

Milano, 24 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
rag. Guido Contavalli.

8445 — A pagamento.

Società Adriese anonima gas elettricità
IN LIQUIDAZIONE
Adria

È convocata l'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti presso lo studio dell'avv. Pegolini in Adria, pel giorno 31 marzo 1923, ad ore 14 e alle ore 15 del 7 aprile p. v., se in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dei liquidatori e situazione al 31 dicembre 1922.
2. Proposta di revoca della liquidazione e provvedimenti finanziari per la ripresa dell'esercizio dell'officina a gas di Adria.
3. Nomina dei consiglieri d'amministrazione e dei sindaci effettivi e supplenti.

Per intervenire all'adunanza gli azionisti devono depositare i loro titoli presso la cassa sociale almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Adria, 10 febbraio 1923.

I liquidatori.

8456 — A pagamento.

Società anonima editrice " don Marzio „
In liquidazione
Sede in Napoli
Capitale sociale L. 237.000

AVVISO

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 15 marzo 1923, alle ore 12 precise, presso la sede sociale in via Fabrizio Pignatelli, n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Proposte e deliberazioni per la chiusura della liquidazione
5. Nomina dei sindaci.

Gli azionisti per intervenire dovranno depositare le proprie azioni presso la sede sociale non oltre il 13 marzo 1923.

Rendendosi necessaria una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno seguente 16 marzo 1923 alla stessa ora e nello stesso locale senz'altro speciale avviso e con lo stesso ordine del giorno.

Napoli, 23 febbraio 1923.

I liquidatori
Faiella — Giordano — Bufi.

8473 — A pagamento.

Consorzio elettrico Monte Cornagera
SEDE IN AVIATICO (Bergamo)

Società anonima cooperativa
a capitale illimitato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in sede della Società (Aviatico) per il giorno 15 marzo 1923, alle ore 13, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione della Società al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione bilancio consuntivo 1922 e deliberazioni relative.
4. Emolumento all'Amministrazione ed ai sindaci.
5. Approvazione del regolamento interno sociale.
6. Nomina del Collegio dei sindaci. Scadono i sigg. Cavagnis dott. Giovanni — Bianzini ing. Camillo — Carrara Angelo (effettivi). Piccoli Luigi — Cavagnis Giacomo (supplenti). Sono rieleggibili.
7. Nomina del Collegio degli arbitri. Scadono i sigg. Dentello Francesco — Carrara Sperandio — Cortinovis Innocente. (Sono rieleggibili.

N. B. — In mancanza del numero legale di prima convocazione l'assemblea resta convocata per il giorno 22 marzo 1923, alla medesima ora e col medesimo ordine del giorno.

L'Amministrazione.

8472 — A pagamento.

Banca Pontremolese industriale-commerciale
Società anonima
Sede in Pontremoli
Capitale versato lire 1.225.000

È convocata l'assemblea generale degli azionisti in adunanza ordinaria per il giorno di giovedì 15 marzo 1923, ed in mancanza di numero per il successivo giorno 23, senz'altro avviso, alle ore 15, nel locale di proprietà della Banca, posto in Pontremoli, via Cavour n. 15, 1° p., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Pontremoli, 22 febbraio 1923.

Per il presidente
D. Giovanni Botti Caffoni.

8474 — A pagamento.

Società Anonima Immobiliare Romana

L'assemblea generale ordinaria dei soci avrà luogo nella sede sociale, via Cola di Rienzo n. 140, in prima convocazione il giorno 20 marzo 1923, alle ore 17 1/2, ed in seconda convocazione il giorno 28 marzo 1923, alle ore 17 1/2, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922 e relazione del Collegio dei sindaci.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Roma, 1923.

L'amministratore
D. Cardoni.

8482 — A pagamento.

Società anonima di Regoledo
Casa di cura, convalescenza e riposo
Sede in Milano

Capitale L. 300.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di venerdì 16 marzo 1923, alle ore 21, presso la Società Ingegnoli, Corso Buenos Ayres, n. 54, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione, discussione, approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento relativo.

L'eventuale seconda convocazione, qualora non riuscisse valida la prima, s'intenderà fissata per le ore 21 del giorno 23 marzo 1923, nello stesso luogo.

I biglietti d'ammissione all'assemblea potranno essere ritirati dai signori azionisti presso la Società Ingegnoli, Corso Buenos Ayres n. 54, Milano

Milano, 24 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

8475 — A pagamento

Società italiana brevetti

Anonima

Capitale iniziale L. 250.000 interamente versato

Sede in Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 17 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Roma, Corso Umberto I n. 333, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Deliberazione sull'emolumento dei sindaci per l'esercizio 1922.
4. Nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti.

Il deposito delle azioni necessario per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto entro il 12 marzo presso la sede della Società.

Qualora l'assemblea non dovesse aver luogo per mancanza di numero legale, verrà fissata l'adunanza di seconda convocazione per il giorno di lunedì 19 marzo 1923, alla stessa ora, presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

8483 — A pagamento.

Società generale per la Cianamide

Anonima

SEDE IN TORINO

Capitale sociale Lire 3.750.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 21 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale, via Alfieri n. 15, Torino, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Provvedimenti a norma dell'art. 146 Codice di commercio
4. Nomina del Collegio sindacale e fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti, i quali 5 giorni liberi prima di quello fissato per la riunione risulteranno intestatari di certificati nominativi od avranno depositato azioni al portatore presso le casse sociali.

Torino, febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8485 — A pagamento.

Società per lo sviluppo della cianamide e di altri prodotti chimici

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale sociale L. 12.500.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 19 marzo 1923, alle ore 17, in Roma, presso gli uffici gentilmente concessi dalla Società anonima Fiat, in Roma, via della Mercede, 9, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Provvedimenti a norma dell'art. 146 Cod. comm.
4. Nomina del Collegio sindacale e fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.
5. Proposta di anticipato scioglimento della Società mediante sua messa in liquidazione.
6. Nomina di uno o più liquidatori e fissazione dei poteri.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti i quali cinque giorni liberi prima di quello fissato per la prima riunione, risulteranno intestatari di certificati nominativi od avranno depositato azioni al portatore presso le Casse sociali.

Torino, febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8486 — A pagamento.

S. A. J. T.

Società autotrasporti Jonio-Tirreno

Anonima in Catanzaro

Capitale sociale Lire 600.000

AVVISO

di convocazione di assemblea

Si avvertono i signori soci che per il giorno 16 marzo p. v., alle ore 10 a. m., nei locali sociali, in Catanzaro, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci col seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
2. Nomina a cariche sociali.
3. Nomina dei sindaci.
4. Diversi.

In caso di mancanza di numero legale, l'assemblea resta convocata in seconda convocazione per il successivo giorno 17 marzo, alla stessa ora, 10 a. m.

Per intervenire all'assemblea, fa fede il registro dei soci.

Catanzaro, 25 febbraio 1923.

Il presidente
G. Torcia.

8487 — A pagamento.

Società genovese « La Tripolitalia »

In liquidazione

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società genovese « La Tripolitalia » in liquidazione sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 marzo c. a., alle ore 10, in Genova, via XX Settembre n. 29, interno 1, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato a mani del liquidatore sottoscritto, corso Andrea Podestà n. 5-A, interno 6 - Palazzo Carena - non più tardi delle ore 18 del 27 marzo 1923.

In mancanza del numero legale, l'assemblea sarà tenuta, in seconda convocazione, alle ore 14 dello stesso giorno 30 marzo, nel medesimo locale.

Genova, 1923.

Il liquidatore
Ferdinando Pescello.

8488 — A pagamento.

E. D. I. L. E.

Esercizio di Imprese Lavori Edilizi

Società anonima

Sede in Genova

Capitale sociale Lit. 1.800 000 - Versato Lit. 1.275.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 marzo 1923, alle ore 16, presso il Banco Antonio Bianchi in Genova, via XX Settembre, n. 33.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio e del conto perdite e profitti al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.
4. Eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate cinque giorni prima dell'assemblea presso la Cassa sociale.

Genova, 23 febbraio 1923

Il Consiglio d'amministrazione

8489 — A pagamento.

Società Euganea di elettricità

Anonima

SEDE IN VENEZIA

Capitale Lire 10.000.000 - versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che si terrà nella sede sociale in Venezia, San Luca, n. 4476, nel giorno 14 marzo 1923, ore 10, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione nel giorno 16 successivo nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio per l'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Nomina di tre amministratori.
5. Retribuzione al Collegio sindacale per l'esercizio 1922.
6. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni nominative, debitamente legittimati da biglietto di ammissione, che verrà rilasciato dalla Direzione della Società, su richiesta degli interessati, pervenuta alla Direzione stessa cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Venezia, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8490 — A pagamento.

Società Anonima Omnibus e Vetture di Milano

Capitale sociale L. 1.350.000 interamente versato

MILANO, Viale Brianza n. 8 (Loreto)

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

A termine dello statuto sociale, i signori azionisti della Società Anonima Omnibus e Vetture di Milano sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 marzo 1923, alle ore 10, ed in difetto del numero legale, per il giorno 21 marzo 1923, alla medesima ora, presso la sede della Società in Milano, Viale Brianza n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio dell'esercizio 1922.
2. Relazione dei signori sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio 1922 e conseguenti deliberazioni.
4. Retribuzione ai signori sindaci per l'esercizio 1922.
5. Nomina di tre consiglieri essendo scadenti i signori barone Paolo Airoldi di Robbiate, ing. Giulio Ceretti e comm. Giuseppe Belloni.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per poter intervenire a detta assemblea il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la Banca Belinzaghi in Milano, via Andegari n. 14 non più tardi del giorno 15 marzo 1923.

Ai possessori di azioni nominative verrà invece trasmesso direttamente a domicilio regolare biglietto d'ammissione.

Milano, febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8491 — A pagamento

Società anonima A. M. A. T. A.

SEDE IN PERUGIA

Si avvertono i signori azionisti che il giorno 15 marzo, in prima convocazione, ed il 16 detto mese, in seconda convocazione, avrà luogo l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione del Consiglio d'amministrazione
Relazione dei sindaci.
Approvazione del bilancio 1921-1922.
Varie.

Parte straordinaria:

Liquidazione della Società.
Modalità della liquidazione.
Nomina dei liquidatori.
Varie.

Perugia, 20 febbraio 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

8492 — A pagamento.

Società per il commercio di legname ed acquisto boschi

Società anonima

TRIESTE

Capitale versato lire 10.000.000

Gli azionisti della Società per il commercio di legnami ed acquisto boschi, sono invitati alla

Assemblea generale ordinaria

che sarà tenuta il giorno 19 marzo 1923, alle ore 11, in Trieste, nella sede sociale (Pendice di Scorcola, n. 502).

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1922 e relazione dei revisori.
3. Deliberazione sull'impiego degli utili.
4. Rappresentanza sociale.
5. Elezioni dei revisori e fissazione delle loro retribuzioni.
6. Modificazione dell'art. 32 dello statuto sociale nei sensi che la firma spetti collettivamente anche a due consiglieri di amministrazione.
7. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea e per esercitare il diritto di voto è necessario il deposito delle azioni almeno tre giorni prima dell'assemblea presso la Banca commerciale italiana, sede di Trieste.

Per la validità della deliberazione sulla modificazione dello statuto di cui al n. 6, occorrono la rappresentanza di almeno 3/4 del capitale azionario e la maggioranza di almeno 3/4 dei voti dei presenti.

Trieste, 22 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8493 — A pagamento.

Società anonima italiana Mac. Artur

(S. A. I. M. A.)

SEDE IN PALERMO

Capitale L. 20.000.000

I signori azionisti della sullodata Società sono convocati, per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Palermo. via Onorato, n. 9, in assemblea generale straordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche all'art. 23 dello statuto sociale, che riguarda la cauzione degli amministratori.
2. Comunicazioni varie.

Gli azionisti per pigliar parte all'assemblea dovranno depositare le loro azioni nelle Casse sociali non più tardi del giorno 10 marzo 1923.

Nel caso che per il giorno fissato non si raggiungesse il numero legale, la seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Palermo, 25 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8494 — A pagamento

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde

Gli azionisti di questa Compagnia sono convocati in assemblea generale ordinaria a termine dell'art. 15 degli statuti sociali, per le ore 15, del giorno 20 marzo 1923, alla sede della Compagnia, via Borgognona n. 47. piano 1° (palazzo Bernini), col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio consuntivo del 1922 e relative deliberazioni.
3. Nomina di 4 consiglieri effettivi
4. Nomina di sindaci effettivi e supplenti e relativa retribuzione.

Per poter intervenire all'assemblea e votare, gli azionisti dovranno giusta gli articoli 12, 13 e 14 degli statuti, depositare le loro azioni almeno 10 giorni prima dell'assemblea:

a Roma, alla sede sociale;

a Roma alla Banca commerciale;

a Cagliari, Firenze, Milano, Torino e Venezia, presso la Banca commerciale italiana;

a Londra, presso l'agenzia della Compagnia 31 Copthall Avenue.

Per le azioni rappresentate da certificati nominativi, su richiesta dell'azionista fatta nel termine suddetto sarà rilasciato direttamente dalla Direzione generale il biglietto d'ammissione all'assemblea.

Qualora risulti insufficiente il numero degli azionisti intervenuti o delle azioni depositate, avrà luogo una seconda adunanza il 21 marzo nello stesso luogo ed alla medesima ora.

La carta di ammissione rilasciata per la prima convocazione è valevole anche per la 2ª restando fermo il deposito delle relative azioni.

Roma, 26 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6495 — A pagamento.

Società Anonima Nuova Anzio

(S. A. N. A.)

Sede in Roma

Capitale L. 4.500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, in 1ª convocazione, il giorno 20 marzo 1923, ore 19, ed occorrendo in 2ª convocazione il giorno 26 marzo 1923, ore 19, presso la sede sociale in Roma, via Panetteria, num. 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.
4. Nomina del Collegio dei sindaci.
5. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

In sede straordinaria:

6. Aumento del capitale sociale da L. 4.500.000 a L. 5.000.000 anche mediante apporto di beni.
7. Modifica degli articoli 3 e 6 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede della Società o presso il Banco di Roma, sede di Roma, o presso la Società imprese e gestioni in Roma, piazza di Pietra 26.

Il Consiglio d'amministrazione.

8196 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Acque carcaci del Fasano

Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della Società anonima Acque carcaci del Fasano, con sede in Catania, sono convocati in assemblea generale ordinaria in 1ª convocazione il giorno 25 marzo 1923, alle ore 10, ed eventualmente in 2ª convocazione, il giorno 11 aprile 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
4. Elezione di 3 consiglieri d'amministrazione.
5. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.

B) Parte straordinaria:

Modifica all'art. 10 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori portatori di azioni dovranno depositare le azioni nella Cassa della Società cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Catania, 23 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Guglielmi Paternò Castello.

8497 — A pagamento.

Società anonima " Lama „

Sede in Lugo di Romagna

AVVISO

di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Lugo, via Tellarini n. 15, pel giorno 25 marzo 1923, alle ore 9. per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione e approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1932.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

1. Eventuale scioglimento e liquidazione della Società, o riduzione o aumento del capitale sociale. o cambiamento di oggetto

della Società, eventuale modificazione dello statuto sociale, eventuale trasformazione in qualsi si senso della Società.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti devono depositare le azioni nella Cassa sociale non più tardi del giorno 19 marzo 1923.

In mancanza di numero legale l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta lo stesso giorno 25, nello stesso luogo, ore 14.

Lugo, 22 febbraio 1923.

Il consigliere delegato
Ghetti Leopoldo.

8498 — A pagamento.

BANCA DI CREDITO POPOLARE

Trieste

Gli azionisti della Banca di credito popolare sono invitati alla **XII assemblea generale ordinaria convocata per il giorno 17 marzo 1923, alle ore 16, nella sede della Banca in Trieste, via Mazzini n. 7, 2° p., per deliberare sul seguente**

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'anno 1922, relazione del Comitato di revisione e deliberazioni sul bilancio.
3. Decisione sulla proposta di ripartizione dell'utile netto per l'esercizio 1922 e sull'assolutorio al Consiglio d'amministrazione.
4. Proposta di modificare lo statuto sociale coordinandolo all'effettuato aumento del capitale sociale ed alla nuova valuta, autorizzando l'istituzione di filiali, sostituendo alla pubblicazione nella *Wiener Zeitung* quella nella *Gazzetta ufficiale*, eliminando la maggioranza qualificata per le deliberazioni consigliari eccedenti le L. 30.000 ed omettendo le limitazioni in riguardo all'interesse ed all'impiego dei versamenti in libretti (articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 36, 44, 45 e 46).
5. Elezione dei consiglieri di amministrazione.
6. Elezione del Comitato di revisione e fissazione della retribuzione spettante al medesimo.

Gli azionisti che intendono di partecipare all'assemblea sono invitati a depositare, entro il 12 marzo p. v., alla Cassa della Banca, le loro azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto; nessuno può però in nome proprio, qualunque sia il numero delle azioni possedute, avere più di 50 voti.

Il diritto di voto può essere esercitato anche a mezzo di un procuratore, il quale non ha bisogno di essere azionista.

Trieste, 24 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8500 — A pagamento.

Società italiana dei forni elettrici
E DELL'ELETTROCARBONIUM

Anonima sedente in Roma, via San Marcello n. 24

Capitale sociale L. 7.800.000
diviso in n. 520.000 azioni da L. 15 cadauna
di cui n. 200.000 emesse e versate

L'assemblea generale del 20 gennaio u. s., ha deliberato di ridurre il capitale sociale da L. 7.000.000, a L. 3.000.000 (riducendo il valore nominale di ciascuna azione da L. 35 a L. 15), e indi di aumentarlo a L 7.800.000 mediante emissione alla pari numero 320.000 azioni da L. 15 cadauna, di cui n. 260.000 da emettersi subito e le restanti successivamente, ma entro il 31 dicembre 1924, in una o più volte alle date che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

In esecuzione di tale deliberazione, che è stata omologata, trascritta, affissa e pubblicata a forma di legge, il Consiglio d'amministrazione procede intanto alla emissione delle prime suindicate azioni 260.000, e stabilisce che i portatori dei mille buoni di preferenza creati con deliberazione dell'assemblea 28 marzo 1899, i quali vogliano esercitare la option di cui all'art. 5 dello statuto sociale, dovranno entro il perentorio termine del 15 marzo 13, presentare i detti buoni presso la sede sociale e, nel tempo stesso, sottoscrivere le nuove azioni in ragione di 130 azioni nuove per ogni buono posseduto, versandone, contemporaneamente, l'intiero importo nella misura di L. 15 per azione oltre l'interesse 5 % dal 1° gennaio 1923 al giorno del versamento.

Sui buoni di preferenza sarà apposta una stampiglia comprovante la esercitata option e saranno rilasciati ai presentatori i certificati provvisori delle azioni sottoscritte.

Roma, 27 febbraio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

8484 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

ELETTROTECNICA MERIDIONALE

Società anonima

Capitale L. 375.000 interamente versati — Sede di Salerno

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il mattino di lunedì 12 marzo corrente anno 1923, alle ore 10 in Napoli, via Depretis n. 145 in prima convocazione.

Ed in seconda convocazione nello stesso giorno e luogo alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso a 31 dicembre 1922 — 2. Ripartizione degli utili — 3. Retribuzione ai sindaci uscenti — 4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti per l'esercizio 1922-923 — 5. Nomina di amministratori.

Per il Consiglio d'amministrazione
l'amministratore delegato: avv. Mario Calenda.

8501 — A pagamento.

R. Prefettura di Potenza
Commissariato civile per la Basilicata

AVVISO D'ASTA
a termini ordinari

Dalle ore 10 alle 11 del giorno 15 marzo 1923, in una sala di questo Commissariato civile, innanzi all'ill.mo signor prefetto commissario civile, o chi per lui, giusta la facoltà concessa dall'art. 182 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, avrà luogo l'asta pubblica a termini ordinari sulla base del prezzo di stima di L. 220.334 per la

vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di n. 6547 piante nel bosco vincolato demaniale «Sirino» del comune di Lagonegro in conformità degli atti del progetto, debitamente approvato dall'Autorità superiore.

L'asta seguirà col sistema della candela vergine, a norma dell'art. 89 del regolamento per la contabilità generale dello Stato con l'esperimento del ventesimo, e aperta sul prezzo di L. 220.334 resterà soggetta a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato d'oneri approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Lagonegro in data 18 febbraio 1923.

Il Comune vende la tagliata nel modo stabilito dall'art. 5 del capitolato d'oneri, ma non ne garentisce le dimensioni, il contenuto cubico, il prodotto nè altra qualità.

La vendita si fa in un lotto solo, a spese, rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Si può concorrere all'incanto per mezzo anche di procura speciale rilasciata con atto regolare ed autentico e le offerte possono pure essere fatte per conto di persona da nominare purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti a norma della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I concorrenti all'asta dovranno esibire un certificato rilasciato dall'ispettore forestale del ripartimento, che assicuri di avere i concorrenti stessi pratica nell'eseguimento di lavorazioni boschive.

Non potrà prendere parte all'incanto chi non abbia fatto un preventivo deposito di L. 10.000 che dovrà provarsi con un certificato di versamento in una qualsiasi sezione di R. tesoreria pro-

vinciale da esibirsi a chi presiederà l'asta, insieme al certificato penale generale di data non anteriore di mesi tre a quella fissata per gli incanti.

Durante la gara le singole offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 200.

A coloro che avranno presentate offerte non essendo rimasti aggiudicatari sarà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito; ed a coloro che avessero fatto il deposito in tesoreria senza aver poi presentato offerte, sarà rilasciato sovra esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata di L. 2,40 un certificato di cui potranno valersi per fare a loro cura la pratica di svincolo dal quale risulterà che l'asta seguì senza il loro concorso.

Il termine fatale per la presentazione delle offerte di aumento del ventesimo rimane fissato fin da ora per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 12.

Con nuovo avviso saranno indicati l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo aumentato dalla migliore delle offerte di rincaro che verranno regolarmente presentate.

Non presentandosi aumento entro il termine predetto, il primo deliberamento diverrà definitivo.

Il taglio delle piante dovrà eseguirsi nel termine di mesi 24 a cominciare dal giorno in cui avrà luogo la consegna e 36 pel trasporto fuori del bosco.

Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentarsi con garante solvibile e solidale nel termine che gli verrà fissato e dovrà prestare una cauzione definitiva da versarsi nella Cassa depositi e prestiti pari ad un decimo del prezzo medesimo.

Il quaderno d'oneri e la stima delle piante messe in vendita sono ostensibili nell'Ufficio contratti del Commissariato civile, dalle ore 9 alle 12.

Gli aspiranti potranno visitare il bosco indicato prendendone gli opportuni accordi col sindaco del Comune.

Potenza, 19 febbraio 1923.

Il consigliere aggiunto
avv. F. Abbate.

8480 — A credito.

Direzione del Genio militare di Trieste

Sottodirezione di Pola

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati di giorni cinque
con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 e 90 del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 8 marzo 1923, alle ore 10, si procederà nell'ufficio della Sottodirezione del Genio militare di Pola, sita in Riva Vittorio Emanuele n. 13, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, per il seguente appalto:

Lavori per la sistemazione ed adattamento di fabbricati siti in Pola a sede delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali del Corpo d'armata di Trieste, per l'ammontare di L. 240.000.

Cauzione L. 24.000

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato in data 2 novembre 1922, n. 2, il quale è visibile presso la Sottodirezione del Genio militare di Pola tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, alla Direzione del Genio militare di Trieste non oltre le ore 10 del giorno 5 marzo 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per proprio conto, o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoghi a quello da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare, altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza, o l'immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma b), il quale certifichi, per scienza propria, e sotto la sua responsabilità, che, dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filogranata col bollo ordinario di L. 2.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo allo incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni su espresse, e alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

I relativi documenti dovranno essere rilasciati o vidimati dalla Prefettura.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega della persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato, una Società commerciale, una Cooperativa.

Della esibizione del certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto presente abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente per conto della Direzione stessa altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del pre-

sente avviso d'asta, semprechè però i lavori siano stati eseguiti regolarmente e non abbiano dato luogo a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante le presentazioni dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

I concorrenti dovranno presentare le offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2 firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quelle in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno provare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono far pervenire direttamente per mezzo della posta o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e suggellato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati, o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti, comprese le Società cooperative e le Società commerciali, trattandosi di appalto il cui importo è superiore a lire 200.000, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno fare in una delle sezioni di tesoreria provinciale di Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Bologna, Milano, Roma, il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di banche d'emissione accettate nelle pubbliche casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento oltre la quietanza originale di tesoreria sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire 12.000.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'ufficio della suddetta Direzione per la stipulazione del contratto.

Trieste, 23 febbraio 1923.

Il relatore
P. R. Romano.

8465 — A credito.

Comune di Pagani

OSPEDALE ANDREA TORTORA

Avviso d'asta

per i lavori di ampliamento all'Ospedale

SI RENDE NOTO

che in esecuzione del deliberato 11 dicembre 1922 del Consiglio di amministrazione del detto Ospedale Andrea Tortora, approvato dalla Commissione provinciale di beneficenza di Salerno nella seduta del 30 gennaio u. s. n. 90, il giorno 24 marzo p. v., alle ore 11 col prosieguo legale, nell'ufficio dell'Ospedale A. Tortora, posto alla via Olivella in Pagani, innanzi al presidente, o chi per esso, avrà luogo l'asta pubblica con le norme generali e con la estinzione di tre candele vergini e sarà aggiudicata al minore offerente, cioè a colui che darà maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo complessivo dei lavori che si danno in appalto, preventivati per L. 133.410,51 e tutto ciò da eseguirsi in base al capitolato d'oneri compilato dall'ingegnere progettista sig. Giambattista Ferraioli, approvato dal detto Consiglio di amministrazione col citato deliberato dell'11 dicembre 1922.

È ammessib le l'offerta di ventesimo di ribasso tra giorni quindici a contare dall'avvenuta aggiudicazione provvisoria.

I concorrenti dovranno presentare il certificato d'idoneità ad eseguire opere pubbliche, di data non anteriore a sei mesi dal presente avviso, rilasciato da un ingegnere laureato esercente la professione da oltre cinque anni, o da un ingegnere del Genio civile del Regno, più la quietanza del tesoriere dell'ospedale del deposito di L. 6000 per cauzione, sia per le spese di subasta, le quali sono tutte a carico dell'imprenditore, e sia a garanzia dell'offerta.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 120 (articolo 11 del cap.) dalla data del verbale di consegna.

L'aggiudicatario sarà tenuto a tutti gli obblighi determinati dalle leggi speciali sulla assicurazione e sulla vecchiaia.

In corso di opera saranno fatti all'impresa pagamenti in acconto a misura di corrispondenti avanzamenti di lavori regolarmente eseguiti, sino alla concorrenza di L. 55.000 per l'anno 1923, sotto la deduzione di una ritenuta del 6 0/0 e dei diritti di direzione, da conservarsi la ritenuta del 6 0/0 nella Cassa dell'Amministrazione in guarentigia dell'esatto adempimento per parte dell'impresario di tutti gli obblighi contrattuali.

All'atto della stipula del contratto a mezzo di notaio di fiducia del presidente, l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione di L. 15.000 sia in contanti che in cartelle del Debito pubblico italiano al valore nominale, e detta cauzione sarà restituita all'im-

prenditore dopo eseguita la finale collaudazione delle opere appaltate, senza che si possa sottrarre dalla responsabilità cui è vincolato in forza della legge comune.

Qualora nell'atto di deliberamento l'aggiudicatario non potesse prestare detta cauzione definitiva, in tale caso non solo l'amministrazione dell'ospedale resta facultata all'incameramento del deposito di L. 6000, ma a fare novelli incanti a spese e danno del medesimo aggiudicatario inadempiente.

Dopo eseguita la finale collaudazione dei lavori appaltati e la approvazione del relativo verbale dell'autorità superiore, la rimanente somma insieme alle ritenute saranno pagate in due uguali rate, una a fine dicembre 1924 e l'altra a fine dicembre 1925 come termini massimi e con gl'interessi a scalare del 5 per cento a datare dall'approvazione dell'autorità tutoria.

Per quanto non è previsto nel capitolato d'oneri si fa espresso richiamo alle norme contenute nella legge e regolamento sui lavori pubblici ed altre disposizioni in materia.

Il capitolato d'oneri, gli alligati relativi sono a disposizione dei concorrenti, dalle ore 9 alle ore 12 m., in cui l'ufficio di segreteria è aperto al pubblico.

Pagani, 15 febbraio 1923.

Visto: il presidente
B. Mancino.

Il segretario
P. Belpedio.

8397 — A pagamento.

Comune di Monopoli

Avviso di provvisorio deliberamento

Nell'incanto oggi tenutosi in conformità dell'avviso d'asta del 5 corrente, è rimasto provvisoriamente aggiudicato l'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, e dei diritti di pesa pubblica e mattazione al signor Depasquale Cosimo di Leonardo per l'annuo canone di L. 351.400.

Il termine utile entro il quale si possono presentare a questo ufficio le offerte di ribasso non minore del ventesimo del sopracitato canone di aggiudicazione provvisoria scade alle ore 12 del 10 marzo p. v., e ciò in modifica del precedente avviso d'asta del 5 corr.

Monopoli, 24 febbraio 1923.

Il v. segretario comunale
U. Mastropasqua.

Visto: Il sindaco
Ignazzi.

8458 — A pagamento

Città di Albenga

AVVISO D'ASTA

In esecuzione della deliberazione consigliare 18 giugno 1922, approvata, si rende noto al pubblico che alle ore 10 del giorno 12 marzo p. v., nella sala comunale nanti il sindaco avrà luogo l'incanto per la vendita dei seguenti lotti di taglio boschi siti nei beni comunali di San Fedele e Lusignano e cioè:

Lotto 1. — Legna da ardere, L. 175,20.
Lotto 2. — Legna da ardere, L. 177,50.
Lotto 3. — Legna da ardere, L. 840.
Lotto 4. — Legna da ardere, L. 420.
Lotto 5. — Legname da costruzione, L. 358,55.
Legna da ardere L. 1050.
Totale L. 1408,55.
Lotto 6. — Legname da costruzione, L. 788,30.
Legna da ardere, L. 1500.
Totale L. 2208,30.
Lotto 7. — Legname da costruzione, L. 302,30.
Legna da ardere, L. 360.
Totale L. 662,39.
Lotto 8. — Legname da costruzione, L. 388 70
Legna da ardere, L. 270.
Totale L. 658,70.
Lotto 9. — Legname de costruzione, L. 1422,55.
Legna da ardere, L. 222.
Totale L. 1644,55.
Totale generale L. 8199,10.

L'incanto avrà luogo col metodo delle candele vergini e per ogni lotto sarà tenuto un incanto separato.

I fatali per l'incanto del ventesimo sono ridotti ad otto giorni e andranno a scadere alle ore 12 del giorno 20 marzo 1923.

Il deliberatario dovrà effettuare il pagamento in tesoreria in una sola rata oppure in due rate uguali e cioè la prima alla stipulazione del contratto e la seconda appena trascorsa la metà del tempo utile assegnato per l'utilizzazione del bosco. Nel secondo caso dovrà presentare una persona idonea per garanzia.

Tutte le spese di perizia, incanto, contratto, copie, collaudo, inserzioni, registro, ecc. nessuna esclusa sono a carico del deliberatario, il quale dovrà fare un preventivo e corrispondente deposito a mani del segretario.

Tutti i documenti relativi all'incanto sono visibili nella segreteria nelle ore d'ufficio.

Albenga, 22 marzo 1923.

Il sindaco
Cartagenova.

Il segretario
Sasso.

8476 — A pagamento.

Comune di Vieste

AVVISO D'ASTA DI 2° INCANTO

per l'appalto dello sbucciamento dei pini d'Aleppo del bosco comunale Sfinalicchio

Essendo andato deserto il primo incanto pubblicato con avviso del 9 febbraio 1923

SI RENDE NOTO

che nel giorno 5 marzo 1923, alle ore 10, nella sala comunale, innanzi al sindaco o chi per esso, avranno luogo i pubblici incanti col sistema e con le norme di che nel precedente avviso ed a termini abbreviati a 5 giorni.

L'asta sarà aperta sulla stessa base di L. 26.292, ed i concorrenti dovranno soddisfare a tutte le condizioni imposte dal relativo capitolato d'oneri e verbale di stima, visibile a tutti nelle ore d'ufficio nella segreteria comunale.

Si previene che l'asta seguirà anche con un solo concorrente, salvo la imposizione del ventesimo, come per legge.

Vieste, 23 febbraio 1923.

Il sindaco
Masella.

8479 — A pagamento.

Comune di Matino

APPALTO RISCOSSIONE DAZIO DI CONSUMO

Avviso d'asta

per nuovo incanto e definitivo deliberamento

Essendo stata presentata in tempo utile dal signor Paiano Raffaele di Leonardo, per persona da nominare, offerta di aumento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta al signor Marsano Cosimo fu Pantaleone, per la riscossione del dazio di consumo, elevando così da Lire 60.000 a Lire 63.000 l'annuo estaglio.

Si rende di pubblica ragione

che il giorno 3 del mese di marzo p. v., alle ore 9, avranno luogo i nuovi e definitivi incanti per l'appalto suespresso, alle condizioni tutte portate dall'avviso d'asta del 1° corrente.

Matino, 23 febbraio 1923.

Il segretario comunale
Rochira.

Visto, per il sindaco
D. Marsano

8459 — A pagamento

Comune di S. Vincenzo la Costa

Provincia e Circondario di Cosenza

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto

SI FA NOTO

che l'incanto dell'appaltodella conduttura dell'acqua potabile pel Comune suddetto pel presunto complessivo importo di L. 544 000 fissato pel 3 marzo 1923, giusta avviso n. 7400, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 9 febbraio 1923, n. 33, è stato prorogato al 26 marzo 1923, dalle ore 10 alle ore 12.

L'asta avrà luogo con le formalità ed il modo stabilito nel primo avviso mediante offerte segrete articoli 87 (lett. A) e 90, capoverso 5 e 6, del regolamento di contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, su carta di L. 2,40.

I concorrenti dovranno presentare alla segreteria del Comune non più tardi delle ore 14 del giorno 17 marzo 1923 domanda su carta di L. 2,40, coi documenti: certificato penale, certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli d'appaltarsi e che furono regolarmente eseguiti, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore una dichiarazione in carta libera di avere preso conoscenza sul luogo delle condizioni locali ecc.

Il paragrafo IV delle avvertenze resta modificato. La cauzione definitiva che dovrà prestarsi al momento della stipulazione del contratto e pari al ventesimo dell'importo netto dalle opere appaltate depurate del ribasso a norma del R. D. 6 febbraio 1919, n. 107.

Le altre modalità contenute nelle avvertenze del primo avviso sono mantenute.

San Vincenzo La Costa, 23 febbraio 1923.

Il sindaco ff.
E. Ferrari.

Il segretario comunale
dott. A. Gentili.

8463 — A pagamento.

Comune di Bitonto

Appalto per la manutenzione quinquennale delle strade comunali

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 13 marzo p. v., alle ore 10 con la continuazione, in questo palazzo comunale, sarà tenuto dinnanzi al signor sindaco, pubblico incanto per l'appalto su specificato nei seguenti quattro lotti:

Lotto 1.

Strada Candele o Palese-Catino-Vecchia di Ruvo, per il canone annuo di L. 4467,75.

Lotto 2.

Strada Anticone Spinelli-Interne Palombaio-Interne Mariotta-Megra, pel canone annuo di L. 4379,75.

Lotto 3.

Strada Annunziata e Balice, pel canone annuo di L. 4387,10.

Lotto 4.

Strade interne secondarie di Santo Spirito, pel canone annuo di L. 1290.

Gli incanti, distinti per ciascun lotto, avranno luogo col sistema della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le offerte di ribasso del canone annuo non potranno essere inferiori all'uno per cento per ogni voce.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare al sindaco, non più tardi del giorno precedente a quello fissato per gli incanti, la domanda corredata dal certificato di moralità e di quello di idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato da un ingegnere comunale in attività di servizio.

Non saranno ammessi quelli che si trovano in debito e in lite col Comune o che abbiano dato cattiva prova in lavori consimili.

I concorrenti dovranno depositare nella cassa comunale il decimo dell'estaglio di un'annata di canone per cauzione provvisoria e in conto spese e diritti.

Sulla provvisoria aggiudicazione sarà accettata offerta di ribasso di ventesimo, i di cui fatali scadranno alle ore 10 del giorno 28 marzo p. v.

L'aggiudicatario definitivo dovrà prestare una cauzione equivalente ad una mezza annata del canone di appalto.

Il capitolato e gli atti relativi sono depositati in questa segreteria comunale con diritto a chiunque di prenderne visione nelle ore di ufficio.

Bitonto, 23 febbraio 1923.

Il segretario capo
M. Rapio.

8477 — A pagamento.

COMUNE DI BITONTO

APPALTO

per la manutenzione quinquennale delle strade vicinali

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che il giorno 12 marzo p. v., alle ore 10 con la continuazione, in questo palazzo comunale sarà tenuto innanzi al sig. or sindaco pubblico incanto per l'appalto su specificato, suddiviso nei seguenti 12 lotti:

Lotto 1.

Strada Cela-Anticone di Cela-Pozzo la Corte-Torre Iacono-Montespoto, per il canone annuo di L. 4380,60.

Lotto 2.

Strada di Sotto-Paglia-Orsini-Pezza Farina-Taverna Gerardo-Parco Forte-Palmento Naturale, pel canone annuo di L. 4558,50.

Lotto 3.

Strada Casino di Dentro-Chiuso Matera-Torre di Lerma-Bosco Loiacono-Megra, pel canone annuo di L. 5024.

Lotto 4.

Strada Ponticello di Bazzarico-Bazzarico-Poscara di Bazzarico-Traiano-Selva, pel canone annuo di L. 4409,60.

Lotto 5.

Strada Fiego-Monteverde-Chinisi-S. Martino, pel canone annuo di L. 4557,93.

Lotto 6.

Strada Casascianna-Pietragrossa-Cuorchio-Agera-Lamatosa, pel canone annuo L. 4427,92.

Lotto 7.

Strada Cicorale-Pero Rosse-Pezza di Avena-Filieri-Sacramento, pel canone annuo di L. 3277,25.

Lotto 8.

Strada Patierno-Cangi di Lupo Feudo-Camminate di Lerma-Torre di Vacca-Altone, pel canone annuo di L. 3730,75.

Lotto 9.

Strada S Cataldo-Pozzo Pasquale-Canta Canta-Tanine-Saraceno-Antica Merzone-Pozzo Cupo-Spinato, pel canone annuo di lire 4522,20.

Lotto 10.

Strada Pantò-Cagnano-S. Benedetto-Bavotta-Bitetto-Torretta, pel canone annuo di L. 3468,92.

Lotto 11.

Strada di Palo Vecchia-S. Leo-Toritto-Pozzo Peragine-Pingiello-Racioppo-Impisi-Marescia, pel canone annuo di L. 4672,80.

Lotto 12.

Strada Tauro Casamontana-Cocevole-Vialone Gentile-Fontana della Vacca-Murgia, pel canone annuo di L. 4435 55

Gli incanti, distinti per ciascun lotto, avranno luogo col sistema della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le offerte di ribasso del canone annuo non potranno essere inferiori all'uno per cento per ogni voce.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare al sindaco non più tardi del giorno precedente a quello fissato per gli incanti la domanda corredata dal certificato di moralità e

di quello di idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere capo del genio civile, provinciale o comunale in attività di servizio.

Non saranno ammessi quelli che si trovano in debito o in lite col Comune o che abbiano dato cattiva prova in lavori consimili.

I concorrenti dovranno depositare nella Cassa comunale il decimo dell'estaglio di un annata di canone per cauzione provvisoria e in conto spese e diritti.

Sulla provvisoria aggiudicazione sarà accettata offerta di ribasso di ventesimo, i di cui fatali scadranno alle ore 10 del giorno 27 marzo p. v.

L'aggiudicatario definitivo dovrà prestare una cauzione equivalente a mezza annata del canone d'appalto.

Il capitolato e gli atti relativi sono depositati presso questa segreteria comunale con diritto a chiunque di prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Bitonto, 23 febbraio 1923.

Il segretario capo
M. Rapio.

8478 — A pagamento.

Beneficio parrocchiale
dei Santi Ippolito e Cassiano di Semiana

AVVISO D'ASTA
per la deliberazione definitiva di immobili

AVVERTENZA

Con verbale d'asta 31 agosto 1922 del notaio sottoscritto, venivano deliberati alla pubblica asta gli immobili Barbona, Arberino, Ventolina, Santa Apollinare e Magra, che costituivano i lotti 1, 4, 5, 6 e 8, del relativo avviso d'asta 2 agosto 1922, e andò deserto l'esperimento per i lotti 2, 3, 7 e 9.

Pubblicati gli avvisi per aumento di ventesimo, l'aumento fu fatto soltanto per il lotto 8 fondo « Magra » per il quale, il signore Firino Paolo di Francesco, portò il prezzo d. L. 23.800 a L. 25.000, facendo il voluto deposito.

Fu rinviato però il nuovo esperimento d'asta perchè l'investito del Beneficio parrocchiale predetto, venne nella determinazione di procedere, contemporaneamente, ad un secondo esperimento a termini anche degli articoli 41 e 82 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, e volle valersi della riserva fatta nella primitiva relazione peritale Robone (approvata dal Ministero di grazia, giustizia e culti con decreto 29 giugno 1922) di ripartire il fondo Santa Marta, costituente il lotto 7 del primo avviso d'asta in tre distinti lotti.

Il sig. cav. geom. Robone, con sua relazione 31 gennaio 1923 corredata da tipo di frazionamento, precisò infatti simili lotti colle condizioni e servitù relative, mantenendo fermo in complesso il primitivo prezzo di perizia.

Avvertito tutto ciò, il sottoscritto notaio

RENDE NOTO

che, nel giorno 15 marzo 1923, alle ore 10, nel suo studio, in Mede, via Cavallotti n. 13, si procederà alla pubblica asta, col metodo dell'estinzione di candele, per la delibera definitiva tanto del fondo Magra, pel quale, come sovra, fu fatto aumento di ventesimo, quanto dei lotti andati deserti, ripartito il fondo S. Marta in tre distinti lotti.

Descrizione dei lotti coi relativi prezzi d'asta

Lotto 1.

Aratorio « Magra » in mappa di Semiana al foglio 6, n. 191 per ettari 1.06.06 col reddito di L. 234,14.

Prezzo d'asta L. 25.000.

Lotto 2.

Aratorio « Barbanino » in mappa di Seminara al foglio 3, n. 61 per ettari 0.22.65 col redito di L. 22,65.

Prezzo d'asta L. 2700.

Lotto 3.

Aratorio « Trifoglio » in mappa di Seminara al foglio 3, n. 60 per ettari 0.45.95 con L. 17.

Prezzo d'asta L. 5109.

Lotto 4.

Porzione di nord del detto fondo « Santa Marta » (Lotto 1 della relazione di riparto Robone) in mappa di Semiana al foglio 7, n. 22 sub. A per ettari 1.91,50, reddito L. 190,58.

Prezzo d'asta L. 30.000.

Lotto 5.

Porzione centrale del fondo « Santa Marta » (Lotto 2 relazione Robone) in mappa indicato come segue:

Foglio 7, n. 22, sub. A ett. 1,89,69 R.° L. 187,79.
Foglio 7, n. 23, sub. A ett. 0,01,30 R.° L. 1,12.
Totale ett. 1,93,99 R.° L. 188,91.

Prezzo d'asta L. 28.750.

Lotto 6.

Porzione di sud del detto fondo « Santa Marta » (Lotto 3 della relazione Robone) in mappa Semiana al

Foglio 7, n. 22, sub. C ett. 1,67,00 R.° L. 165,33.
Foglio 7, n. 23, sub. B ett. 0,05,78 R.° L. 1,50.
Foglio 7, n. 24 ett. 0,09,47 R.° L. 2,46.
Totale ett. 1,82,25 R.° L. 169,29.

Prezzo d'asta L. 25.850.

Lotto 7.

Aratorio « Villargone » in mappa di Valle Lomellina foglio 13, nn. 15, 16, 17 per ett. 0,61,25 con L. 32,48 (dalla quale superficie devonsi dedurre metri quadrati 760 di prato vecchio da stralciarsi come all'infraindicato capitolato).

Prezzo d'asta (per i resid. 1 ett. 0,56,65) L. 6600.

Per una più minuta descrizione di tutti i predetti immobili loro ragioni, pertinenze e servitù, si fa riferimento alle relazioni peritali 23 marzo 1922 e 31 gennaio 1923 del sig. cav. Giuseppe Robone depositate presso il notaro sottoscritto.

Condizioni di vendita

1. Nessuno potrà offrire all'asta se in precedenza non avrà depositato presso il notaro sottoscritto un importo corrispondente a tre decimi del prezzo indicato come dato l'asta dei lotti cui intende aspirare, metà garanzia dell'impiego d'acquisto e metà come deposito per spesa.

L'intero importo sarà restituito subito a chi non resterà deliberatario.

2 Le offerte d'aumento non potranno essere inferiori a L. 500.

3. La delibera sarà definitiva a favore del miglior offerente. Per il lotto 1, in mancanza di offerenti, resterà deliberatario il Ferini Paolo che ha fatto l'aumento del ventesimo.

4. Qualora andasse deserta l'asta per qualcuno dei lotti 4, 5 e 6, l'investito del beneficio potrà sospendere l'esperimento per tutti i lotti successivi o per alcuni di essi.

5. Il godimento dei beni comincerà per i deliberatari coll'11 marzo 1923.

6. Il pagamento del prezzo dovrà effettuarsi o all'atto stesso della delibera o al più tardi entro cinque giorni dalla medesima. Coloro che pagheranno all'atto della delibera saranno esonerati dalle spese che occorreranno per la quietanza successiva del prezzo.

7. Le spese tutte d'asta e delibera comprese quelle delle perizie ed ogni altra relativa stanno a carico del deliberatario in proporzione (per quelle comuni) dell'ammontare dei rispettivi prezzi d'acquisto.

8. L'asta inoltre seguirà e la delibera avrà effetto sia in conformità alle norme stabilite nel citato regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia colle norme del capitolato allegato al verbale 31 agosto 1922 del notaio sottoscritto, sia coi patti e condizioni e servitù risultanti, per i singoli lotti, dalle citate relazioni peritali Robone, il tutto visibile presso il notaio sottoscritto.

Mede, 17 febbraio 1923.

Ganassini dott. Angelo
notaio.

8460 — A pagamento.

Tummino Raffaele, gerente — Dario Perazy, direttore — Tipografia delle Mantellate